

MEMORIA

PEI COMUNI ALBANESI

DI

S. GIORGIO, VACCARIZZO, S. COSMO

Nella Causa dello scioglimento di promiscuità

CONTRO

IL COMUNE DI ACRÌ

Innanzi all' Il. Sig. Prefetto della C. C. in Consiglio

DI PREFETTURA

A relazione dell'egregio Cons. Avv. G. M. Rossi

PER GUGLIELMO TOCCI



COSENZA

TIPOGRAFIA BRUZIA

1865.

È facile per noi chiarire l' equivoco e dimostrare come il dritto degli Albanesi non sia stato leso da quell' Ordin.: con poche osservazioni sulla procedura delle operazioni demaniali, e dei Commiss: Ripart:

Dalla lettura della legge 1. sett: 1806, Decreto 3 dicembre 1808, e Istruz: 10 maggio 1810, noi apprendiamo; che la divisione dei Demanii ha tre momenti, tre atti, e costa di tre distinte operazioni. 1.º Divisione in massa fra Comuni e i padroni di essi, Baroni, e Chiese. 2.º Divisione fra i Comuni delle quote avute colla precedente operazione, detta quest' ultima, *scioglimento di promiscuità*. 3.º Suddivisione fra i cittadini del Comune delle terre avute colle due precedenti operazioni, detta quest'ultima operaz., *Quotizzazione*.

Nei giudizi ed operazioni della prima specie era indifferente che intervenissero tutt' i Comuni, o solo uno di essi, per lo più il maggiore e principale interessato, a sostenere le ragioni contro il Barone. Nella seconda operazione era necessario l' intervento di tutt' i Comuni, come nella terza di tutt' i cittadini aspiranti a Quote. Questo ci è insegnato, oltre dalla natura di quelle operazioni, dalla pratica costante allora seguita.

Ed, a citarne un esempio vicino, il solo Com: di Corigliano sostenne il giudizio col Barone per la divisione del feudo di S. Mauro; e a quel Comune venne assegnata la quota di quel Demanio. Nella seconda operazione poi, ossia nello scioglimento della promiscuità, concorsero alla divisione di esso Corigliano, Vaccarizzo, Spezzano Albanese e Terranova.

E venendo alla specie sui Demanii di Acri; che altro si fece con l' Ordinanza dei 10 sett: se non che

Quod justum est judicate; sive civis ille sit, sive peregrinus, nulla erit distantia personarum; ita parum audietis ut magnum.

La Bibbia

Nec consideres personam pauperis; nec honores vultum potentis

Id.

IDEA GENERALE DELLA CONTESA

I Comuni Albanesi di S. Giorgio, Vaccarizzo, S. Cosmo, casali di Acri, godevano come i cittadini di quest'ultimo gli usi civici in tutti i demanii feudali ed universali del territorio di Acri; in cui vennero quegli albanesi a stanziare verso il 1470.

Il godimento di questi usi nell'ampio territorio di Acri potè solo procurare sin dalla loro venuta agli esuli dell'Albania, già privi di beni di fortuna e costretti, per vivere, a trattar l'aratro con quella mano con cui avevano rotta la spada vittrice e la propria fortuna, combattendo il Turco, se non le comodità almeno la soddisfazione dei primi bisogni della vita — A poco a poco anzi, mercè la loro operosità e industria, applicata specialmente all'agricoltura e pastorizia, l'esercizio della quale era favorita dall'ampiezza del territorio in cui stanziarono; benchè siti in

luoghi alpestri e sterili, avendo trovato occupato dalle popolazioni preesistenti i luoghi migliori, riuscirono se non a ristorare le fortune avite, a non desiderare più le comodità necessarie; e divennero anzi vilaggi fiorenti —

Dopo la eversione della feudalità e nella divisione dei demanii avvenuta in seguito di quella, con Ordinanza de' 10 settembre 1811, resa fra il Comune di Acri e l'ex Barone Principe di Bisignano, i demanii del territorio di Acri, sui quali i casali albanesi esercitavano gli usi civici, vennero parte assoggettati a divisione come feudali fra Acri e l'ex Barone; parte rivendicati all'università di Acri per non essersene provata la qualità feudale. I dritti de' casali albanesi, pari a quelli di Acri sui demanii divisi o rivendicati, non venivano però pregiudicati con quell'Ordinanza; e benchè non avessero fatto parte di quel giudizio di divisione in cui interveniva il solo Comune di Acri, come Comune principale che rappresentava i minori, era con apposito articolo di quell'Ordinanza fatto salvo ai medesimi il dritto sulla quota assegnata ad Acri per tenersene ragione nello scioglimento di promiscuità. In forza di Sovrano Rescritto de' 23 novembre 1811 continuò poi questa promiscuità sui demanii Comuni, come fin dai tempi antichi.

Ora da più anni, essendo omai privati del godimento degli usi su quel di Acri e non avendo conseguito la quota corrispondente al valore degli usi medesimi; i loro dritti antichi non sono rimasti che di nome. Ed Acri è ricca attualmente di un demanio che supera la estensione di circa 30 mila moggia; S. Cosmo vive misero, sostentandosi con balzelli civici mediante i così detti *ruoli di transazione* che

gravano quella povera popolazione; non avendo che da quattrocento moggia di bosco toccategli dalla soppressa Badia di S. Adriano in compenso di usi collà esercitati; come Vaccarizzo ne ebbe altre ancora sopra il disabitato feudo di S. Mauro, S. Giorgio poi non ha demanio comunale; neppure l'area per costruirvi un tugurio. Onde si può dire sotto questo rispetto che le sorti di questi poveri Comuni volsero in peggio dopo la eversione della feudalità; e dopo la pubblicazione di quelle provvide leggi dalle mire liberali delle quali gli Albanesi si attendevano pure il maggior bene cogli altri tutti!

Non lasciarono di avvanzar reclami e attivar giudizi per la rivendica dei loro antichissimi dritti questi poveri casali; ma la voce dei deboli o rimase soffocata; o per lo meno l'oscitanza dei governanti non giunse mai a porre termine alla quistione e soddisfare le legittime loro aspirazioni.

Fra gli altri atti più recenti dell' autorità del caduto Governo sulla quistione, abbiamo un' Ordinanza resa dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza fra il Comune di Acri e uno dei Comuni Albanesi promiscui; quello di Vaccarizzo, che nel 1842 introdusse giudizio per la rivendica dei suoi dritti. Quell' Ordinanza faceva una dichiarazione solenne dei dritti di promiscuità che il Comune di Vaccarizzo cogli altri vanta sui demanii di Acri, ed era confermata dall' avviso della Gran Corte dei Conti, cui faceva reclamo Acri; e sanzionata, sul parere della Consulta di Stato, da Sovrano Rescritto. Ma quando dovea venirsi alla esecuzione; quando dal dritto si dovea scendere al fatto e sciogliere la promiscuità dichiarata, là si rimasero i provvedimenti di quell' autorità che non fece altro.

Onde la quistione demaniale divenuta omai per questi Comuni, diremmo, la quistione sociale, si perpetuò; e colla quistione demaniale si perpetuò lo sconforto di quelle popolazioni, il loro agitarsi continuo e le loro inquietudini perenni (1).

Uniti ora i tre Comuni hanno introdotto il presente giudizio: Essi fidenti nella Giustizia dell' Illmo: sig. Prefetto e dei mutati tempi, invocando le due sublimi sentenze tratte dal più gran libro del mondo, epigrafi onde s'intesta questa memoria; domandano che

(1) Ultimamente noi stessi vedevamo nel 1860 una piccola popolazione come quella di S. Giorgio che non eccede il migliaio e mezzo di abitanti, all'appello fatto dal Generale Garibaldi operare una specie di leva in massa di 130 individui per arrollarsi sotto le sue bandiere; e vedevamo noi stessi que' bravi popolani, nella mente dei quali la rendizione della patria veniva a concretarsi in quella del proprio Comune, infiggere alla punta di ferro delle picche di legno colorate, armi da loro improvvisate, una supplica al liberatore d' Italia per la rivendica del loro demanio!

Poi avendo aspettato invano due anni, credendosi deluso nelle sue aspettative di giustizia; in uno di quei deplorabili eccessi di disperazione che travolgono le menti degl' individui non solo ma degli enti morali ancora, quel Municipio, non volendo più sottoscrivere il ruolo di transazione, così detto, dei balzelli civici che in luogo di rendite di fondi sopperiscono ai bisogni di quel Comune, suicidavasi dando le proprie dimissioni in massa; perchè a senso suo l' autorità del Governo non gli facesse giustizia sollecita nella rivendica dei suoi antichi dritti sui Demanii promiscui che costituir potevano il benessere di quel Comune. Veniva disciolto il Municipio e nominato un Commissario Regio, i cui modi ricondussero a più saggi consigli le menti agitate di quella popolazione, e fecero rinascere in essa la fiducia nella giustizia dell' Autorità e del Governo che regge i nostri destini. Fu costui il Delegato di P. S. Michelangelo Chioldi, che tanto ha ben meritato del Comune di S. Giorgio nel poco tempo del suo governo colà.

si sciolga la promiscuità sui demanii del territorio di Acri, assegnandosene ai medesimi quella porzione che corrisponda al dritto che vi rappresentano; domanda che i favori accordati loro quando furono ospitati in questa terra d'Italia felice; che gli usi civici; cioè i mezzi di vivere e di sussistere in comunità dei quali si veggono già da gran tempo privati, non siano più un vano nome: è questo l'oggetto della questione sottoposta all'esame dell' Illmo sig. Prefetto in Consiglio di Prefettura.

Interroghiamo la storia ed esaminiamo colla scorta della storia antica e del dritto pubblico-feudale i dritti acquistati ed esercitati dai casali Albauesi sopra i demanii del territorio di Acri. Consultiamo le leggi eversive della feudalità, passando a rassegna i giudicati della commissione feudale, le ordinanze dei Commissarii Ripartitori e gli altri giudicati ed atti demaniali che ebbero luogo, per esaminare i dritti attribuiti e conservati ai casali sopra i demanii controversi in forza dei giudicati medesimi.

Noi ci contentiamo principalmente di porre in rivista i fatti, che lungo amore ci ha fatto durar la fatica di raccogliere nella penuria dei documenti involati dal tempo (1), classificando i fatti coi principii e dedu-

(1) È noto che quarantasei volumi di carte demaniali di Acri, ove erano i titoli tutti degli albanesi, passati in potere del Commisario Bartolotta delegato a definire questa vertenza, andarono perduti.

L'avv. Paolo Scura, che nel 1842 difese il Comune di Vaccarizzo contro Acri, rivendicandogli il Demanio Tumarino, avea raccolto un volume di carte importantissime per la causa presente, da lui allora iniziata. Morte prematura compianta tuttavia amaramente da Vaccarizzo suo luogo natale, cui egli lasciò tanto grata memoria di sè, e da tutte le colonie albanesi alle quali il giovine avvocato di Vaccarizzo era speranza ed onore,

cendone le conseguenze. Toccheremo pure le principaff quistioni, risolvendole col rapporto ai fatti. Non usi alle arringhe della palestra forense, chiamati più dal dovere civico che da ufficio di avvocato; cui si prestano nella causa due altri più degni di noi, e de' quali s'onora questo nobile Foro Cosentino, diremo le cose senza altr'arte che quella che c'ispira la forza della verità.

PARTE PRIMA

Dritti e usi acquistati da' Comuni Albanesi sui demanii di Acri prima dell'abolizione della feudalità, coi diversi modi di acquistare gli usi riconosciuti nel dritto pubblico-feudale.

*Cognatas Urbes Olim, populosque propinquos
Epiro, Hesperiam, quibus idem Dardanus auctor
Idem casus*

Virgi: Eneid

Facciamoci dai principii; e per procedere con ordine nella trattazione che imprendiamo della prima parte del nostro assunto, enumeriamo i diversi modi riconosciuti nell'antico dritto pubblico-feudale,

non gli lasciarono compiere l'opera generosa; e le sue carte e i suoi lavori andarono sfortunatamente perduti dall'avvocato di Napoli che gli successe.

Quindi con pena si sono raccolti i titoli che interessavano alla causa, frugandosi diversi archivii.

Devesi molto in questo lavoro agli aiuti di due uomini dell'antico tempo e dell'antica tempera, che fornirono molti titoli e notizie. L'uno è il vecchio Cancelliere di S. Giorgio, S. Aangelo Dramis, in cui è pari allo zelo pel proprie Comune la pratica e lo studio negli affari di amministrazione comunale, e specialmente nelle quistioni demaniali; avendo per 50 anni rappresentato una parte principale nelle lotte eroiche, ma sfortunate, soste-

secondo cui si potevano da una popolazione acquistare dritti ed usi civici sopra i demanii. Di riscontro a ciascuno di questi modi che andremo svolgendo in capi distinti, mettiamo i fatti che affermano il dritto dei Comuni Albanesi.

I.° COMUNIONE

E diciamo che uno di questi mezzi era quello conosciuto sotto il nome di *Comunione*, che potremmo chiamare *società di territorio*, così definita da Capofranco nella sua opera *De Baronibus et eorum officio*.

Solent communitates convicinæ communicare jura pascendi, aquandi, lignandi, pro maiori commoditate hæc quidem communio ut subsistat oportet ut solemniter conficiatur V.° cum consensu civium, ac Baronum terrarum et eorum qui communionem habent in territoriis, et quod interveniat Regius assensus etc.

Gli Albanesi venuti in queste Provincie meridionali verso la fine del XV secolo, e non avendo avuto assegnato territorio distinto, perchè si posero ad

nute per i demanii del suo Comune; l'altro è il vecchio padre mio, cui devo io in questo anche l'amore da lui ispiratomi fin dai teneri anni per la cosa pubblica Municipale, che egli già settuagenario dirige ancora gratuitamente con quella esattezza e diligenza che mette nell'amministrazione della propria modesta fortuna; e la quale è omai, direi, proverbiale nella umile e ristretta corchia del suo villaggio; umile e modesta gloria Municipale e domestica, che non suscita ambizioni, ma che m'è pur grata all'animo mio; e tengo in pregio io come altri farebbe glorie maggiori e le meglio plaudite dal mondo.

abitare nel feudo e territorio di Acri; e quindi non possedendo territorio da mettere in comune, non possono certo da questo mezzo ripetere l'origine dei loro dritti su quel di Acri, nè di questo intendiamo avvalerci. Noi perciò escludiamo questo modo di acquistare, che abbiamo ricordato solo per fare completa l'enumerazione.

Facciamo notare, per applicare a suo luogo nel prosieguo l'osservazione, che questa comunione fra le università non conferisce dritti ordinariamente maggiori di ogni società, e si scioglie colle regole di queste, riprendendo ciascuno il suo; e per i demanii *senza compenso*, come hanno detto le leggi posteriori della eversione della feudalità.

Il primo mezzo di acquistare da noi accennato non è applicabile, come si vede, che ad un' università rispetto ad un'altra; suppone università distinte con territorii e demanii distinti che si scambiano reciprocamente dei dritti le une sopra le altre. Quelli che andremo a svolgere riguardano non già il modo come un' università potesse acquistar dritti sopra i demanii e il territorio di un'altra; ma sì bene il modo come da un' università si acquistano i dritti sullo stesso territorio e demanii che chiama *suoi*. Colla scorta di questi principii noi dimostreremo che i Comuni Albanesi di S. Costmo, S. Giorgio e Vaccarizzo acquistarono sui demanii di Acri gli stessi dritti di quest'ultimo Comune.

Di fatti, noi non possiamo trovare altre sorgenti del dritto di un' università sopra i demanii del medesimo suo territorio, nè altre ci vengono indicate dai pubblicisti che le seguenti. 1.° *La concessione Sovrana espressa o tacita.* 2.° *Le concessioni del Barone.*

3.° *L'occupazione o il fatto dell'abitare in un dato feudo e territorio.* 4.° *L'esercizio di fatto degli usi civici.*

Noi svolgeremo distesamente il primo di questi principii, il quale riceve una speciale applicazione a pro degli Albanesi, come si vedrà — In quanto ai tre ultimi mezzi di acquistare da noi qui enumerati non ci affaticheremo a dimostrarli; limitandoci a dedurne le conseguenze per gli Albanesi. Imperocchè il Comune di Acri di quelli appunto si fa forte e su quelli fonda il suo dritto tutto — Onde a noi basta, senza entrare a discutere i principii, dimostrare come i medesimi soccorrano egualmente agli Albanesi che ai cittadini di Acri.

II.° CONCESSIONE SOVRANA

Il primo dritto agli usi prende radice dalla concessione del Sovrano. Perchè, se parliamo dei demanii feudali; che cosa erano mai altro in principio questi se non che *res nullius* che rientrati nel dominio dello Stato erano dal Sovrano dati in premio di fedeltà a qualche suo carito con giurisdizione sopra una università? E non solo; ma si concedevano a solo oggetto e quasi a condizione del militar servizio, cui si obbligavano personalmente i baroni con i militi corrispondenti al rispettivo feudo; alla ragione della rendita del feudo negli antichi defetarii; cioè, secondo l'Isèrnia, di un milite a cavallo per ogni 20 onco di rendita. Il qual servizio militare col tempo si commutò in prestazione in danaro, conosciuta sotto il nome di *Adoe*.

Ma non trasferivasi nemmeno tutto il dominio; ma solo l'utile; il dominio eminente rimaneva presso i

Sovrani; lo che fa definir dal Guarano il feudo: *publici patrimonii delibatio qua retento dominio directo rei immobilis, quaeque rei immobilis jure censeatur utile dominium cuiquam tribuitur* — E questo spiega inoltre la ragione per cui questi feudi furono dichiarati inalienabili nelle mani dei baroni sotto pena di devoluzione fin dall'Imperator Lotario; e Federico Barbarossa non solo rivoce le alienazioni fatte; ma il taglio della mano minacciò a coloro che tali strumenti scrivessero. (Cons: Feud: 2. Tit. 52. 555); E da ciò s'intende pure come il successore a rilevare il feudo giacente dovea presentarsi a ratificare il contratto d'investitura, rinnovando il giuramento di fedeltà, e pagando in ricognizione del dominio del Sovrano una prestazione, di qui detta *relevio*. Nè la concessione che dal Sovrano si faceva era piena, assoluta, anche in quanto al godimento utile, mentre era fatta espressa o tacita riserva dal Sovrano degli usi delle popolazioni sopra quei demanii. Ciò che nota bene il Capobianco nell'opera citata, dove dice

In demanialibus vero feudi usum tantum pro eorum commoditate et animalibus habent, ne inermem vitam locorum homines ducant; si enim plenum dominium Barones haberent, vix vassalli vivere possent . . . et iste usus adeo feudo naturaliter dicitur insitus, ut si concessio liberalissima, et omni onere et servitute ex empti facta esset, nontamen isto usu civibus debito gratia sui victus intelligeretur . . . (Rovit. Pragm. 1.) et inde debitæ commoditates subditis a Barone debentur.

In quanto a' demanii detti universali essi avevano coi feudali una qualità comune che distinguea questa specie di proprietà dalle allodiali e burgensatiche; e che secondo il Figheriani sta nell'esser tanto gli uni

che gli altri *comuni usui civium* destinata; come lo dice la stessa etimologia della parola demanio, che a noi piace perciò ripetere più dal greco *demos* popolo, anzi che da *dominio*, come pretendono alcuni publicisti antichi.

Ora; sia che questi demanii si ritengano provenuti alle Università da occupazione; sia da diretta concessione sovrana, certo non isfuggivano al dominio che il sovrano arrogava sui medesimi: dominio non proprio, diretto, ma come del rappresentante della gran famiglia de' cittadini che compongono lo Stato. Ed è bene riferire sul proposito le parole dello stesso Capobianco nell'opera citata, le quali chiariscono il principio da noi invocato rapporto a questa specie di demanii. *Princeps terris omnibus particularia pro vivere universali assignavit, prout etiam et terminos unicuique Universitati pro suo arbitrio statuit. Hæc fuerunt dotes communitatibus assignatæ, ut subditi vivant; nam cum Princeps pater sit suorum subiectorum alimenta illis statuere tenebatur etc.*

Già questa distinzione di demanii feudali ed universali per Acri nel fatto non istà; imperocchè all'epoca della feudalità tutti quei demanii erano ritenuti come feudali dall'ex Barone; e solo dalla sentenza della Commiss. Feud. furono alcuni pochi dichiarati non appartenere all'ex-barone, perchè non compresi fra i feudali descritti da Seb. Lavallo. Difatti anche nell'onciario del 1743, (come dall'estratto rilasciato dal Soprintendente del G. Archivio di Napoli a 27 settembre ultimo) al N. 5689 leggesi tra l'altro, fra gli articoli della possidenza del Principe di Bisignano: *Più, luogo detto Guglielmo o Serra S. Cosmo, tenimento tum 3500 seminat tt. 240, giu-*

sta li beni di D. Orazio Lepera e della med. Cam. Princ. stimata la rendita annui D. 60. E quindi il comune di Acri non ritraeva rendita alcuna particolare da questi; che sono appunto i demanii ora detti universali di Acri. Ciò apparisce anche dagli stati discussi comunali del Reggente Tappia (1).

Onde non è qui applicabile in fatto ai demanii feudali e a quelli poscia dichiarati universali dalla Commissione feud: quella distinzione di cui parla il Figheriani » *hoc inter utraque intercedit discrimen, quod si deducto usu civium aliquid superest a demaniis universitatis jus utendi sola universitas exteris concedere potest, quæ facultas soli baroni tribuitur cum quid superest demaniorum in feudum concessorum.*

E per vedere ora quali dritti avessero potuto gli Albanesi acquistare sui demanii esistenti nel territorio di Acri, in quanto questi dritti medesimi derivano dal rappresentante supremo dello stato; e se i cittadini di Acri vantarvi potessero sotto questo rapporto dritti maggiori, bisogna aprire una delle più belle pagine e commoventi della storia cavalleresca; quella delle guerre di Scanderbk e della venuta degli Albanesi in Italia.

La più nobile delle cause era quella per cui combattevano gli Albanesi sotto la condotta di quel famoso Principe, uno degli ultimi e più gloriosi Eroi della cavalleria del Medio Evo; perchè la causa dell'Europa Civile contro l'Asia; diremo meglio, la cau-

(1) Risulta di fatti da questi stati, che tutte e quattro queste università vivevano egualmente per apprezzo; apprezzo che per Acri importava ducati 5500, dei quali 4500 si pagavano alla persona che faceva l'esigenza; per Vaccarizzo ducati 700, per S. Cosmo 600, ect; giusta estratto rilasciato dal G. Archiv. a 31 ottobre ultimo.

sa del mondo, la causa della civiltà contro la barbarie, quella del Vangelo contro il Corano e il fatalismo cieco. Non occorre ricordare i prodigi di valore operati dagli Albanesi in quella guerra di troppo impari forze, contro Maomet II.^o e Amurat II.^o perchè assai celebrati dalla storia. Importa solo al nostro assunto far marcare come il destino di quella guerra interessava tutto il mondo politico d'allora; e come s'aveano gli Albanesi, direi poco le simpatie, un alleato in ogni popolo che si reggeva a civiltà; sebbene le condizioni politiche di quei tempi non avessero permesso a' sovrani dell'epoca di fornire loro significanti aiuti materiali. Sappiamo che Papa Pio II^o progettava una crociata sotto la condotta di Scanderbek; ad effettuar la quale quest'ultimo poi portavasi in istretto incognito da Paolo II^o suo successore. Ma le circostanze dei tempi mandarono a vuoto il progetto.

Le maggiori simpatie però, i più fidi alleati e maggiori interessati in quella guerra l'avevano gli Albanesi ne' sovrani dell'ex-regno di Napoli; perchè queste Provincie Meridionali oltre delle simpatie che dividevano con tutta l'Europa civile per quella causa generosa; oltre dei vincoli generali fra l'Epiro e l'Italia, *cognatas urbes olim*, come le chiama il cantore di Enea, avevano de' rapporti più intimi e particolari con Grecia ed Epiro, tra per la vicinanza maggiore e per la dominazione Greca che aveva in passato avvicinato più le due nazioni, e pe' rapporti di dritto che legavano di quei tempi la Grecia all'ex regno di Napoli, i cui Re vantavano de' dritti sopra la Grecia e specialmente sopra la Macedonia, e infine per i benefizii personali resi da Scanderbek a

Ferdinando d'Aragona; quando venne colle sue truppe a sostenerlo contro gli Angioini ed i Baroni. Di qui la ragione perchè Ferdinando concesse a Scanderbek de' feudi nelle Puglie: quei feudi appunto dove più tardi nella disfatta Giovanni, figlio di Scanderbek, dovea, esulando, ricoverare la prima volta con i suoi Prodi superstiti. Da ciò si spiega come Alfonso Re di Napoli spediva a Scanderbek un rinforzo di 1200 uomini con considerevole quantità di vettovaglie. E di qui ancora la ragione facilissima della affluenza degli Albanesi, quando con la morte del loro condottiero perdettero Patria ed averi, in queste Provincie Meridionali maggiore più che altrove, e specialmente in questa Calabria, antica *Magna Grecia* che ricordava la venuta in tempi antichi di altri loro progenitori Greci e Pelasgi — E di qui la ragione ancora de' molti privilegi ed immunità che i profughi s'ebbero da' sovrani di quell'epoca (vedi Scip. Mazze. *Descript. Regni Neapol. Lib. II e Cam. De Curt. in divers. Feudal. N. 33.*) Come nota il Capobianco nella sua opera spesso da noi citata, essi non pagavano altri pesi che 11 carlini a fuoco. *Et singulis 15 annis in regno novæ numerationes fiunt ad relevandas Terras a focularibus diminutas. . . . omnesque describuntur, exceptis Epirotis et Illiricis qui 11 carolenos per focularia solvunt, sal non habent et omni anno numerantur.* Per gli albanesi anzi di Calabria Citra, come Coronei in massima parte, e perciò distinti tra gli albanesi, vi fu una specialità nell'immunità accordata agli altri; non pagando essi neppure gli 11 carlini a fuoco che si pagavano per semplice consuetudine dagli albanesi delle altre Provincie. Come il tutto risulta dal rapporto del reggente Moles (*pa-*

ragr: I de Collect. n° 103) dove numera per la summentovata tassa de' carlini 11, tutti i fuochi della famiglia degli albanesi delle altre provincie, meno quelli siti in Calabria Citra, che andar dovean esenti.

Quanto a privilegi loro accordati, si possono tra gli altri riscontrare il dispaccio di Carlo V al vice Re di questo regno, datato a Genova 1533 dove sono chiamati Cavalieri ed esentati da ogni tributo; e il privilegio formale poscia spedito a 18 luglio 1534, esecutoriato dalla Regia Camera a 3 marzo 1538; il diploma di Giovanni d' Aragona per gli Albanesi di Sicilia, il Decreto della Regia Camera del dì 30 maggio 1645 per i Coronei abitanti nelle terre di S. Demetrio, Macchia e S. Cosmo; o. le provvisioni ottenute dalla Regia Camera suddetta per le immunità ed esenzioni de' medesimi addì 26 aprile 1730 presso l' Attuario d' Auria; le provvisioni date dalla stessa Regia Camera sotto il dì 18 settembre 1654 a favore di D. Agostino Tocci di S. Cosmo per godere le esenzioni come nobile; i privilegi concessi agli Albanesi di Farneta; che rilevansi dalla memoria di Gaspare Curtis, stampata in Napoli nel 1749; da' quali tutti può desumersi il tenore di altri che non abbiamo presenti.

Noi riportiamo alcuni brani di questi documenti in nota, chi voglia averne un saggio. Possonsi più precise notizie attingere dall' opere del Giureconsulto già Cons. di Stato Angelo Masci *sugli Albanesi del R. di Napoli*; l' opera di Pompilio Rodotà, bibliotecario al Vaticano intitolata, *Storia del Rito Greco in Italia*; l' altra opera del nostro amico ed esimio Albanese Prof. Vincenzo Dorsa, *ricerche e pensieri sugli Albanesi*.

Ora per scendere al nostro assunto, si dee per

necessità conchiudere; che gli Albanesi venuti in Calabria, così colmati di favori e guiderdonati, e per l'interesse che spirava la loro causa e in memoria de' benefizii ricevuti; accolti ancora per considerazioni economiche e politiche, nel fine di accrescere la popolazione e la prosperità di questa parte della Calabria, dovevano essere ammessi per concessione e per necessità agli usi civici essenziali alla vita non solo, ma a quelli per l'industria ancora e per la comodità.

Sotto questo rapporto dunque, in quanto i dritti sui demanii emanano dal supremo imperante, in quanto questi dritti possono andar compresi fra le regalie riserbate al sovrano, definite nel lib: II, feud. Cit. L. VI. *Iura præcipua majestatis seu summæ potestatis ad tuendam salutem atque dignitatem reipublicæ concessa* (V. Figher P. 185), gli Albanesi, se non pretendono di vantare dritti maggiori sui demanii controversi, possono a buona ragione pretendere di eguali per lo meno a quelli de' cittadini di Acri.

III. CITTADINANZA NEL FEUDO E TERRITORIO

Ma si dirà che la tacita concessione sovrana non può aver luogo senza la qualità di cittadino cui suppone necessariamente; qualità che mancherebbe agli Albanesi sopravvenuti nel regno. Noi dimostreremo come non possa ai medesimi negarsi questa qualità, e come non possa stabilirsi distinzione fra quelli e Acri sotto questo rapporto. E con ciò siamo passati all'altro mezzo di acquistare gli usi e i dritti sui demanii da noi sopra accennato.

Imperocchè; se si parla della cittadinanza nel regno, non crediamo che si volesse questa mettere in dubbio per gli Albanesi; e diciamo che essi l'hanno acquistata dal momento della loro venuta, secondo il dritto pubblico vigente allora nel regno.

Giuseppe Maffei nelle istituzioni di dritto civile napoletano sul modo di acquistare la Cittadinanza dice; *Principio civitas origine seu natiuitate acquiritur. deinde manumissione atque adoptione denique civitas incolatu quaeritur incolatus vero ex domicilio existimatur. Domicilium autem in eo loco quis habere censetur ubi larem, rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet, unde quum profectus est peregrinari videtur.* E continuando a discorrere di altri modi di acquistare la cittadinanza vi aggiunge quello degli onori che si conferiscono, conchiudendo; *eadem de causa non videtur dubitandum doctores quibus publice docendi munus datum est cives Neapolitanos fieri.* Ora da' fatti esposti non può certo negarsi che si verificchino a pro degli Albanesi tutti gli estremi richiesti, e cumulativamente anzi, se si vogliono calcolare anche gli onori e privilegi concessi loro, per conchiudere che hanno fin dalla loro venuta acquistata la cittadinanza nel Regno; e che non vi sia distinzione che possano contro di loro invocare da questo lato quei di Acri.

Ma si dirà che non si contrasta agli Albanesi la loro qualità di cittadini del Regno; si oppone si bene ai medesimi che manchi loro la qualità di cittadini del territorio di Acri; deducendosi da ciò che possono bene i cittadini di Acri vantare sui demanii del territorio di questo nome de'dritti, che perciò negar

si debbono agli Albanesi. E noi ci faremo a provare come non si possa neppure sotto questo rispetto stabilire distinzione fra gli Albanesi e quelli di Acri.

Ci si permetta una digressione istorica; la quale farà meglio intendere il principio che andremo a dimostrare.

Il Floro nella sua Calabria illustrata parlando di Acri così si esprime « Abitazione antichissima, ricordata da Stefano come Terra della Japigia, *Acra* « *Urbs Japigiæ*, altera *Italiæ*; e si concordano Marafioti e Barrio, il quale interpretandone il nome scrive che così venne detta perchè posta sulla cima « di un monte *Acra oppidum ab effectu. Acra enim* « *summitatem significat, quod in montis vertice situm sit.* « Non dicono da chi fondato, ma siegue in filo che « essendo terra della Japigia, conviene dire che i « Japigi stati ne fossero i primi fondatori. Gode la « giurisdizione di tre villaggi, S. Cosmo, Baccato o « Baccarizzo, Macchia, coi quali si popola in 750 fuochi, toltone Baccarizzo che da sè solo ne conta « 132. Macchia si illustra con la nascita di fra Domenico dei Minimi, come Acri con quella di fra « Ilario cappuccino. Nel rimanente, dice Barrio, che « in questo paese *fit hic oleum et vinum nobile, et inter salsamenta laudantur pernae; extant et silvae* « *glandiferæ porcis alendis opportuna.* Soggiacque « al dominio di Fra: Mauroli, e quindi di D. Nicolò « Berardino Sanseverino etc.

Lo storico concorda qui con quello che leggiamo in un documento ufficiale; negli Stati discussi del Reggente Tappia, giusta l'Estratto rilasciato dal G. Archivio di Napoli a di 31 ottobre ultimo: *stato nel quale si trova la terra di Acri conforme la relazione*

tenuta a 6 ottobre 1627 et che sono di fuochi 400 et in numerazione 852. Lo casale di Baccarizzo in Acri è rimasto in numerazione fuochi 75 et al presente 60.

S. Cosmo fuochi 55, non ostante che fosse detta per fuochi 63. Vi sono doie Sacerdoti et sedici Clerici.

S. Giorgio fuochi 27 (errore di scritturazione in quest'ultima cifra, perchè S. Giorgio contò sempre più popolazione di S. Cosmo).

Due circostanze sono degne di nota nelle parole dello storico e in quello che risulta dall'estratto del G. Archivio. 1° Come, cioè, siano descritti uniti in quel tempo e formanti un tutto, i casali Albanesi di Vaccarizzo e S. Gosmo con Acri; essendo allo storico sfuggito quello di S. Giorgio, certo per la poca importanza che aveano allora questi villaggi nascenti, dipendenze di Acri. 2° la scarsezza della popolazione di Acri d'allora che, compresi gli Albanesi, non sorpassava i 750 fuochi!

E qui non vogliamo seguire lo stesso storico, nè nella Storia della Calabria dei suoi tempi che ci descrive così deserta di popolazione, nè dello Stato della Calabria istessa nei tempi più vicini alla venuta degli Albanesi, che egli dipinge uua Tebaide popolata di Monasteri e di Eremi; dei quali il buon frate rimpiange amaramente la perdita; contando di soli Basiliani il numero rotondo di 400 per le sole tre Calabrie! E restringendoci a ciò che più da vicino può riguardare il nostro assunto; e considerando da un lato la smisurata periferia del territorio di Acri, che si stende sterminato dalla Sila, centro della Calabria, al versante del Jonio verso Corigliano che termina la Calabria nostra dall'Oriente, e dall'altro la scarsezza della popolazione di Acri che

ne abitava uno dei punti; dobbiam conchiudere che deserto, e non altro che deserto era quella vasta estensione di terre che da Acri si stende a Corigliano per la lunghezza di circa 40 chilometri; dove adesso sono disseminati i ridenti villaggi albanesi (1).
 Ora che quelle terre demaniali hanno acquistato un valore che non aveano per la popolazione che andò ad abitarla, Acri dice ai Comuni albanesi: voi siete sopravvenuti, come pretendete dritti sul territorio che era già mio? Ma in quei tempi che a quelle terre mancava il valore, perchè vi mancava l'uomo, essi non potevano tenere questo linguaggio; e i figli

(1) E anche a noi della tarda età parlano ancora le mute vestigia di quella deserta natura e selvaggia di questi luoghi; e ci risuonano ancora alle orecchie i racconti, coi quali la tradizione riscaldava a noi fanciulletti la fantasia, delle fiere selvatiche che popolavano questi luoghi; i primi ospiti che trovarono gli albanesi; e degli anacoreti che qui ricoverati dal mondo, in mezzo a quelle aveano dormito sonni tranquilli; o sotto la famosa vecchia quercia, che ammirammo anche noi giovinetti chiusi nel Collegio di S. Adriano, un tempo Eremo da Basiliani; la quale, ritta sotto il monte Santo rimpetto a quell' Eremo e già denudata di rami, attirava per la grandezza gli sguardi di chiunque traeva al pio luogo; e che tuttavia sarebbe riguardata come una veneranda reliquia di altre età, se il caso di un incendio non avesse fatto ciò che l'uomo non osava; o sotto il magnifico olivo selvatico che vive ancora, testimonio di altri secoli, a circondar di sue braccia e protegger di sua ombra pacifica l'antichissimo Eremo di S. Cosmo, ora luogo di riverente pellegrinaggio poi paesi dintorno; o nel luogo dove pregava S. Nilo, del cui santuario, nelle nostre passeggiate alla via di S.^a Sofia, vedevamo noi collegiali i ruderi ancora superstitti; e riverenti baciavamo la pietra dove il santo avea posato il capo!

Il Floro oltre di quello di S. Adriano e dell'altro di S. Cosmo, divenuto conservatorio di donne a' suoi tempi, ricorda altri settè cenobii di Basiliani in questi luoghi, tra i quali S. Angiolo sul monte rimpetto a S. Adriano, S. Onofrio, S. Giosafatte etc.

dei Japigi, se potessimo seguire le induzioni del frate storico su l'origine di Acri, hanno dovuto stendere con gioia la mano ai figli d'Epiro che venivano a popolare i deserti e le loro terre; essendo che l'uomo e non la terra si cercava di quei tempi.

E a darne una pruova, risulta da atti antichi che i cittadini di S. Demetrio erano allettati di quei tempi ad occupar le terre della Badia di S. Adriano, concedendosi loro da questa gratis il terreno per case non solo, ma per orti ancora; non che una tenuta di mille moggia di terreno, quasi gratuitamente, per farvi difesa per gli animali, col mitissimo canone di pochi tumoli di grano annui. E sappiamo di una lite strepitosa sostenuta da quei di S. Demetrio istesso nel S. R. Consiglio colla Badia S. Adriano, che pretendeva impedirli di coltivare nelle terre degli esteri Baroni di Tarsia ed altri, asserendosi contrario alle convenzioni stipulate; lite composta poi col Commend. Sisarra col pagamento di parecchie migliaia (1)!

E quindi richiamando a mente l'assioma economico che la popolazione è il primo fattore della ricchezza, non sapremmo di Acri e dei Comuni albanesi distinguere; da parte di chi de'due veniva il maggior

(1) Rileviamo questo fatto da una eloquente Difesa pubblicata il 1768 per D. Nicola Orazio Lopez contro la Badia e pervenuta sino a noi; scritta dal D. Aless: Marini di S. Demetrio; uomo di cui, a giudicarlo da quello scritto solamente, potrebbe compiacersi la casa de' Marini suoi discendenti.

E nelle capitolazioni dogli Albanesi di S. Demetrio colla Badia, del 1741, leggiamo tra gli altri articoli « *Item si edificaverint vineas. . . teneantur solvere annuatim grana quinque pro qualibet tumolata. Item quod possint facere hortos cum herbis comestibilibus sine solutione aliqua etc.*

beneficio, se da chi concedeva la terra ad abitarla, quando la concessione fosse dipesa dallo stesso Acri; o da chi veniva ad abitarvi e coltivare. Diremo che si parrebbero; perchè non è possibile misurare con cifra la estensione e la portata dei due beneficii. Certo che le due popolazioni, affratellandosi, come fecero ed associandosi, poterono progredire con aiuto scambievole; certo che nel fatto in quei primi tempi i casali albanesi, prima di elevarsi ad università, che non avvenne se non col progresso del tempo, dovettero far parte anche di quella di Acri.

E di questi primi vincoli e di questa unione si ricordano molti documenti; come tra gli altri alcuni antichi conti degli Erarii di Acri nei quali s'introitavano le rendite di detti casali; la costumanza rimasta fino all'abolizione della feudalità, che il mastro giurato di Acri inalberava nelle fiere, che si teneano nei casali, la bandiera collo stemma di casa Bisignano, la quale ne dava il permesso etc. etc.

Ed ora sopravvive come pruova il fatto delle intime relazioni e indissolubili che legano tuttora i casali alla madre patria; la quale con essi esercita tutto il suo minuto commercio interno; e sono gli uni col'altra in relazioni tali da non poter far senza di quelle; perchè ne ritraggono vicendevolmente tutta la loro forza e rigoglio di vita (1).

Ma senza più vagare in queste premesse, per quanto vere possano essere, proviamo il nostro assunto sulla base di titoli legali, autentici. Consultiamo la Platea di S. Lavallo fatta il 1544, quella

(1) Può leggersi quello ce diciamo al proposito nella descrizione che daremo in fine di Acri e Casali.

che servì di base ai giudicati della Commissione feudale. Se quel titolo attribuisce dritti di cittadinanza agli albanesi nel territorio di Acri, è vano il ricercare se glieli accorda il Comune di Acri o glieli abbia accordati, come abbiamo cercato di provare.

Or in quella Platea appunto i Casali Albanesi sono riportati dentro il perimetro del feudo e territorio di Acri. Difatti, i punti indicati in essa come termini del feudo, e per citarne alcuni i *Piedi di Venosa*, *Purchium S. Georgi*, *Purchium Vallis de Palmæ*, *Timpa de Corvo*, *Flumen Muxoliti*, *Aqua de Mortilla*, *Aqua de Galatrella etc.* comprendono i territorii di questi casali Albanesi come un tutto con quello di Acri. Noi riporteremo in fine di questo scritto la descrizione dei confini del feudo e territorio di Acri fatta da S. Lavallo, che è documento vitale per la presente causa; e dalla lettura di essa risulterà più evidente quanto da noi si afferma.

Quei di Acri non potrebbero mettere in dubbio questa verità di prima evidenza, che cade sotto i sensi. Ma perchè qualche volta, nelle diverse dispute avute sull'oggetto con Acri, ci si è fatta qualche obbiezione, anche su questo, come in altro, si vogliono chiarire tutte le obbiezioni possibili sul proposito, comunque paradossi manifesti; essendo che questo fatto determina tutta la natura e la estensione dei dritti dei casali Albanesi e della promiscuità che vantano sui demanii di Acri: che è tutto l'oggetto della presente contesa.

Si è detto tra l'altro dalla parte avversa; che i Comuni Albanesi hanno i loro territorii nelle terre ecclesiastiche della Badia del Patire o del Collegio di S. Adriano, per dedurne, che la promiscuità loro con Acri, di cui appresso dovremo parlare, non è pro-

miscuità serbata da cittadini dello stesso feudo e territorio, che vi vantano dritti eguali e aventi origine da uno stesso principio.

Qui noi potremmo semplicemente rispondere, a troncare ogni disputa, che sarebbe in ogni tempo verificabile colla Platea di Sebast. Lavallo se i suddetti Casali siano, o no, nell'ex feudo, secondo i confini in essa descritti; e la Platea suddetta è titolo tale da imporre silenzio, perchè autentico; e di esso ha fatto anche base la Sent. resa per Acri dalla Commiss: Feud:

L'esser comprese delle terre ecclesiastiche nei loro territorii attuali non li esclude dal far parte dell'ex feudo ancora e territorio di Acri. Queste stesse terre ecclesiastiche possono far parte dello stesso feudo, od esser semplicemente comprese in quello; e possono bene ancora queste terre ecclesiastiche essere un aggregato al territorio feudale di Acri, senza che però cessi d'esser vero il principio da noi posto.

Inoltre questa stessa Platea ci dispenserebbe dal ricercare se i sud: Comuni siano compresi dentro i limiti del feudo ivi descritti; perchè espressamente in altro luogo li dice siti nel Territorio di Acri e Casali di questa, là dove parlando di questi Comuni albanesi soggiunge; *et aliorum Casalium existentium in territorio diete terre Acrij.*

Poi diciamo; ma il principio da noi posto, risulta anche da altri titoli, risulta dalle confessioni di Acri stesso.

Da altri titoli; perchè la Commissione feudale non dichiarò con Sentenza di 21 maggio 1810, resa tra S. Giorgio, il Principe di Bisignano e il Commendatario della Badia, il territorio di S. Giorgio parte Badiale,

e parte feudale faciente parte di quello di Acri, là dove dispose» *competere al Principe di Bisignano il dritto di terraggiare nel territorio di S. Giorgio a ragione non maggiore di decima sulle sole terre dichiarate feudali del territorio di Acri, colla Sentenza resa fra quest'ultimo e lo stesso Principe?* Forse negano gli Acresi che per una parte qualunque almeno gli albanesi sieno nell'ex feudo e territorio loro, quando dicono di aver assegnato a S. Giorgio la quota sul demanio feudale Gravettone per questo, e che ne è in possesso, come appresso si dirà?

Ma a farla breve, risulta, dicevamo, dalle stesse confessioni degli avversarii i quali non lo negano per uno dei tre Comuni Albanesi almeno: Vaccarizzo; e non hanno mai potuto sostenere che questo Comune, di cui faceva parte un tempo anche S. Cosmo (1),

(1) S. Cosmo e Vaccarizzo anticamente facevano un solo villaggio sul luogo ora detto *la Porta*. Rilevasi dalla Platea de' beni della Badia di S. Adriano, fatta per N. Rende di Corigliano, l'anno 1755, ove leggiamo tra l'altro queste parole: *s'incontra un valloncello, quale passato incontra la via antica che conduce a S. Cosmo vecchio, anzi Vaccarizzo vecchio, e così seguendo va dopo certo cammino alla via grande che da Vaccarizzo mena ad Acri, verso basso poi verso il fiume Venosa.*

Se ne ha pure altro documento in una deposizione di Michelangelo Busa Belzebucco di S. Cosmo, registrata fra gli atti di N. Cassiano Salomone di Vaccarizzo, ove leggiamo: *li nostri antecessori sono situati sopra, uniti con quelli di Baccarizzo, si tartennero circa venti anni, poi divisi circa l'anno 1509, si situorno in questo luogo; però per circa anni 15 si tartennero attorno la Chiesa di S. Cosmo e Damiano, che era Ospizio di frati Francescani, che dai naturali ne furono discacciati. La fabbrica della chiesa è antichissima; perchè fin dal 1100 è stata abitata da donne ritirate all'uso antico, che si ritiravano uomini e donne nel deserto;*

non sia tutto dentro l'ex feudo e territorio di Acri; perchè questo Comune non ebbe mai aggregato (fortunatamente per questa dimostrazione) al suo territorio terre ecclesiastiche che dessero luogo anche a semplici appicchi. Onde nello stato discusso del Reggente Tappia, leggesi al Vol: 26, N. 25, come dall'Estratto citato sopra, *detta università non tiene esiggenza nè territorio proprio, per esserne del patrimonio di Acri etc.*

Ora, se la presente controversia, la promiscuità in quistione è nna per tutti e tre i Comuni, come vedremo, e non si può scindere; ci contentiamo noi per la causa presente che gli avversarii confessino essi stessi che il principio da noi stabilito sia vero, fosse anche per un solo dei tre Comuni; e sia Vaccarizzo; perchè basti al nostro scopo, e potessimo procedere

perchè questi parti erano tutti boschi inabitati, come era S. Elia, S. Adriano, S. Biase e altri ritiri etc.

Questi due villaggi, dopo la separazione avvenuta, sono ora situati a sì poca distanza l'uno dall'altro da poter scambiarsi l'esercizio delle professioni e delle arti, più abbondanti in Vaccarizzo di maggior popolazione, e la piazza dei commestibili dell'uno servire ai consumatori dell'altro. Possono così dividersi le gioie, porgersi a vicenda i conforti nel dolore, accorrere nei momenti del pericolo l'uno alla difesa dell'altro, al segnale di un tocco di campana o di una fucilata: reciprocanza di doveri che va osservata ad antico fra i due vicini. Però siti in due colli rimpetto l'uno all'altro e separati da burrone altissimo, immenso, non si accede dall'uno all'altro che alternando una discesa e una salita; e precipitando quasi nell'una e arrampicandosi nell'altra.

I due villaggi tendono ora alla primitiva unione, per mezzo di quel vincolo con cui la civiltà e il progresso uniscono le nazioni e le città più lontane; per mezzo della strada consortile di esclusivo interesse dei

spediti alle conseguenze che dal principio scaturiscono, senza dover arrestarci a pruove e dispute su fatti di prima evidenza.

O si dirà che agli abitanti di una parte, cioè a quei di Aciri, competano dei dritti che a quelli di un'altra, cioè agli albanesi, negar si debbano? Ma queste ipotesi sono assurde.

Nè potrebbe il Com: di Aciri infirmare la forza di titoli solenni, quale è quello della reintegrazione fatta da Lavallo colla citata Platea, nella quale descrive come unico ed indiviso il territorio e feudo di Aciri; o negare una legge che proibiva la dismembrazione

due Comuni, progettata già fra essi, la quale dovrà ricongiungerli e metterli in grado di potere incontrarsi e stringersi la mano nelle passeggiate vespertine a diporto, di uso. La diversità della natura dei prodotti dei due territorii ed altre, che andremo notando nello stato di questi due Comuni nella breve descrizione dei villaggi Albanesi in fine dello scritte, oltre delle ragioni di vicinanza, rendono più utile, anzi urgente quella unione nel comune interesse; perchè dal contrasto e dall'unione di forze diverse si costituisce appunto l'armonia della vita.

Noi abbiamo fede nei buoni patrioti, (e ne contiamo moltissimi, a nostro onore, fra gli abitanti dell'uno e dell'altro) i quali vorranno spingere con celerità opera di tanto interesse, la quale segnerà un'era nuova nella nostra vita municipale, che ricorderà il loro nome ai nostri figli.

Si; essi mentre batte loro il cuore alle forti aspirazioni per la grande patria comune Italia nostra, hanno a cuore il Municipio; nè disdegnano le piccole glorie e virtù Municipali ancora; ricordando come queste precedano, almeno in ordine di tempo, alle politiche e ne sono condizione, a quel modo che le virtù domestiche vanno innanzi alle Municipali.

Il Sindaco di S. Cosmo, S. Aless: Mauro, uno dei fautori di questo progetto, che ai meriti politici suoi e della famiglia unisce così bene i municipali nella nuova qualità di Sind: è uno fra i moltissimi esempi che ne potremmo addurre fra noi.

dei feudi, come tra l'altro può rilevarsi dalla *Pragmatica così detta de' 9 capi*, che è la *Pragmatica 4 de Feudis*, la quale inibiva persino ai vice Re di assentire alla divisione dei feudi; divieto fatto assoluto da Carlo V a 16 marzo 1531, proibendoli di prestar assenso anche alle obbligazioni semplici.

Nella stessa Platea poi come non si fa distinzione di parti del feudo, descritto unico ed indiviso secondo la citata confinazione, non si fa nemmeno distinzione alcuna fra gli abitanti di una parte e dell'altra. *Illustrissimus Princeps tenet et possidet Terram Acrij in aliquibus partibus parietibus circumdatam cum aliquibus casalibus*, che sono appresso nominati, e tra quali S. Cosmo, Vaccarizzo e S. Giorgio. Ora svolgendo quelle parole e spiegando la voce *terra*, giusta il significato che le dà il Capobianco nella citata opera; dove dice che *terra in regno stat ut genus civitatis, ac etiam multa oppida et casalia comprehendens, sive muris cincta, sive non* (Frecc: 2. Auth. N. 25) scorgesi chiaro, che secondo quella Platea Acri è considerato come un unico corpo con i suoi casali.

Non abbiamo ora noi bisogno di dedurre le conseguenze che nascono del fatto dell'essere i tre Comuni Albanesi suddetti siti al pari di quello di Acri e compresi, giusta la Platea, nel perimetro del territorio e feudo di questo nome. Potremmo all'uopo ricordare quanto dice sul proposito il citato Capobianco rispondendo al quesito seguente: *si quis habitationis causa ad baronis terram se conferat, an istis privilegiis gaudeat*; dove dimostra, che il solo fatto dell'abitare nel feudo conferisce i dritti agli usi civili, senza bisogno di speciale autorizzazione o concessione.

Ma senza ricorrere a citazioni ed investigazioni, di-

ciamo semplicemente che, se il fatto di trovarsi l'Università di Acri sita nel perimetro del feudo e territorio dello stesso nome le conferisce de' dritti su quello, lo stesso fatto verificato pe' comuni Albanesi deve conferire a questi i dritti medesimi; se poi quel fatto non origina dritto per i Comuni Albanesi e non lo dovrà nemmeno fare per Acri. O forse vorrà dirsi che il medesimo fatto costituirebbe un dritto solo per i cittadini di Acri, perchè stabiliti anteriormente agli Albanesi, sopravvenuti qualche tempo dopo! Non varrebbe la pena di confutare questa ipotesi, sebbene fosse una delle ragioni obbiettate qualche volta dagli avversarii; perchè simile a quella di chi dicesse che i dritti alla successione paterna di quattro figli, nati certo in epoche diverse, dritti che hanno radice in un unico fatto, dovessero andare poi soggetti a distinzione secondo il tempo della nascita, dando una preferenza a' primi nati sopra gli altri!

IV. CONCESSIONI DEL BARONE

Vediamo ora se, in quanto questi dritti su'demanii dipendono da concessioni speciali del Barone, possano que'di Acri vantare maggiori titoli degli Albanesi. Ricordiamo al proposito un altro fatto storico che mette piena luce alla quistione.

Morto Scanderbek e oppressa la patria, gli Albanesi nel 1466 esularono nel regno di Napoli sotto la condotta di Giovanni suo figlio con la sorella Irene, sbarcando nelle Puglie, ove Giovanni prese possesso de' feudi donati a suo padre da Ferdinando per i benefizii ricevuti. La storia ci dice che, quattro anni dopo la Principessa Irene si sposò al Principe di Bisignano,

signore di molti feudi nelle Calabrie, e tra gli altri, di quelli di Altomonte e di Acri. Molte famiglie la seguirono ne' novelli stati; e fondarono tra gli altri i villaggi di Acquaforsosa, Lungro e Firmo in quel di Altomonte; S. Cosmo, Vaccarizzo, S. Giorgio in quel di Acri (1). Poi sopraggiunsero anche altre famiglie Albanesi della Città di Carone, caduta anche essa in mano de' Turchi, ed accrebbero il numero de' primi.

Nella penuria de' documenti distrutti dal tempo, non abbiamo tutte le capitolazioni stipulate dagli Albanesi col Principe. Si ha solamente da noi copia di un Istrumento di capitolazioni del 1530 stipulato fra il Principe e gli Albanesi di S.^a Sofia, Casale di Bisignano, che con altro istrumento per N. G. Ant.^o Angricoris di Napoli il Principe poscia donò a Mons: Arcello Vescovo di Bisignano; che daremo in nota; non che uno istrumento di concessioni fatte dal Principe istesso ai Naturali di S. Giorgio, delle quali riporteremo un sunto nelle corso di questo scritto. Sappiamo che Vaccarizzo nel 1615 fece anche delle Capitolazioni col Principe, ma finora sono riuscite vane per queste le nostre ricerche. Ma ci è pervenuto ancora un altro documento, e autentico, quello delle concessioni che il Principe di Bisignano e la Principessa

(1) Non sappiamo che fondamento e quanto di vero avesse la notizia, che leggiamo in alcune antiche carte di famiglia, dove troviamo scritte queste precise parole: che, cioè, *Giov: Scanderbegh conservò a sè dipendenti gli Albanesi di S. Demetrio e Macchia* (che dalle Puglie, ove erano sbarcati con lui, vennero a fondare i due villaggi di questo nome nelle terre di S. Adriano in Calabria) *come da documenti che si conservano nel G. archivio.*

Erina nel 1497 fanno agli Albanesi di Firmo e Lungro di pascere e legnare anche ne'demanii dell'altro feudo di Saracena, appartenente allo stesso Principe di Bisignano e limitrofo a quello di Altomonte, in cui si erano stanziati quei di Firmo, come i nostri in quel di Acri. Noi riportiamo qui in nota questo documento prezioso, il quale fa rilevare quanto dalla casa Bisignano venivano favoriti gli Albanesi qui venuti sotto i suoi auspicii, da concedere ed estendere i loro dritti anche su altri feudi, oltre di quelli su' quali erano siti (1).

(1) Ecco il tenore del documento delle concessioni accordate agli Albanesi di Firmo, di cui diamo i brani principali.

Exponitur ac humiliter supplicatur ad pedes sereniss. Princ: Bisini: da parte delli frati de S. Domenico di Altomonte, come è andato Joanne de Diano della Saracena allo Casale delli Albanisi di Firmo, et de fatto have fatta la executione ad certe case di ditti Albanisi con dire che quello terreno duve habitano ditti Albanisi este terreno soij, et questo non è vero perchè è de la ecclesia, quale have molto tempo; dunde supplicano alla V.^o S. che se digni fare uno comandamento a d.^o Joanne de Diano chi debba restituire ditta executione alli loru Albanisi, et si causa ovvero ragione have allo d.^o Casale debbea venire alla V.^o S.^o et non de fatto debbea andare fare sequitione alli ditti Albanisi. Item anpplicano ditti fratri chi V.^o S.^o debbea fare franchi ditti Albanisi de Firmo de lo terreno de la Saracena, et gaudere tutte le franchizze chi gaudeno l' Albanisi de l' Ungro etc.

Segue indi l' ordinativo del Principe di Bisignano, diretto al Capitano e Camberlingo della Saracena, di costringere d.^o Joanne de Diano restituire alli Albanisi l' esecutione che havessi fatta, et si havessi ragione contro di loro debbia havere ricorso alle Off: di Altomonte, che li farà justitia spedita etc. Poi concede facoltà ai medesimi d' usare in lo terreno delle Saracena quelle prerogative, immunità ed esentioni che ne gaudeno li Albanisi commoranti in lo Casale dell' Ungro, etc. Datum in Civ. S. Marci

Ma non poteva essere diversamente, nè dovremmo aver bisogno d'invocare documenti. E soggiungiamo pure che gli Albanesi non hanno avute concessioni scritte e fatte formali stipulazioni con la Casa Bisignano, che nei tempi posteriori alla loro venuta; e quando occorre loro valersi delle concessioni scritte contro i terzi e le molestie che potevano essere inferite a' medesimi da esteri baroni od università; non già perchè fosse occorso loro garantirsi con patti scritti con la Famiglia che li proteggeva.

XXII settembre 1497. Segue la notifica fatta al Sindaco di Saracena che riceve l'ordinativo *supra caput, paratus obbedire.*

Viene poscia l'ordinativo della Principessa così concepito.

Principissa Bisiniani, Ducissa S. Marci. Perchè l' Illustrissimo Sig. Principe nro Col. marito, come appare per lo retroscritto mandato, volo et comanda che l' Albanisi di Firmo usino lo terreno della Saracena così come l' usano et gaudeno li Albanisi dell' Ungro, però super his debita provisione quesita, volemo et comandamo ad vui Cap., Camberlingo et Bagliivi nostri della Saracena, et ad omne altro nro: off: a che la pnte spetterà, che permettano che ditti Albanisi di Firmo possano usare et gaudere lo d.º terreno, quello così et eo modo come usano et gaudeno li Albanisi dell' Ungro, iusta la forma, continenza et tenore del retroscr. Comandam.º; non facendo il contrario se havevi cara nra gratia et pena di onze XXV desiderate evitare. . . . in Civitate nra Cassani. XII novembre 1497 etc.

Le Capitolazioni degli Albanesi di S.^a Sofia col Principe sono queste.

Petrus Antonius de S. Severino Princ: Bisin: etc. Pro parte Unit: et hominum Albanens: Casalis S.^a Sofiæ, et Bedelati de pertinentiis civitatis nostræ Bisiniani, fuerunt presentata nobis infrascripta capitula continentia infrascriptas gratias, quæ decretari fecimus, prout in fine uniuscujusque ipsorum decretorum apparet, quorum capitulorum tenor est talis.

Sono molto opportune sul proposito le osservazioni che fa il Decorionato di Vaccarizzo, col suo verbale di agosto 1858 con cui fa'istanza per la rivendica dei suoi dritti presso l'Intendente d'allora; e vogliamo trascriverle, perchè parlano per noi.

« Non si può dubitare del favore accordato a questi sventurati guerrieri di Scanderbek dal generoso Principe di Bisignano D. Pietro Sanseverino tanto per propria magnanimità, e tanto in grazia della sua Consorte; la quale essendo pur essa Albanese, del sangue di Scanderbek, non poteva

In primis V.^o S.^o Illma: si degni concedergli che i loro seminati, che faranno nelle terre della Principal Corte, si provvedano per due uomini Italiani con giuramento, e secondo la provvidenza di quelli debbiano pagare. Placet. II. Che possano lavorare e fur maggesi nelle terre della principal Corte, siccome sono stati soliti fare negli anni e tempi passati. Pla: III. Item che V.^o S.^o Illma: si degni concedergli, che per le vigne e pastini, quali fatti anno, e che di nuovo facessero, che siano tenuti pagare alla Principal Corte a tempo carlino uno per tumolata di vigna fruttante, e mentre non frutta non paghi niente. Pla: IV. It: che dei bestiami loro caprini, e pecorini, siano tenuti pagare sino grano uno per testa, e dei porci grana due per testa, e che gli allievi non paghino niente. Pla: V. It: petono che quando alcuno di detto Casale si volesse partire da detto Casale per qualche causa, che quello tale possa vendere a suo piacere la casa, vigna, e maggesi; che avesse fatto in detto Casale o suo distretto, liberamente e senza impedimento alcuno, con quella ragione che ha di rendita, o censo la principal Corte. Pla: dumodo propter delictum non discedat, quo casu jura nostræ curiæ reservamus. VI. It: supplicano, che non siano tenuti pagare per i focolari alla principal Corte, eccetto carlini cinque per foco. Pla: VII. It: supplicano, che detto Casale, ed uomini di esso non siano tenuti a contribuire ai pagamenti che venissero alla città di Bisignano. Pla: VIII. It: supplicano che il Prete, il Camberlengo, ed il Vaglivo, quali saranno anno quolibet in detto Casale, siano franchi ed esenti da loro fuochi. Pla: IX. It: supplicano, perchè si degni concedergli, che gli ufficiali che sa-

« non adoperarsi a pro dei profughi suoi infelici con-
 « cittadini e compagni d' arme dell' invitto suo avolo;
 « ma doveva invece per ogni riguardo la sua effica-
 « ce intercessione presso l' illustre sposo a favore di
 « essi. Se il Principe permise dunque a quegli Esuli
 « di fondare Vaccarizzo nel territorio Acrese, che
 « era di sua giurisdizione feudale, avvi a presumere
 « fondatamente che non li abbia abbandonati alla
 « ventura in preda di ogni sorta di privazioni; per-
 « chè avrebbe accordato a loro una accoglienza in-
 « sidiosa ed operato contro la propria generosità,
 « un favore illusorio che sarebbe riuscito fatale agli
 « ospiti stessi; ed i luoghi di asilo si sarebbero ben

ranno protempore in detto Casale, non possano contro gli uomini di detto Casale per qualsivoglia delitto procedere ex officio, ma solum a querela della parte offesa. Pla: reservatis casibus, in quibus venit imponenda poena mortis civilis, vel naturalis, vel incisionis membri. X. It: che possano rimettere e pentire tutte le accuse e querele, che ci facessero contro gli uomini di detto Casale, quali pentimenti si debbono admittere secondo si admittono ai cittadini di Bisignano per qualsivoglia causa, o delitto, e che possano godere tutti i privilegi che godono i naturali di Bisignano. Pla: XI. It: supplicano, attesochè vogliono tenere una difesa nominata Gaudio, che è innanzi il Casale, per gli erbaggi di loro bestie, per la quale pagano docati tre l' anno; che V.^a S.^a Il.^a gli conceda detta difesa, essendo della principal Corte, per il prezzo predetto, che altrimenti non avendo detta difesa non possono abitare in detto Casale. Pla: XII. It: supplicano, che le dogane che si fanno dai forestieri in detto Casale, sieno del Camberlengo del Casale, e no paghi alla principal Corte carlini cinque Pla: XIII. It: che possano eleggere e mettere anno per per anno il Camberlengo, siccome è solito. Pla: XIV. It: supplicano che in detto Casale non si numerino per cittadini nazione Italiana, ed altra ad abitare in detto Casale, ma gli Albanesi forestieri sotto

« tosto convertiti per essi in vasti sepolcri. V'è quin-
 « di ragion di credere per contrario che, mosso il
 « Principe dalla mira d'ingentilire queste contrade
 « in quell'età inospite e selvosa, abbia concesso
 « alla nuova colonia pascoli e combustibili, ed ogni
 « altro elemento d'industria, di prosperità, d'incre-
 « mento, ne' suoi demanii feudali Acresi, rendendo
 « comuni quei territorii tra gli antichi e i nuovi vas-
 « salli; tantopiù che in quell'epoca era Acri anch'es-
 « so un villaggio poco dissimile dalle nuove colonie
 « che su questo colle si fondavano; e riducevasi al
 « quartiere appellato *Padia* ed a qualche altro pic-
 « colo quartiere, che giusta la tradizione non oltra-
 « passava due o tre mila abitanti. »

loro parere di quattro principali di detto Casale, attesocchè non cono-
 scono i buoni ed i tristi. Pla: XV. It: supplicano V.^o S.^o Ill.^o che fac-
 cia far lor pagare per ragione di pigione, così come pagano i cittadini
 di Bisignano. Pla: XVI. It: che i bestiami loro godino tutto quello, che
 godono i bestiami dei cittadini di Bisignano. Pla: quando seruetur soli-
 tum, et consueta, prout hujusque gaudere soliti sunt homines dicti Ca-
 salis. . . . etc.

*Petierunt praeterea Albanenses ipsi, capitula ipsa in privilegi forma
 redigi facere valere ad futuram ipsorum observantiam. Nos autem ipso-
 rum supplicationibus inclinati, quandoquidem universitas, et homines ipsi
 ita de nobis promerentur, quacumque gratia nobis digni existunt, tenore
 praesentium de certa nostra scientia ipsis Albanensibus per se hereditibus,
 et successoribus in perpetuum capitula ipsa tenere ipsarum decretationum
 concedimus, et gratiose dargimur etc.*

*In quorum fidei testimonium, et cautelam has praesenti privilegi lite-
 ras fieri fecimus cum subscriptione nostrae propriae manus et nostro ma-
 gno et pendenti sugillo munitas et roboratas, permansuras praesentari sin-
 gulis civibus. Datum in nostra terra Merani 1^o mens: aug: 1530, Index etc.*

Noi potremmo qui metter fine e bene invocare quella nota Regola di dritto: *præsumptioni locus est, cum veritas alio modo investigari non potest* (arg. ex. Leg. 75, ff. de Leg. et fideicom., 3). Ma non isfuggiamo la dimostrazione diretta; e se siamo ricorsi a queste induzioni desunte dalla storia, non l'abbiamo fatto per dispensarci dall'obbligo di esibire, in mancanza di capitazioni, altri titoli solenni delle concessioni che diciam fatte dall'ex-Barone di Acri agli Albanesi.

Consultiamo all' uopo la stessa Platea di Lavalley; in essa sta consacrato il dritto agli Albanesi accordato di far tugurii, contro l'obbligo della prestazione al Principe di grani 30 per ciascuno. *Ab Albanensibus et quibuscumque aliis qui reperiuntur de mense augusti habitare in dietis casalibus Sancti Dimitrii, Sancti Cosmæ, Schifi, Macchiae, et Sancti Georgii habet et exigat dictus. Il: Princeps et ejus Curia pro quolibet paleario annuatim tarenum unum et grana decem.*

Inoltre, dal Comune di S. Giorgio si ha, come si è detto, Istrumento del 23 Magg: 1623, redatto in S. Giorgio per N. Parisio De Risi, estratto per N. Giordano Domenico di Saponara; mediante il quale Pirro Bernaudo, Agente del Principe di Bisignano, conveniva col Com: di S. Giorgio; facendo a quest'ultimo pagare al Principe in agosto di quell'annq ducati 200, e ciò, *in conferma ed ampliazione di quegli usi civici di pascolare, e legnare sopra il territorio di Acri.* Eccone le precise parole: *concede e da autorità alli cittadini ed uomini di S. Giorgio, che da oggi in avanti ed in perpetuo gli sia lecito di possere legnare e pascolare i loro animali in tutto e da per tutto il territorio della predetta terra di Acri conforme è stato solito per lo passato, in conformità dell'an-*

*lica Platea ed antico solito del predetto Casale di
« possere legnare e pascolare etc. »*

Se si volesse mettere in dubbio l'autenticità di questo titolo, verrebbe in soccorso la Platea di Lavallo, della cui validità non è permesso dubitare; e la quale conferma quanto leggesi in quell'Istrumento, che può riguardarsi come una dichiarazione, o un commento dell'art. seguente d'essa Platea che andiamo a citare: *A Casale sancti Georgii exigit dictus Baiulus terræ Acri annuos ducatos sex, tumulum unum fabarum, pesam unam lini, et unum hoedum pro fida animalium ipsorum etc.*

E anche in una particola del Catasto di S. Giorgio del 1743 si osserva, fra le partite di esito, segnata a favore della Principal Camera di Acri la somma annua di D. 12, e grani 60 *per fida nella montagna*; la stessa prestazione di quell'art.^o della Platea e di quell'Istrumento, colle variazioni che vi portò il tempo e i contratti posteriori.

Può inoltre riscontrarsi anche il seguente articolo della Platea che riguarda Vaccarizzo. *Habet intra dictum territorium casale abitato nominatum Baccarizzo, in quo habet omnimodam jurisdictionem Civilem, Criminalem et mixtam, cognoscendi de omnibus et quibuscumque causis principalibus, primis et secundis appellationis; Criminale seu maiestatis in primo capite tantum excepto, prout in territorio dictæ Terræ, ut supra, una cum jus exigendi a quolibet paleari annis singulis carolenos quinque, jus decimarum, censuum et terragiorum, et omnia alia jura prout in dicto territorio Acrii.*

• Queste prestazioni che il Principe esigeva non dovevano corrispondere ad altrettanti dritti dal Principe

concessi, e de' quali godevano ed erano in possesso gli Albanesi di questi Casali (1)?

V. IL FATTO DELL' ESERCIZIO DEGLI USI

Ma se abbiamo provato il dritto dei Comuni Albanesi agli usi sui demanii di Acri, discendiamo ora a vedere se hanno essi mai concretato il dritto nel fatto coll' esercizio effettivo degli usi medesimi; costituendo nella materia il fatto istesso a sua volta un altro fondamento del dritto, e divenendo a vicenda causa ed effetto di dritti.

(1) Se in questa esuberanza di pruove avessimo bisogno di altre, faremmo notare i vincoli comuni di dipendenza, che legavano sotto altri rispetti all' ex-Barone nello stesso modo quasi quelli di Acri e gli Albanesi e i quali suppongono dritti nei soggetti. Più per servire alla storia municipale che ci attira, per quanto i limiti di questo scritto ce lo consentono e spesso di là ancora, (lo che si perdoni all' amore delle patrie memorie) anzi che per rafforzare le pruove, vogliamo ricordare come lo stesso Barone possedea la giurisdizione civile e criminale dei tre Casali, come di Acri.

Risulta per Vaccarizzo e S. Giorgio dalla Platea, e dai diversi istrumenti di vendite col patto della ricompria fatte dallo stesso Barone della giurisdizione civile e criminale di questi Casali; l' ultimo dei quali conta la data del 31 marzo 1620; con cui mediante il prezzo di D. 6300 se ne faceva vendita a D. Giovanni Filippo Saluzzo di Corigliano. Gli altri istrumenti anteriori a questi sono; quello del 22 ottobre 1557 per N. Virgilio Carpino di Taverna, con cui questa giurisdizione veniva venduta a Francesco Interiano per ducati 2000; quello de' 14 ottobre 1583 per Not: Ott:° Capobianco di Napoli, con cui il Principe ricomprava detta giurisdizione per la cessione del jus di ricomprare avuta dal Principe D. Cesare Castriota; l' altro de' 28 giugno 1595 per Notar Cesare Benincasa di Napoli, con cui fu venduta a D. Antonio Voncia per D. 3250. Con altre

All'oggetto dobbiamo rapportarci colla mente all'epoca della vita feudale ed allo stato di civiltà di quei tempi.

Attualmente coi tempi mutati, proclamata l'uguaglianza dei cittadini e divisa e libera la proprietà, i demanii vanno a divenire, man mano che la civiltà progredisce, diremmo, un anacronismo. La scienza nuova dell'Economia già ha condannato nell'interesse dell'agricoltura la *proprietà comune* o

de' 11 ottobre 1595 per lo stesso notaro fu venduta a Marcello Aloisia per D. 4100; e a 25 giugno 1614, per Notar Vincenzo De' Troianis di Napoli, fu venduta a D. Antonio Rende, per D. 6300.

La giurisdizione civile di S. Cosmo l'avea già ceduta l'ex-Barone di Acri con altri dritti al M.^o di S. Adriano nella convenzione fatta da esso con quel Commendatario, e di 28 aprile 1517, per Notar Domenico Monaco di Terranova, mediante il rilascio dell'annuo canone d'annui tomoli cento di grano dal Principe dovuti al Monastero. La giurisdizione criminale sopra S. Cosmo era però rimasta, unita al corpo del Feudo di Acri, in potere di quell'ex-Barone.

Poi nell'anno 1597, il Principe Nicolò Berardino, detto il prodigo, volendo collocare in matrimonio sua figlia naturale D.^a Erina col Barone di S.^a Sofia, Bernardino Milizia, nei capitoli matrimoniali promise D. 6000; in conto dei quali per D. 4200 gli cedè la giurisdizione criminale di S. Cosmo ed altri casali. Morto esso Principe senza eredi legittimi gli succedè D.^a Giulia Ursino; la quale, morta anche senza discendenti, istituì erede il Re Filippo III. Questi colla transazione passata fra lui e D. Luigi Sanseverino, gli cedè coll'eredità tutta la Terra di Acri, Grandato ed altre prerogative, non ritenendo il Re altro della vendita che il prezzo di D. 4000 pervenutogli dalla Città di S. Marco. Il novello Barone nel 1634 mosse giudizio contro D.^a Vittoria Milizia, figlia di D.^a Erina, e D. Antonio Castriotta suo marito; presentando istanza nella Regia Camera

il *Demanio*, come la *mano morta*. Mille scrittori, tra gli altri il *Massei sui Comunali*, hanno dimostrato tutto il male proveniente all'agricoltura da questa specie di proprietà, ch'è il *Demanio Comunale*, in questo modo definito dal più grande Economista dei nostri tempi, il *Boccardo*: (v: *Dizion. Art.º Comunaglie*)» *negazione della proprietà, che costituisce l'autorizzazione dell'imprevidenza, dell'ozio e della distruzione.*

Ma nei tempi di cui parliamo, come in generale possiamo dire anche adesso per la nostra Calabria, (perchè non sono diradate presso di noi interamente le tenebre del feudalismo e del Medio Evo, che disgraziatamente hanno tuttavia molta parte nella no-

colla quale, appoggiandosi alla transazione suddetta, invirtù della quale egli possedea la Terra di Acri *cum jure reintegrandi*, deduceva; che da quella si ritrovava separato S. Cosmo e domandava tanto in suo nome quanto in nome di detta Terra, per citare le precise parole del libello istitutivo del giudizio, in *ejus beneficium et dicti sui feudi reintegrari facere pronominata Casalia quae nulliter reperiuntur dismembrata atque divisa a dicta Terra suo capite*. Tra i principali documenti esibiti dall'attore in sostegno delle sue ragioni erano 1. Le provvisioni spedite nel 1634 perchè fossero restituite le giurisdizioni della zecca e portolania sopra S. Cosmo, come quelle ch'erano state dal Principe di Bisignano. 2. Il fatto che prima del 1597 il Governatore di Acri amministrava la giustizia in S. Cosmo ancora, come risultava da testimonii fatti esaminare dal Principe di Bisignano istesso. 3. E principalmente, a tacer degli altri documenti, la Platea della reintegra di Sebastiano Lavallo.

È degno di nota come di questa vendita della giurisdizione criminale di S. Cosmo dovevasi la stessa Università di Acri e faceva ricorso presso la G. Corte della Vicaria, deducendo; che S. Cosmo era suo Casale, e che la vendita e dismembrazione della Giurisdizione era pregiudizievole ai suoi interessi. E sulla sua istanza erano spedite provvisioni addì 22 febbraio 1693.

stra vital) il Demanio Comunale era ed è una necessità. Una popolazione non poteva allora sussistere senza di esso, o senza usi civici, da ciò detti *essenziali* dalle leggi che nell'eversione della feudalità classificarono questi usi. Pel popolo minuto il Demanio allora era tutta la proprietà; e noi possiamo anche ora osservare presso di noi la condizione infelice del popolo in quei Comuni che non hanno demanii; e ai quali le strade, il commercio e l'istruzione non hanno aperto altre sorgenti d'industria!

Questo bisogno avveravasi specialmente per le colonie venute allora di Epiro. Essi che avean lasciato di là dal mare venendo in Italia, *post infelicem victoriam Turcorum*, (per citare le loro stesse parole, quali le leggiamo in uno dei documenti più antichi che abbiamo di loro venuta; le capitolazioni colla

Per transazioni poscia seguite fra le parti contendenti, rimase anche la giurisdizione di S. Cosmo, come quella di Vaccarizzo e S. Giorgio, in potere di compratori, pel noto principio dell'antico dritto feudale che permetteva la separazione della giurisdizione dal feudatario, ricordato dal Ferrari nella opera de' feudis, dove dice: *dari posse feudum quod penes investitum sit absque jurisdictione: hæc vero apud alium feudi quoque jure, aut in supremo permaneat infeudante; vel ipsamet jurisdictione allodii qualitate ab eodem feudatario sive ab altero possideatur.*

Nei 1727 questa giurisdizione trovavasi in potere di uno dei discendenti di Scanderbek, per parte della Principessa Irene, come dal seguente autografo che si conserva da noi: « Allj nazionali miei amatissimi. » Il Sindaco e Reggimentarij di S. Cosmo - Nazionali miei amatissimi. Rin-
» grazio dell'agurio fa maco di bone festi, si ancora resto tenuto di tal
» officio, e li significo la ricevuta del castrato, solito tributo di cot.º pub-
» blico, e per fiae auguro del cielo ogni bene - Corigliano 26 Nov. 1727.
» Affi.º per giovarvi - V.º Giorgio Castriota Scand. »

Badia di S. Adriano) non avrebbero potuto vivere, non che crescere, senza demanii (1). E come abbiamo accennato nel proemio di questo scritto, la vastità dei demanii aperti ai loro usi e alla loro industria e commercio potè solo compensare in qualche modo il difetto di proprietà a quelli.

Quindi questo fatto generale che vediamo avverarsi per tutte le colonie Albanesi di Calabria; che essi godevano, cioè, di maggiori usi degli indigeni ed estesi a tutti i demanii dei Baroni vicini. E quindi è avvenuto che nella divisione dei demanii furono chiamati a partecipare simultaneamente alla quota di più demanii pel fatto di

(1) Giova, a intendere le cose dette qui, dare uno sguardo alle condizioni degli Albanesi nella loro venuta e nei tempi a quella prossimi.

L'istoria non ci ha tramandato le circostanze tutte che accompagnarono la fuga e la venuta loro qui; e neppure sapremmo precisarne la data. Potremmo dire di essi ciò che il Rodotà dice degli Albanesi tutti; che, cioè ora molti, ora pochi, ora guidati da un capitano ed ora senza guida in minor numero approdavano a questi lidi.

E ancora ricorda fra noi questo avvenimento del primo arrivo dei nostri padri in queste regioni un luogo del territorio di Rossano, là nel Jonio, dove essi sbarcati fissarono la prima dimora nelle mobili tende; e il quale perciò dai Greci, ossia Albanesi (chè così confusamente venivano allora, come tuttavia, chiamati questi nostri) prese e conserva tuttora il nome!

Non puossi leggere senza un sentimento di profondo dolore la descrizione che fa il Papa Paolo II dello stato di quei profughi dopo la disfatta, nella lettera al Duca di Borgogna, dove dice tra l'altro: *lacrymabile inspicere navigia fugentium, ad italos portus appellerò, familias quoque egentes pulsas sedibus suis, passim sedere per litora, manusque in coelum tendentes, lamentationibus suis cuncta implere etc.*

quegli usi. E vediamo Spezzano Albanese aver usato e conseguito quota sopra i demanii del feudo disabitato di S. Mauro di Corigliano, in concorrenza di Vaccarizzo, Corigliano, Terranova; sui demanii ecclesiastici di Tarsia, della mensa Arciv: di Cosenza, di Terranova; su alcuni demanii ecclesiastici di Cassano; del Coll.^o di S. Adriano ed altri. Vediamo i Casali Albanesi di Cerzeto, Cavallerizzo, Mongrassano, Cervicati far lo stesso sui demanii feudali del territorio

Ma chi vuole farsi una idea vera dello stato degli albanesi nel tempo della loro venuta e dopo, più che da quel poco che troviamo scritto nelle storie, deve rilevarlo dai documenti ufficiali, autentici, che ci rimangono; e specialmente dalle Capitolazioni fatte coi Baroni e Chiese; le quali costituivano, diremmo, il loro dritto pubblico d'allora; e a noi ora rivelano i loro bisogni e il loro stato di civiltà nella vera ingenuità sua. Più che dalle parole della lettera del Pontefice, che sentono pure di quel gonfio e manierato che fa perdere alquanto di forza alle cose che si dicono, quanta verità e quanto maggior commozione, per es., non ti si desta nell'animo alla lettura di quelle semplici parole di narrativa che precedono l'Istrumento di Capitolazioni fatto, in data de' 3 novembre 1471, dagli Albanesi di S. Demetrio colla Badia di S. Adriano; il più antico documento di loro venuta! Quanto è ricco di pensieri e fecondo quell'Istrumento! Eppure quanto poco sono questi conosciuti da quegli istessi cui più interessar dovrebbero per la loro istoria propria municipale, o che scrivono delle cose albanesi, i quali di questi dovrebbero far fondamento ai loro scritti!

Noi daremo due di siffatti documenti qui, oltre di quelli che potremo forse avere l'occasione di riportare nel prosieguo e un altro già dato più sopra. Questi due documenti presi da epoche diverse, dicono all'attento osservatore tutta la vita degli Albanesi del tempo che segna la distanza delle due date dei medesimi: che sono i primi tempi di loro venuta. E qui chiediamo scusa una volta per tutte di queste lunghe allegazioni.

di S. Marco; sui demanii della Mensa Vescovile di S. Marco istesso; su quelli de' Cisterciensi; de' Teatini etc; gli Albanesi di Lungro, Firmo, Acquaformosa sui demani feudali del Principe di Bisignano istesso in territorio di Altomonte; sui demanii dei Domenicani; sulla montagna di Saracena ed altri che lungo sarebbe enumerare. E così questi nostri, per non allungare gli esempi, usavano su tutto il territorio di Acri e su altri vicini ancora; come S. Cosmo sui demanii ecclesiastici di S. Adriano; S. Giorgio su quelli della Badia del Patire; Vaccarizzo in S. Mauro di Corigliano, come si è accennato.

storiche; le quali comunque giovino a intendere le cose dette, possono, riportate come sono in nota, trasandarsi per chi le giudicasse lunghe o estranee. Ma i nostri antichi connazionali pei quali le scriviamo, non potranno essi, no, leggere con indifferenza questi vivi avanzi e preziosi della patria istoria; e non men teneri della rivendica del demanio che di quella delle patrie memorie, vorranno, non che perdonare, saper forse grado piuttosto alle nostre pazienti fatiche che cerchiamo unire questo duplice scopo in questo scritto, per quanto ci è consentito dalla sua natura, e che *carità del natio loco stringe a raunar le frondi sparte*, come materiali che l'occasione ci offre di preparare a chi sarà chiamato a costruire l'edifizio della patria istoria.

Il primo documento, quello delle Capitolazioni di S. Demetrio dei 3 novembre 1471, è il seguente. *Ics. Maria, Demetrius, Hadr: et Natalid.*

In N. Dmni I. Ch. Amen. Anno etc. Regnante etc. Intus Ecclesiam monasteri S. Hadriani de Prov: Vallis Cratis, Nos Ioannotta Cassianus de Terranova, R. ad Cantr: Iud: per totam Prov: Cal: Andrea Deangelis de eadem terra pubb: per totum regnum Sic: citra farum, Reg: auct: Notarius et testes subscripti etc. Constituti coram nobis.

Paolo Greco de Terranova, Archimand: S. Adriani presenti uno cum fr: Iac: de Pulicastro d'Acria, fr: Basilio, fr: Nicodemo, fr: Attanasio,

Ma dalle induzioni storiche scendiamo alle prove legali. Nella citata Platea di Lavallo, la prova a cui facciamo più spesso ricorso, proibendosi la coltivazione di alcune terre del feudo senza licenza del Principe dicesi,, in quibus nec arbores incidere, de novo aperire... sine licentia præfati Illu: Principis non licebit in posterum Civibus dictarum terræ et Casalium etc. Queste parole che limitano l'esercizio degli usi per Acri e Casali ugualmente, imponendo loro delle restrizioni in una parte, non suppongono

et fræ Andrea monachis dic: monast: presentes unanimiter congregati ad sonum campanæ intus dictam Eccl: loco, et more solitis, et consuetis, ex una parte; et Dimitri de Malacasa, Petrus Brescia, Theodorus Lopes, et nonnulli alii Albanens: in d: Loco assistentes ex altera, Ipsi quidem Albanenses sicut predicatur congregati, una voce, et pari voto asseruerunt: quod propter sinistram et infelicem victoriam Turcarum expoliati et exules sunt a patriis mansionibus, et incolatus eorum propriæ Nationis, et Dei gratiæ et Inclitisi: Domin: Ferdinandi in hoc regno deducti in Prov: Vallis Cratis Calabria Cit: petierunt eorum archim: ut supra velle vitam, et incolatum eorum facere in casali, quod dicitur S. Dimitrii de tenimento, ut dicitur, dicti monasterii S. Adriani, ut liceat eisdem cum aliquibus immunitatibus, gratiis et æquitatibus necessariis in eorum vita ipsos amplectari, et caros haberi: Ipsi autes Archim: et monaci eorum petitionibus condescenderunt permanere, et christianas quoslibet in dº monast: congregare, et maxime Exules ut ne fata infelices devorentur dictos Albanens: sive Grecos cum ipsa eorum expositione exaudita, gratis susceperunt in comissos, pariterque filios, et devotos dictæ Ecclesiæ reputaverunt consentientes dictus Archim: una cum dictis monachis universaliter et acceptantes, quod dicti Albanenses seu Greci, ut nominantur sint, stent modum et incolatum eorum perpetue, et eorum familiæ, et futuri, et habitantes, et habitare volentes in dº Casali nomin: S. Dimitri. Ita quod libere, et sine aliqua contradictione, molestia, et cavillatione quacunque possint, et valeant tam presentes, quam futuri praticare et cum eorum animalibus arare, culti-

lo stesso fatto degli usi, uguale sul rimanente del feudo per 'Acri e Casali? E anche nelle deduzioni fatte dal Principe di Bisignano alla Commissione feudale, che leggonsi nella Sentenza del 29 gennaio 1810, là dove pretendeva escludere dai corpi feudali il demanio Pietra Morella, si conchiude: di proibirsi gli usi su Pietra Morella non meno ai cittadini di Acri che ai naturali delle Università promiscue: lo che dice che queste erano in possesso già di quegli usi.

vare, et seminare possint, et pascua sumere die noctumque in tenim: et Territ: d^o Monas: S. Adri: et quæcum: alia facere, et operare, tam in d^o Casali quam in tenim: et territ: d: Ecclesie quæ eis, et cuilibet ipsis necessaria sint, et essent his scriptis prius pactis conditionibus, et concordatis inter eos communiter observandis, presentibus dictis Albanensibus, et sponte volentibus, potentibus et acceptantibus: et similiter diet: Archimandrita, et monaci, ut supra consentientibus, et non contradicentibus, sic convenerunt et pacta initi per stipulationem, et legitimam concessionem in sequenti serie stipulantes. V:

In primis concessit dictus Archimandrita Albanensibus presentibus, et futuris volentibus habitare in dicto Casali, quod possint, et quilibet persona possit, valeat et deferat mansiones, et palatia eorum quilibet teneatur anno quotibet solvere d^o monastero in pecunia taxenorum unum pro quotibet foculario solvendum in festo S. Adriani, ad manus dicti Archimandrite, seu alteri sue partis. Item teneantur anno quotibet solvere decimam omnibus victualibus quæ pervenerint ex terris dicti monasterii.

Item animalia eorum possint ire libere, et pascua sumere ubique in territ: et tenim: d. monasteri, excepto in Doffensa spicarum et in Doffensa glandium S. Basilii, et foresta Castanearum.

Item concessit eis quod possint pascere cum eorum animalibus spicas marsiarum ipsarum, a quibus non possint repelli; et si animalia dicti monasterii pascere inveniantur in ipsis non possint mado aliquo ab eisdem molestari.

Item concessit eis quod possint se tenere in Curzo magno dicti monasterii

Inoltre; gli articoli della Platea istessa da noi sopra citati, della prestazione che pagavano gli Albanesi al Principe per far tugurii nel feudo, i pesi imposti nella Platea istessa, e tra l'altro a S. Giorgio, *annuos ducatos sex, tumulum unum fabarum, et pesam unam lini et haedum unum*, cui nel Catasto del 1743 corrispondeva la prestazione di D. 12, 00 annui in esso segnati a favore della Principale Camera, non dicono il fatto degli usi?

oves tricentas, et si plures invenirentur, quod teneantur solvere pro rata in dicto curso iuxta portionem ipsius. It. . . . etc. (v. n. pag: 23)

Item terras quas aperiuntur labore, et cum securis, et ignis, quod ex ipsis sint exempti a solutione aliqua per duos annos vid: maese, e maesata.

Item similiter concessit eis quod presbiteri, sive orator eorum sint franchi, seu francus, et immunis a qualibet solutione reddituum suorum; verum quod ipse archimandrita habeat ipsos confirmare, et constituere in operibus suis bonis.

Et sic his present: omnibus, et singulis, gestis habitis, et stipulatis solemniter, et legitime inter eos present: Dimitrius, et reliqui omnes Albanenses, ut supra, requisiverunt me infrascriptum notarium, una cum dicto iudice, et testibus: present: omnia, et eorum singula ad futuram memoriam, et cautelam ipsarum, et pro observatione present: Istrumentum publicum conficere debeamus etc.

Ideo ad petitionem ipsorum albanensium praesentium, et petentium ac volentium, factum et scriptum est ezinde praesens pubb: istrumentum. Presentibus pro testibus Ioannotta Cassianus, pro Iud: ad contrac: Fr. Pet: Errius Graecus de Terran: Fr. Iac: de Castrovillare, Fr. Filipp: de Gaccia de Acrio: Paulus Cassianus: Domenicus vinarum Ciriaci:

Seguono le firme del Giudice e Notaro, e i segni di croce dei testimoni, i quali tutti non sanno scrivere.

Il secondo documento è quello delle grazie (come s'intitolano) concesse a quei di S.^a Sofia dal Vesc: di Bisignano, che si leggono nell' Istrum: de' 26 settembre 1586, fatta in Bisignano, per N. Marcello Baccario. Dallo

Della stessa Platea scorgesi che i naturali di questi Comuni dentro il feudo possedevano molini e proprietà redditizie al Principe; come rilevasi anche dalla Platea del 1765 fatta da D. Giacomo Falcone. (E dei censi rispettivi ne è tuttavia in possesso, e li esige annualmente il Principe di Bisignano dai cittadini specialmente di Vaccarizzo e S. Cosmo). Leggasi lo elenco nella Platea sudetta che incomincia. *Filius Petri Tozzi Albanensis tenet molendinum in flumine dicto lo zoppo, redditum dictæ Curie tarenis duobus cum dimidio etc.*

stesso però rilevasi che queste Capitolazioni, chiamate grazie, delle quali ivi se ne dà un estratto, rimontano a data anteriore, e sono state stipulate con M. Fr. Piccolomini di Aragona. Eccole trascritte letteralmente.

Capituli di gratie, gli addimandano l'Univ: et huomini dello casale di S.^a Sofia e Pedilati al Reverendis: e Ill: D. Franc: Piccolomini d'Aragona Episcopo di Bisignano; supplicano de gratia atteso loro povertà, loro siano concesse. - In primis attesochè l'III.^o sig: Principe alli cittadini di Bisignano ha fatto gratia, che come pagavano dodici grana de capitoli per qualsivoglia accusa crimin: allo Mastrodatti per ragione di capitoli, per essere ancora essi poveri Albanesi vassalli dell'Ecc: Episcopato di V. R. S. si degni far gratia ad essi ne abbiano da pagare solum due grana per rag: di capitoli, come pagano li cittadini di Bisignano (Placet.) - Item atteso d^o H^o Sig. fa pagare alli cittadini di Bisignano solum due grana di qualsivoglia huomo, che pernottasse alla priggionia del vice - Principe, et non se pernottando non paga cosa alcuna; V. R. S. voglia ordinare che li Vicarii che sono al presente e saranno debbiano osservarle ancora ad essi Albanesi d.^a gratia, e pagare solum due grana come si paga in la corte e priggionia de lo vice Principe. Pla: - It: supplicano d: Albanesi di detto casale V. R. S. voglia ordinare alli procurat: e Vicarii, che sono e saranno in detto Episcopato che quando alcun Albanese fosse accusato di qualsiv: delitto, ancora che havess: contestata

Ma altra pruova l'abbiamo nel fatto seguente, da cui potremmo conchiudere che gli Albanesi, e senza disputa almeno quei di S. Cosmo, attualmente siano anche nel possesso di quegli usi. Imperocchè; si neghi pure agli altri due Comuni, non potrà dirsi da Acri che almeno S. Cosmo non abbia dritto sul demanio ecclesiastico S. Angelo, di pertinenza del Collegio Italo - Greco; dritto confermato dalle Capitolarioni fatte col Comm: Siscara nel 1603, dall'Ordinanza del Comm. Rip. de' 13 novembre 1811 che tien conto della quota spettante a S. Cosmo; dagli atti di esecuzione e divisione ultimamente principati e in

la lite, e la parte pentesse, detto Vicario non potesse procedere sopra tale accusa, ma quella cassare. (Pla:) praeterquam in casibus in quibus non proceditur ex officio.—Item supplicano detti Albanesi V. R. S. voglia ordinare a quelli che esigono la ragione della decima delli animali che quando la numerano lo mese di aprile e di maggio intanto se li habbiano da pigliare in loro potere, e non permetta s'abbiano da tenere sino a settembre et ottobre a loro dispise, e fare pagare quello animale che morisse o se pigliasse lo lupo (Pla:—It: atteso, quando veneno li predetti per contare detto bestiame, e pigliare detta decima, contano, sue numerano intro l'animali, che si hanno a decimare, le matri contra ogni duviri, et a nessuna parte de lo mundo se fa, voglia ordinare V. R. S. che solum habbiano d'havere detti Esattori solum la decima de' capretti, et agnelli di quell'anno (Pla:) It: perchè come sa V. R. S. lo casale di S.^a Sofia e dei Padalari sono vicino alle terrenne della chiesa di S. Sofia, e li bestiame di detti casali non se po fare non ce andino, e massime che stanno aperte, o pure che vi andi una capra, o una pecora, o capretto, l'affittatori delli terreni della detta ecclesia l'ammazzano, e quando ce arriva bene le tiene priggione, e non lo libera se non compone di quattro carlini in sei, supplicano V. R. S. si degni provedersi; che non siano costretti solum ad emenda dai Pri: (Pla:) Pro una vice lan-

corso già. Ora, come poteva e come può S. Cosmo accedere a quel piccolo demanio posto nel centro dei demanii di Acri, fin presso le mura quasi di quest'ultimo e lontanissimo di S. Cosmo, senza usare degli altri demanii di Acri pei quali si transita? Ovvero il Comune di Acri vorrà negare agli Albanesi, come sugli altri demanii promiscui, anche il dritto su questo?

Veramente non dobbiamo tacere che si contende loro anche il dritto su questo piccolo demanio da A-

tum, deinde observetur solitum et consuetum, It: atteso Ioanne de Cassano lens certa quantità di terra puro vicino detto casale, che sono de lo Episcopato de V. R. S. intra le quali dice tenere corto prato, et puro che una bestia si scanzi l'ammazza, o piglia prigione, o compone in modo tale che disfà detti casali. supplicano V. R. S. si degni ordinare che a detto Giovanni se habbia da pagare lo danno quanto si fusse fatto o vero lassare le terre, che indi pagheranno essi Albanesi più a V. R. S. che ne paga esso Ioanne. (Pla:)-It: atteso V. R. S. volse donare ad essi Albanesi la difesa de lo Gaudio per trenta carlini l'anno, et al presente loro ne domandono cinque docati, V. R. S. loro faccia gratia, atteso mo lo manco che erano, che solito paghino trenta carlini l'anno per detta difesa (Pla:)-It: supplicano V. R. S. si degni raccomandare al Vicario e Procurat: che quando vanno alli detti casali vogliano portare con loro tre o quattro persone, che vene volta nè portano tanti che non se possono nutrire. (Pla:) It: suppl: che all' estimare delle terre che si fa l'anno con li Estimatori, che si mettino li Proc: et intervenghino due Albanesi da parte loro, come V. R. S. loro concesse. (Pla:) It: supplicano li detti Albanesi perchè eodem contestu fanno più e diverse accuse Crimi e Civili, e lo Mastrodatti potria addomandare per tante accuse tanta pave di Capitoli, e tante Cassature, supplicano V. R. S. si degui ordinare che non habbiano da pagare excepto solum per uno paro di Capitoli et una Cassatura. (Pla:) It: sup: detti Albanesi del casale de Pedalatri V. R. S. loro faccia gratia possano costruire, et novitas edificare una ecclesia

cri! Ma di ciò in fine, all'articolo su la divisione di S. Angiolo che fa seguito a questo scritto.

Ancora; quando S. Giorgio adiva la Commiss: feud: per l'abolizione dei censi e terratici che si esigevano dal Principe di Bisignano; quando la Commiss: con Sent: di 24 maggio 1810, dichiarava competere al Principe di Bisignano il dritto di terraggiare dai naturali di S. Giorgio sopra le sole terre dichiarate feudali del territorio di Acri con l'antecedente Sentenza resa fra quest'ultimo Comune e il Barone, poteva il Comune di S. Giorgio non essere nell'esercizio degli usi civici, del seminare almeno, in quel di Acri; o si dirà che fosse stato un giudizio, diremmo, di jattanza questo?

E maggiori prove. A' 13 novembre 1811 un Sovrano Rescritto ordinava continuarsi la promiscuità fra i Comuni di S. Giorgio, S. Cosmo e Vaccarizzo

vicino detto casale. e V. R. S. lo conceda che detta Ecclesia habbia due o tre tumolate di terra vicino della ecclesia, acciochè lo cappellano che serve, possa quelle coltivare, e commodè stare a detto Casale et ad esso servire. (Pla:)- Il: supplicano detti Albanesi de S. Sofia e del casale de li Pedolari si degni a detti Vicari, e procuratori ed ufficiali, che sono e saranno in lo Episcopato di Bisig: sotto pena di escomunicatae sententiae che li soprascritti capit: sieno ad essi Albanesi ad unquam observati. (Pla:) quoad observentur prout sunt decreta. Il: Suppl: li detti Albanesi che atteso essi poveri uomini habitano in pagliara, con quanti pericoll, et alcuni de' loro per magnificare detti casali pretendono fabbricare le case de calce et de arena, supplica: V. R. S. si degni concedere a loro che se li possano fare, e quando: l'havessero da vendere, le possono vendere fra loro senza pagare cosa alcuna. eccetto la tassa del casalinaggio alli Procurat: di V. R. S. è suo Episcopato. (Pla:) Nos Franc: Piccolomini de Aragonia, Episcopo Bisin: auditis adprobamus, de manu propria roboramur ut supra in quoslibet capit: per nos decreto et firmato etc.

con Acri. Ora, si potrà dire forse che quell'atto Sovrano sia fondato su di un'ipotesi, e che il fatto degli usi reciproci contemplato in quello non esistesse, e che il Rescritto fosse stato emesso così a caso, e sopra una astrazione, o una ipotesi, come vogliam dire?

In ultimo poi abbiamo per tutta prova di questi usi la causa agitata innanzi al S. Regio Consiglio tra Acri e i Casali Albanesi suddetti nel 1750 pel seguente fatto.

Il Principe di Bisignano di quei tempi pretendeva che il feudo di Pietra Morella fosse distinto e separato dal feudo di Acri; sul quale i cittadini di quest'ultimo o Casali promiscui avevano dritto di pascere e legnare; e tentò più volte disturbarli dal possesso di questi usi. Finalmente venne a convenzione col Comune di Acri, permettendogli la continuazione dell'esercizio di quegli usi mediante l'annuo canone di D. 800; con convenzione posteriore poscia ridotti a D. 500, colla clausola di riserba pel Comune contraente di Acri a transigere poi essa colle università promiscue pel pagamento della rata che a quelle sarebbe spettata, giusta il contratto. Le Università promiscue non volendo riconoscere il contratto (che diceano ingiusto, perchè, a loro dire, Pietra Morella faceva parte del feudo di Acri, e quindi avendo dritto su questo credeano di averlo egualmente su Pietra Morella, senza dover soggiacere ad altro pagamento) vi si rifiutarono e furono perciò dell'università di Acri convenute in giudizio pel pagamento della loro rata. Si agitò per questo lite strepitosa; fino a che non vennero a bonario aggiustamento con particolari convenzioni.

Abbiamo presente il documento di una di queste convenzioni; quella passata all'oggetto tra Acri e il

Comune di Vaccarizzo nel 1775, omologata dal S. Re-
gio Consiglio; e non possiamo dispensarci dal citarne
un brano di questo titolo interessantissimo: l'estratto
in esso riportato degli Atti del parlamento di Acri
dove è il popolo di questa tutto congregato, legal-
mente in pubblico parlamento, che proclama solen-
nemente i dritti dei Casali che ora vengono contrad-
detti dopo un secolo!

XIV. L'anno 1765 « si tenne pubblico parlamen-
« to in questa cennata terra (*di Acri*) sul luogo, e for-
« me solite precedentino li soliti banni, coll' assi-
« stenza ed intervento della maggior parte dei cittadi-
« ni, e del. D. D. Francesco Barletta Gov. e Giu-
« dice; e dal D. D. Ferdinando De Simone Sindaco,
« fu proposto ai cittadini del modo che siegue.

« V: sappiate cari cittadini, come essendosi intro-
« dotto la lite pel Feudo disabitato Pietra Morella
« detto *la montagna*, per la quale da questa univer-
« sità se ne paga per tassa prudenziale, *inter cives*
« la somma di D. 800 annui all' Eccmo: S. P. di
« Bisignano per comodo di pascere, e legnare in det-
« ta montagna, in virtù d' istrumento di convenzione,
« oltre alli D. 1000, che si pagano pel jus acquan-
« di pascendi e lignandi, in tutto il territorio di
« questa sudetta terra di Acri, che va diviso e se-
« parata da quello di detto feudo Pietra Morella,
« ossia montagna, contro l' università promiscue,
« specialmente contro l' università di Bisignano, e
« delli Comuni Albanesi di S. Demetrio, Macchia,
« S. Cosmo, Vaccarizzo che intendevano pascere, e
« legnare in detto feudo disabitato, ossia montagna,
« senza soggiacere al pagamento della di loro rata
« delli sudetti D. 800, non ostante che nello istru-

« mento di convenzione con detto signor Principe
 « sta convenuto, e riserbata la facoltà di transige-
 « re le dette università promiscue alla rata de' su-
 « detti D. 800 annualmente, ed essendosi spedite
 « più provvisioni dal. S. R. Consiglio contro le su-
 « dette università nella proibizione del pascolo e le-
 « gnare, una delle medesime, e propriamente quella
 « del *Casale di Vaccarizzo, che sta situata nel terri-*
 « *torio di questa cennata terra di Acri, e quei natu-*
 « *rali godono, come ogni altro cittadino di questa*
 « *Padria in tutti li jussi nel territorio, e ragione vuo-*
 « *le che come cittadini dovessero soggiacere alla ra-*
 « *ta dei sudetti D. 800, annualmente come si paga*
 « *da noi cittadini, e fattosi carico di una tal ragio-*
 « *ne detta università di Vaccarizzo ave progettato*
 « *di pagare in luogo di un'annua corrisponsione*
 « *docati cento per una sola volta in tre tanne. E da*
 « *tutti fu risposto, che si ammettesse detta somma,*
 « *dando la facoltà ad esso Sig. Sindaco di far tutto*
 « *quanto sarà necessario per l'adempimento delle*
 « *reciproche cautele; come tutto apparisce dal libro*
 « *del parlamento fol: 141 al fol. 142 etc. firmato*
 « *Celestino De Simone Cancelliere» etc.*

VI. SI CONCHIUDE QUESTA PRIMA PARTE PROVANDO LA
 VERITÀ DEI FATTI SU ESPOSTI COLLE RISPOSTE DEGLI STESSI
 AVVERSARIJ.

Noi crediamo aver sufficientemente dimostrato i
 dritti degli Albanesi sui demanii di Acri, acquistati in
 virtù dei quattro modi riconosciuti nel dritto pubbli-
 co-feudale. Ma ci piace chiudere questa prima par-

te chiamando in testimonio gli stessi avversarii a suggellare la verità dei fatti da noi esposti.

Si possono all' oggetto riscontrare le diverse deduzioni, colle quali il Comune di Acri variamente si difese contra le pretese che, da mezzo secolo che vive questa vertenza, or l' uno, or l' altro dei tre Comuni, ed ora tutti uniti sorsero di tratto in tratto a rinnovare; e colle quali la parte avversa pretese imporre silenzio ai reclamanti. In queste deduzioni diverse noi rileviamo, ora quelle contraddizioni in cui siamo trascinati dalla forza della verità, quando il principio che sosteniamo, perchè ci lusinga coll' apparenza del vero, alla verità non è conforme; e che valgono alla pruova della verità contraria che s' intende dimostrare, esse stesse, più di ogni esplicita e solenne affermazione; ed ora quelle confessioni preziose che la forza della verità istessa porta con sè nella dimostrazione che si faccia di un principio erroneo; e le quali dicono più di quello che altri volesse provare.

Senza rimontare ad epoche molto lontane; atteniamoci agli esempj più vicini a noi. Esaminiamo le deduzioni fatte dal Comune di Acri nella causa con Vaccarizzo il 1842 e 1844, e le risposte al reclamo in massa avanzato degl' Albanesi per lo scioglimento della promiscuità, oggetto di questa controversia, il 1858 presso l' Intend: di quell' epoca; prendiamo un solo dei tre Comuni; giacchè essendo una la causa presente ciò che va detto per una basterà per gli altri: Vaccarizzo.

Nel 1842 e 1844 nella causa agitata innanzi al Consiglio d'Intend:, e in grado di appello alla G. Corte de' Conti fra Acri e Vaccarizzo, il quale istituiva giudizio per questa causa di promiscuità, ora pen-

dente tuttavia, e per la rivendica del demanio ex-feudale di Acri, Tumbarino, assegnato al Comune di Vaccarizzo fin dal 1811 nella divisione particolare di quel demanio, già fatta fra i due Comuni e allora possedute ancora cogli altri dal Comune di Acri; quest'ultimo aveva dedotto; (come dell'Avviso della G. Corte de' Conti dei 3 giugno 1844, che si esibisce nel processo) che preesistendo l'Università di Acri all'infeudazione del territorio essa solo avea potuto acquistare dei dritti. E quindi non solo negava ogni dritto di promiscuità agli Albanesi sul territorio di Acri, ma contrastava loro anche la proprietà delle 200 moggia del demanio Tumbarino, di cui era stato fatto già l'assegno a Vaccarizzo fin dal 1811; accagionando d'ingiustizia persino l'Ordinanza del Commiss: Ripart: de' 10 Sett: 1811 dove si tenea conto de'dritti del *Comune di Vaccarizzo, Casale di Acri*; il quale esibiva in quella causa, in appoggio delle sue pretese, cogli altri titoli anche quell'Ordinanza. !

Il Comune di Acri ebbe sperimentato invano tutti i gradi di giurisdizione; perchè veniva condannato dall'uniforme parere della G. Corte de' Conti, da quello della Consulta di Stato e dal Rescritto Sovrano che confermarono l'Ordinanza dell'Intend: con cui 1.º veniva il *Comune di Vaccarizzo immesso nel possesso delle 200 moggia del demanio feudale Tumbarino di Acri* 2.º si riconosceva la promiscuità di Vaccarizzo istesso, cogli altri due di *S. Cosmo e S. Giorgio, sui rimanenti demanii del territorio di Acri*.

Poi quando nel 1858 i Comuni Albanesi reclamarono per lo scioglimento di questa promiscuità, e provocarono un Sovrano Rescritto, con cui veniva delegato il Comm. Civ. S. Barletta, incaricato per le operazioni

Silane, a definire la vertenza; il Sindaco di Acri di quell'epoca, invitato da Ufficio dell'Intend: de' 3 Sett. 1858 a rispondere alle domande avanzate degli Albanesi, in data de' 13 settembre redigeva analogo rapporto, più che in nome proprio, in quello di una Commissione di notabili chiamati a sessione a studiare la questione; tra i quali figuravano, certo, non gli ultimi di quel paese per accortezza e intelligenza, e tra gli altri lo stesso Agente dell'ex - Barone di Acri, il quale al vantaggio dell'istruzione comune agli altri univa quello della qualità di agente della casa del Principe di Bisignano, la quale lo metteva in grado di aver presenti dei titoli antichi che ad altri potevano mancare. Nel quale rapporto sono confermate tutte le cose da noi dedotte e meglio che noi non potremmo fare.

Di fatti si dice in esso; che verso il finire del 1500 alcuni Albanesi al N. di 300 circa, furono dalla pietà dei Principi di Bisignano allogati in uno de' suoi *ex feudi* nomato Vaccarizzo, da cui prese il paese il nome. Si soggiunge che nel 1615 furono formate con l'ex Feud: ed i Regiment: di quel Com: solenni Capitoli: nelle quali si è stabilito che quelli potevano esercitare il dritto di pascere, legnare, acquare, pernottare ed eriger pagliai dentro l'ex feudo che li avea accolti; che per maggior comodità diè loro una vasta estensione di terreno di moggia 380 per potervi tenere i loro bovi al pascolo, sottoponendoli alla tenue prestazione di tom. 16 grano, commutata poscia a domanda de' naturali in quella di D. 12, 00 annui; che l'anzidette Capitolazioni vennero confermate dalla Plattea fatta da D. Giacomo Falcone il 1765; che S. Cosmo non avea amministrazione a sè e formava parte di Vaccarizzo, e perciò, benchè sito nelle terre della Badia di S. Adriano, usava degli stessi dritti

di Vaccarizzo sul feudo. E infine va spiegato che l'Agro Acritano comprendeva i paesi Albanesi, come quello che si estendeva fino alla contrada detta *Piedi Venosa*; e che gli Albanesi avevano nell'ex-feudo l'esercizio di fatto degli usi; che è il *quod erat demonstrandum* di questa prima parte, e quanto noi ci siamo finora affaticati di provare.

Quindi noi non possiamo non convenire, e accettiamo i fatti esposti in quel rapporto in tutto e per tutto. Dovremmo permetterci solamente di fare una piccola rettifica, ma capitale: su di un vocabolo; e là dove si parla del territorio di Vaccarizzo come d'un feudo distinto da quello di Acri; in cui si restringerebbero i dritti degli Albanesi, dovremmo osservare che Vaccarizzo non era *ex feudo*, ma *demanio* dell'*ex feudo* di Acri. Il Principe di Bisignano possedeva molti feudi distinti, quello di Acri, di Altomonte, di Bisignano, etc; ma non possedè mai un feudo chiamato *Vaccarizzo*.

Ma la Platea sta là, dove Vaccarizzo è detto *tenimentum unum*; sta là l'Ordinanza del Comm:° Ripart: che ritiene Vaccarizzo come un *demanio* del feudo unico e indiviso di Acri, quindi ci crediamo dispensati dall'obbligo di replicare.

In quanto alle conseguenze che dai fatti si traggono dagli avversarii in quel rapporto, nei quali discordiamo ancora, perchè riteniamo; che ad una popolazione stabilita in una parte qualunque di un feudo siano dovuti per presunzione di dritto gli usi sull'intero, e non nella parte, ossia nel *demanio particolare* in cui è sita, come si pretenderebbe, noi ci rimettiamo senz'altro alla Sagghezza e Giustizia dell'Autorità chiamata a decidere; e passiamo avanti.

PARTE SECONDA

Dritti acquistati dagli Albanesi sui demanii controversi, dopo l'abolizione della feudalità, in forza delle leggi eversive della medesima e de' giudicati.

Non aequum est ut quibus competit aequa successio, alii abundanter affluant, alii paupertatis incomodis ingemiscant. Ambrosius.

Juris Regulae

I.° DRITTI PROVVENUTI AI COMUNI ALBANESE DALLE LEGGI EVERSIVE DELLA FEUDALITÀ SUI DEMANII DI ACRÌ, DEI QUALI SE NE DÀ L' ELENCO, IN RISCONTRO A QUELLO DE' DEMANII DE' COMUNI ALBANESE.

Veniamo alla seconda parte del nostro assunto; ai dritti conservati ed attribuiti agli Albanesi dalle leggi eversive della feudalità, e dai giudicati emessi. E prima della legge; poi dei giudicati.

Uno dei più grandi beneficii resi all'umanità dalla rivoluzione francese fu l'abolizione della feudalità, e il trionfo per essa procurato al gran principio che proclamò libera la proprietà. In nome di questo prin-

cipio, per la Legge del 1 Sett. 1806, cui facean seguito il Decr: de' 3 dicembre 1808, e le Istruz: approvate con Decreto de' 10 marzo 1810, gli usi civici venivano aboliti; e, riguardati come un condominio più o meno esteso delle popolazioni sulla proprietà che ne andava soggetta, erano compensati mediante la riseca di una parte della proprietà istessa, corrispondente al loro valore capitale; che davasi ai Comuni, per suddividersi a sua volta mediante il procedimento della quotizzazione fra cittadini e diventare libera ed assoluta proprietà dei medesimi. Rimaneva l'altra proprietà libera dei Baroni o delle Chiese.

Così doveasi, secondo il voto di quella legge sublime, compiere il grande atto dell'affrancamento o diremmo del riscatto della proprietà. Queste sono le leggi sulla Ripartizione in massa, sullo Scioglimento delle promiscuità, sulla Quotizzazione.

Noi abbiamo dimostrato ad evidenza i dritti degli Albanesi agli usi sui demanii di Acri; e non solo, ma l'esercizio di fatto ancora dei medesimi. Vediamo se hanno avuto il compenso di quelli, secondo il voto della legge; e se non lo hanno avuto, da chi sono posseduti quei demanii, e da chi quindi il dritto di ripeterlo

Facciamo all'oggetto uno stato di tutti i demanii del territorio di Acri posseduti nell'attualità da questo Comune, indicandone la provenienza. Facciamo in riscontro a questo seguire lo stato dei demanii posseduti dai tre Comuni Albanesi, colle medesime osservazioni; l'eloquenza delle cifre e dei fatti parlerà per noi.

Demanii posseduti da Acri. Giusta l'Ordinanza dei 10 settembre 1811, e secondo l'estensione in quella

riportata, sempre minore della vera, Acri possiede dei demanii dell'ex - Barone, Principe di Bisignano; 1. il quarto di *Sirvolia e Croce de Curatoli*, e la metà degli altri demanii feudali denominati. *Radicone, Anetra, Filiciuzza e Greca*; della estensione complessiva di tt. 6000-2. Due terzi del tenimento confinato dal *Lavalle et incipit a flumine Mucconis*, che comprende *Molinaro, Pedale di Moccone, Gammitto, Arnici, Ordichetto, Abbocato, Montagna di Moccone, Todaro, Scarduso, Molicella* ed altri di tt. 3290;-3. Due terzi di *Chimento* e suoi locali, *Fratta ed Aria delle donne* di tt. 1350 -4. Due terzi del tenimento confinato dal *Gravettone e Cava dell' Illice* di tt. 1000-5. La metà di *Cottura*, oggi sotto i nomi *Concapiana, e Moretta, Imbrogliatura, Cerzaferrata, Foresta* di tt. 1500;-6. *Calcara, Paia* di tt. 300; 7. *Montagnolo* tt. 25 8. *Pidocchio e Sorbo* tt. 45 9. *Raia e S. Vito* tt. 40. 10. *Leonardo e Pecorello* tt. 120.-11. Tenimento a via qua itur *Acrio*, oggi chiusura di *S. Benedetto* tt. 270 -12. *Quod incipit a flumine Duliae q Redacro* tt. 403-13. *Crista, dal Vallone dell' Abate Basilio* tt. 426-14. *Querceto di S. Lorenzo* 406-15. *Pecorello Aria Rossa, Amarella* tt. 280 -16. *Pietra Morella*, tt. 4000. (è tutta in potere di Acri, perchè in compenso della quota che sarebbe spettata all'ex-Barone, fu conservato a quest'ultimo dalla Sent: della Commiss: feud: il can: di D. 500, giusta l'ultima convenzione stipulata dal Principe coll'Università -17. I seguenti demanii sono anche per intero tutti in potere di Acri, perchè non ritenuta dal Commiss: Rip: la qualità feud: di essi dedotta dall'ex Barone; e sono *Guiglielmo, Serra S. Cosmo, Vallone cupo, Castelluccio e Cocozzello* di tt. 4000. 18. *Il tenimento Vaccarizzo*

di tt. 2120 (Acri ha avuto assegnato su altri demanii dell'ex - Barone il compenso per la metà di detto tenimento, come altrove si dirà.

Oltre di questi, esistono dentro il territorio di Acri diverse vaste tenute di demanii ecclesiastici, sotto varie denominazioni, non ancora divisi colle Chiese ed aventi causa; sia perchè non vi fu pronunziata Ordin: di divisione; sia perchè rimasta inesequita ancora. Sui quali demanii i cittadini di Acri godono promiscuamente ai domini diretti il beneficio degli usi civici. Omettendo, per brevità di farne la enumerazione, avvertiamo che questi demanii ecclesiastici erano feudali anch'essi dall'ex - feudat: istesso ceduti alle Chiese, cui sono passati cogli stessi pesi di servitù a favore delle popolazioni; e non occorre farne distinta categoria.

Facciamo ora lo stato de' Demanii posseduti dai Comuni Albanesi; e vediamo se sono quelli del Principe di Bisignano e territorio di Acri su cui esercitavano gli usi, per poter dire che abbiamo avuto il compenso di questi.

Vedrassi dal confronto anche la povertà relativa dei Comuni Albanesi; elemento da tenersi presente nelle promiscuità ai sensi dell'art.° 6.° Dec: 10 maggio 1810.

Vaccarizzo. Possiede tenimento piccolo di S. Mauro di tt. 850.

Questo Demanio è fuori il territorio di Acri; propriamente fa parte del disabitato Feudo di S. Mauro, distinto anche dal territorio di Corigliano. Venne assegnato a Vaccarizzo col Verb: del 15. Ott: 1811, nella divisione fatta di quel Feudo fra i Comuni di Corigliano, Spezzano Albanese, Terranova e Vaccariz-

zo stesso, per gli usi che ivi esercitavano promiscuamente quelle popolazioni.

Tumbarino tt. 200. Questo è uno de' Demanii Feudali dell' ex - Barone di Acri.

Nel 1811, fatta la Divisione in massa fra Acri e l' ex - Barone, i Comuni Albanesi affacciarono domanda per la seconda operazione della ripartizione fra essi e Acri; e si era dato principio a questa dal Demanio *Tumbarino*, su cui si assegnarono al Comune di *Vaccarizzo* tt. 200, con Verbale dell' Ag: *Astorini* de' 19 Novem: 1811. Per le controversie insorte in queste operazioni cui si era dato principio, e per i reclami di alcuni fra i Comuni interessati, che trovavano più utile continuare a possedere in comune i Demanii divisibili come per l' addietro, per godere il vantaggio reciproco dei pascoli estivi ed invernali che nella Divisione non avrebbero potuto andare uniti, un Sovr: Rescr: di 23. Nov. 1811 sospese quelle operazioni; e rispettando le divisioni fatte, come quella di *Tumbarino*, ordinò che le altre terre Comuni rimanessero ancora indivise, e continuasse su le medesime la promiscuità fra Acri e i Comuni Albanesi di *S. Giorgio*, *Vaccarizzo*, *S. Cosmo*.

S. Cosmo. Possiede un piccolo Bosco di tt. 450; pervenutogli dalla Badia di *S. Adriano*, in compenso degli usi che sui demanii di quella esercitava, unitamente a *S. Demetrio* e *Macchia*, col Verbale di divisione in massa dell' Ag: *Masci* fra il Coll.° *Greco*, successo alla Badia, e i Comuni, e l' altro di scioglimento di promiscuità fra i tre Com: de' 26 ottobre 1811, che si leggerà in fine alle note.

Come si vede, non ebbe nulla dei Demanii dell' ex - Bar: di Acri, tutti posseduti dal Com: maggiore di que-

sto nome; il quale si estende fin sopra le mura quasi di questo povero villaggio, coi suoi Demanii, un tempo comuni, e i quali lo circondano e stringono da ogni banda.

S. *Giorgio*. Non ha demanii. Quella Giunta in un verbale, con cui non ha guari si rivolgeva e supplicava coi buoni ufficii del Dep: signor Miceli il Ministero, onde avesse sollecitato i provvedimenti per la rivendica dei suoi dritti, esprimeva bene la miserevole posizione di quel comune, che qualificava colle parole *interdictus aqua et igni*! E noi ripetiamo queste terribili parole, che ci ricordano il supplizio, che gli antichi Romani fulminavano contro un sol uomo delinquente, applicandole qui ad un'intera comunità! (1)

(1) Questo Comune, un tempo de' più floridi e ricchi fra gli Albanesi, patria del celebre Cantore della Vita della B. Vergine Giulio Varibobba, i cui melodiosi versi, che noi andremo fra breve a pubblicare, eccheggiano ancora vivi nella bocca del popolo, da queste ultime falde nostre della Sila sul Jonio, alle vette del monte Pollino di qua e di là, ove sono disseminati in ridenti gruppi i villaggi Albaucsi di questa Calabria, fu vittima di tre calamità pubbliche, le quali fanno che si stringa il cuore di pietà a chi guardi questo villaggio, e paragoni il suo stato attuale con la prosperità di un tempo!

1° Fu incendiato ben tre volte nel brigantaggio del 1806, epoca d' infelice ricordanza per gli Albanesi, che soffrirono molto in Calabria, quando si videro in S. *Giorgio* quei prodigi sublimi di valore degni di essere celebrati dalla storia, che un pugno di S. *Giorgesi* con a capo un prete di S. *Cosmo* (D. *Andrea Filla*) tennero testa a mille briganti, facendo fuoco per tre giorni continui da su una casetta solitaria sita nella piazzetta del

Questo comune fino al 1847 possedeva alcune terre della soppressa Badia del Patire. I quali demanii non gli erano stati aggiudicati in forza di Ordinanza, ma il comune se ne era immesso da sè in possesso, dopo che la Commis: Feud: con Sent: de' 21 maggio 1810, nella causa tra il com: di S. Giorgio, il Principe di Bisignano e la Badia, avea deciso: proibirsi alla Badia e al Principe di esigere censi e terraggi in tutto il territorio di S. Giorgio, tranne nei Burgensatici e nelle terre dichiarate feudali colla Sent: resa fra Acri, e l'ex feudat:; ritenendo questa proibizione di prestazione come una dichiarazione di de-

villaggio, scelta da loro per quartiere! E conservano ancora questo nome i suoi ruderi, visibili tuttavia e che noi ora non possiamo guardare senza riempirci d'un sentimento di dolore e di ammirazione insieme per quel popolo di valorosi, ben chiamati da un nostro antico adagio Municipale, *Skulpticer* (prodi nelle armi): parola che nel suono istesso ricorda gli *Skipetari Albanesi D'Epiro*, rinomati pel coraggio.

2° In seguito gli straripamenti del fiume Malbrancati distrussero un terzo della migliore proprietà fruttifera di quei naturali, riducendola letto di fiume.

3° E finalmente la perdita della proprietà pubblica del comune, cioè del demanio, dopo quella delle proprietà private dei cittadini, mise il colmo alle sciagure di questo disgraziato Paese! Ma pur queste avversità non avvillirono quei forti; e la prosperità va rinascendo in quel paese, ove la gente povera, coll'ingegno che dà la povertà, ha, diremmo bene col proverbio, *cavato sugo dalla pietra*, traendo una fonte di rendita, prima non conosciuta, dalla pietra calcarea che abonda in quel territorio, mediante l'industria della calce molto estesa ora colà.

manialità universale (giusto la decisione del Winspear per S. Angelo, riportato al Bullet: suppl: N. 21, pag: 284.) Ma quando una Sent: del Tribunale Civ: di Cosenza de'30 giugno 1826, passata in cosa giudicata colla perenzion di appello, pronunziata dalla G. Corte Civile di Catanzaro il 1847, tolse al comune tutte quelle poche terre che aveva del Patire, aggiudicandole alla Badia, di cui dichiarò validi i titoli presentati, da allora quel comune fu ridotto alla condizione di un branco di coloni che vive alla mercè del suo signore, temendo non avesse ad ogni ora a contrastarglisi anche l'uso, nonchè del fuoco, delle acque, e de'passaggi. (1)

(1) Dobbiamo a scanso di equivoco fare una spiegazione e rendere una giustizia.

Noi abbiamo inteso qui parlare della posizione in sè della cosa e delle conseguenze, che se ne possono dedurre; perchè nen essendo rimasto a S. Giorgio giusta la Sent: del Tribunale, che il *dritto alle servitù attive ossia usi civici* esercitati nei demanii aggiudicati a particolari, potrebbe in ogni ora un cittadino correr pericolo di sostenere una lite per mantenersi nel possesso di questi usi sui fondi altrui. Nel fatto dobbiamo, a nome de' cittadini di S. Giorgio, confessare che colui che attualmente ha il possesso di quei demanii della Badia, il B. Campagna che ne ha il dominio utile, appartenendo il diretto al R. Demanio, non ha mai aggravato la condizione misera di quel Comune, nè sappiamo mai di persona che si fosse doluta per disturbo che le venisse arrecato dalla gente di lui nell'esercizio di quegli usi. Ed il suo nome è ben accetto a quella popolazione. Ma la posizione del Comune non perciò non è tristissima sopra ogni altra!

In quel verbale della Giunta di S. Giorgio al Ministro, si

Reclamò più volte cogli altri quel comune ancora per la quota nei demanii di Acri, e tra l'altro il 1846. Rispondevasi da quest'ultimo, che gli era stata già assegnata la quota dovutagli, e che ne era in possesso, volendo che tal quota fosse confusa colle terre della Badia del Patire, di cui S. Giorgio allora era in possesso. (Vedi gli atti di verifica iniziata allora dal consigliere Prov: Bartholini.) Ora che S. Giorgio non ha più i limiti perchè non ha demanii, ora confusione non può nascere e la luce è fatta manifesta!

Dall'esposto sorgono le seguenti necessarie conseguenze. Se gli usi civici furono dalla legge convertiti in dritto di proprietà; se non possono rinvocarsi in dubbio gli usi civici degli Albanesi sui demanii dell'ex feudo e territorio di Acri, da noi dimostrati ad evidenza, e se, indipendentemente dalla pruova da noi fatta, basterebbe dire che i sudd: comuni vennero a stabilirsi e sono attualmente siti dentro il perimetro del feudo di Acri, giusta la Platea di Lavalla, perchè questi usi siano presunti; (attesochè gli usi sui demanii del feudo, a differenza di quelli sui demanii ecclesiastici, sono dovuti per presunzione di dritto e non per fatto;) se, infine, dallo stato sopra riportato si dimostra con cifre, che i comuni Alba-

addebita l'ingiustizia che consumava lo spoglio del Comune agli intrighi di M. Cocle, interessato ad estendere la rendita del pingue beneficio, facendo, come fece, un nuovo contratto di enfiteusi più vantaggioso. Noi riferiamo i fatti come vengono attestati dalla Giunta, ch'è degna di fede.

nesi non hanno avuto la parte di proprietà corrispondente al valore degli usi, elevati a capitale, sui demanii medesimi, ma che invece tutta la quota che l'ex Barone, nella divisione in massa, dovea rilasciare in compenso di quegli usi, trovasi in potere di Acri, è forza conchiudere che gli albanesi suddetti hanno un dritto di proprietà, di condominio, di promiscuità, come si voglia dire, sui demanii posseduti da Acri, giusta l'Elenco fatto.

Dobbiamo pria di chiudere questo paragrafo fare delle osservazioni su alcuni particolari Demanii; i così detti *Universali* e *Pietra Morella*.

Noi abbiamo inteso dire alla parte avversa, nelle diverse liti iniziate in mezzo secolo per questa questione, che quando non si volesse contrastare il dritto degli Albanesi sui Demanii Feud:, quelli dichiarati *Universali* dalla Commiss: Feud: dovrebbero per lo meno andar eccettuati.

A confutare questa obbiezione diciamo noi, richiamando le cose dedotte nella prima parte: sia che il dritto sui Demanii detti *universali* si voglia far derivare da Concessione Sovrana, che gli albanesi ebbero certo, come si è rilevato; sia che si voglia far derivare dal semplice fatto dell'occupazione, quei di Acri non potrebbero sopra questi vantare dritti maggiori degli Albanesi; i quali si stanziarono ed esercitarono nel territorio di Acri gli stessi usi di quelli. Anzi i Demanii suddetti, come quelli che sono posti immediatamente sopra e a pochi passi dai Casali Albanesi, da cui alcuni presero anche il nome (come *Serra S. Cosmo*) servivano più specialmente agli usi di questi. O si vorrà forse dire, obbiezione simile a quella sopra combattuta per i Feud:, che gli Albanesi

benchè avessero esercitato usi occupando per loro comodo questi Demanii, non potessero vantare dritti eguali a quelli di Acri, sol perchè venuti dopo, quando già gli Acresi avevano occupati ed usavano di quei Demanii? Questo equivarrebbe al dire: esempio che calza molto al proposito, che avendo la Legge del 1.^o Sett: 1806 accordato il dritto di concorrere nella quotizzazione ai cittadini *comunisti*, si dovesse poi fare una distinzione fra questi, e rimontando alle origini classificarli secondo l'ordine cronologico con cui vennero a stabilirsi, posponendo, no, secondo l'argomento contrario, escludendo anzi quei che vennero dopo. Lo scioglimento della promiscuità fra i Comuni è ciò che è la quotizzazione fra i Cittadini *comunisti*, e *comunisti* sarebbero i Comuni *promiscui* fra loro.

Un solo titolo maggiore potrebbe Acri vantare per questi Demanii; quando li avesse avuto a titolo oneroso, quando avesse fatto quella che dicevasi *proclamazione all' Università o al Regio demanio* (*actio sive reclamatio ad demanium* come dice il più volte citato Figherio, a pag: 199) che era lecito fare a tutti i paesi soliti a concedersi in feudo, non per la politica costituzione della monarchia, ma per favore della libertà; proclamazione che doveva farsi previo il consenso del Barone, di ciascun capo di Famiglia e provvedendo a' mezzi di pagare l'onere, sottostare alla soddisfazione dei quindenii dovuti dai corpi morali in luogo de'relevii. etc. Ma questo non istà per Acri, certo, dove non fu fatta mai questa proclamazione all' università, o al Regio demanio.

E anche in questa ipotesi noi potremmo rimontare ad altro principio, e dire: in ogni caso non si possono negare gli usi degli Albanesi su questi demanii; lo che è

provato dalle cose dette nella prima parte di questo scritto, e risulta ad evidenza dal considerare che se essi usavano sui demanii feudali, necessariamente dovevano usare anche di questi i quali erano in potere dell'ex feudatario come tutti gli altri, apparendo ciò dagli Stati del Regg: Tappia; dall'Onciario del 1743, dove sono intestati all'ex feudat: nonchè dalla Ordinanza de' 10 settembre 1811 dove si vede, che l'ex feudat: colle parole *in coeteris silvis* della Platea pretendeva inclusi questi demanii fra i feudali. Ora, se gli usi furono dalla legge 1° settembre 1806, convertiti in dominio, non può in qualunque delle ipotesi poste rivocarsi più in dubbio il dritto degli Albanesi su questi demanii ancora su cui indubitatamente aveano gli usi.

Se non bastassero gli argomenti potremmo aggiungere gli esempj. Si riscontrino gli atti dello scioglimento di promiscuità, e le Ordinanze relative per Altomonte e suoi casali Albanesi, Lungro, Firmo, Acqua formosa. Questi parteciparono alla divisione di tutti i demanii non solo feudali, ma universali ed ecclesiastici siti in territorio di Altomonte loro madre-patria; perchè universale, a tacer di altri, era appunto il demanio vistoso detto Maderose della terra principale di Altomonte e da questa posseduta, ora censito ai signori Rende per D. 900, che fu compreso nella divisione fra quei comuni. Può riscontrarsi ancora l'esempio dei casali Albanesi di S. Marco, che parteciparono anch'essi a tutti i demanii di S. Marco madre-patria loro. (1)

(1) A confortare meglio le ragioni dei nostri Comuni con l'esempio del caso identico risoluto per i Casali Albanesi di Altomonte, in fine di questo scritto, nelle note, riporteremo alcuni documenti e notizie relative a quelli.

Pietra Morella. Per questo si paga da Acri un canone di Docati 500 annui al Principe. E abbiamo inteso dire, che perciò si avesse da quel Comune un dritto speciale su quel demanio, che dovrebbe appunto per questo essere riputato di esclusiva proprietà del Com: che paga il canone. Noi dobbiamo far notare sul proposito.

1° Che il canone suddetto è a conto della metà di quel demanio che avrebbe dovuto darsi al Barone per la qualità feudale del medesimo; l'altra metà di esso come degli altri demanii era l'equivalente degli usi su quello esercitati dai comuni; e deve intendersi data franca e libera, come franca e libera fu ai comuni data la quota su tutti gli altri demanii feudali.

2° Dobbiamo richiamare ciò che abbiain detto sul proposito nella prima parte, dove abbiamo riportate le convenzioni stipulate dagli Albanesi con Acri pel pagamento della rata loro su questo canone; convenzioni delle quali abbiamo prodotto un documento nell'istrumento del 1755 fra Acri e Vaccarizzo.

3° Infine si fa notare che in ogni caso sarebbe questione della quota di Pietra Morella spettante al Principe, non mai dell'altra metà che si doveva ai comuni per gli usi. E anche per quella sarebbe sempre questione di contribuzione al canone, ma non mai di proprietà. Perchè con quel documento di Vaccarizzo testè citato non si possono mettere in dubbio gli usi de'comuni Albanesi; i quali risultano dalla stessa Sent: della commissione feudale de' 29 gennaio 1810, fra Acri e l'ex Barone, dove (quest'ultimo conchiudeva, di proibirsi gli usi su questo fondo perchè proprietà burgensatica, tanto ai cittadini di Acri, che a quelli delle università promiscue;) risultano iofine dalle cose dedotte nella prima parte.

Crediamo aver dimostrato abbastanza i dritti attribuiti agli Albanesi sui demanji controversi dalle leggi eversive delle feudalità; passiamo ai giudicati.

II. I DRITTI DEI COMUNI ALBANESE NON VENNERO PREGIUDICATI DALL' ORDINE DE' 10 SETTEMBRE 1811, MA CONFERMATI ANZI E DICHIARATI DA QUELLA E DAI SOVRANI RESCRITTI E GIUDICATI POSTERIORI.

Abbiamo udito dire al comune di Acri, che qualunque fosse stato il dritto dei comuni Albanesi su questi demanji, ora osta la cosa giudicata; e questa sarebbe l'Ordinanza del Commisario del Re de' 10 Sett: 1811; la quale avrebbe attribuito i demanji su cui si elevano pretensioni al Com: di Acri esclusivamente, senza tener conto degli Albanesi. Quindi, se anche dritti avessero avuto, sarebbe stato allora il caso di farli valutare; ora ogni pretensione verrebbe respinta da quel giudicato solenne. (1)

(1) Le obiezioni che combattiamo si leggono in un Verb: del Dec: di Acri de' 31 luglio 1855; nel quale, di risposta alle domande avanzate da S. Giorgio, si dice tra l'altro « ora si chiede quota del demanio ex-feudale di Acri quando niun dritto « l'Ordinanza medesima gli attribuisce. E a ciò non vale l'osservare che nella Platea di Lavelle era riportata la prestazione che l'ex feudat: esigea per la fida dal Casale di S. Giorgio nel territorio di Acri; dappoichè, vero anche questo, « non si osserva data in compenso cosa alcuna a tal riguardo, « e vi era luogo a reclamare contro la detta Ordinanza ove si « credeva lesiva ».

E dalle difese di Acri, sparse negli atti di questa causa anonima, noi abbiamo raccolto tutte le obiezioni che andremo mano confutando nel corso di questo scritto, omettendo per brevità di riportarle, come qui abbiamo fatto, colle precise parole, contentandoci di citarle e ribatterle.

È facile per noi chiarire l' equivoco e dimostrare come il dritto degli Albanesi non sia stato leso da quell' Ordin.: con poche osservazioni sulla procedura delle operazioni demaniali, e dei Commiss: Ripart:

Dalla lettura della legge 1. sett: 1806, Decreto 3 dicembre 1808, e Istruz: 10 maggio 1810, noi apprendiamo; che la divisione dei Demanii ha tre momenti, tre atti, e costa di tre distinte operazioni. 1.º Divisione in massa fra Comuni e i padroni di essi, Baroni, e Chiese. 2.º Divisione fra i Comuni delle quote avute colla precedente operazione, detta quest' ultima, *scioglimento di promiscuità*. 3.º Suddivisione fra i cittadini del Comune delle terre avute colle due precedenti operazioni, detta quest'ultima operaz., *Quotizzazione*.

Nei giudizi ed operazioni della prima specie era indifferente che intervenissero tutt' i Comuni, o solo uno di essi, per lo più il maggiore e principale interessato, a sostenere le ragioni contro il Barone. Nella seconda operazione era necessario l' intervento di tutt' i Comuni, come nella terza di tutt' i cittadini aspiranti a Quote. Questo ci è insegnato, oltre dalla natura di quelle operazioni, dalla pratica costante allora seguita.

Ed, a citarne un esempio vicino, il solo Com: di Corigliano sostenne il giudizio col Barone per la divisione del feudo di S. Mauro; e a quel Comune venne assegnata la quota di quel Demanio. Nella seconda operazione poi, ossia nello scioglimento della promiscuità, concorsero alla divisione di esso Corigliano, Vaccarizzo, Spezzano Albanese e Terranova.

E venendo alla specie sui Demanii di Acri; che altro si fece con l' Ordinanza dei 10 sett: se non che

eseguire la prima operazione della divisione in massa e un giudizio di spettanza fra Barone e Comune? Si definirono forse i dritti dei Comuni fra loro, e quel giudicato fu emesso fra i Comuni? Certo che no. Questa seconda operazione rimase e rimane tuttavia indefinita per accrescere il numero delle pendenze demaniali e promiscuità, le quali mantengono inquieto queste Provincie Meridionali: quelle che formano l'immensa mole delle quistioni conosciute fra noi e famose ora mai sotto il nome di *Stralcio demaniale*; che mezzo secolo di Governo non ha potuto definire ancora; e di cui, grazie alla cure del Governo Nazionale, si fa sperare di veder sollecitato il disbrigo.

Ora il confondere le due operazioni, l'invocare in un giudizio di *scioglimento di promiscuità*, quale è il nostro, un giudicato emesso sopra una quistione di *divisione in massa*, quale è appunto quello della citata Ordinanza de' 10 settembre 1811, è tanto logico quanto sarebbe il confondere l'operazione di *quotizzazione* con quella dello *scioglimento di promiscuità* ed invocare un giudicato emesso su quistioni fra Comuni, mentre si depura la lista dei concorrenti alle quote per istabilire la preferenza fra i cittadini ai quali debbono andar ripartite le quote medesime; e quanto sarebbe finalmente l'invocare un giudicato emesso ad istanza di uno de' Coeredi contro un debitore della eredità, in un giudizio de' *Comuni dividendo*, per escludere gli altri coeredi dal partecipare al credito ereditario esatto.

Già senza bisogno di allungarci oltre, la quistione fu risolta dal Winspear, quando interrogato se lo Sent: della Commiss: Feud: resa per S. Giorgio, sulla misura del terratico, che il Princ: di Bisignano

stesso avea dritto di esigere dai cittadini di quel comune sulle terre dichiarate feudali del territorio di Acri, fosse applicabile anche ai cittadini di questa, con foglio de' 5 ottobre 1811 (che leggesi nel Sup: al Bul: Feud: corrispond: per Acri) rispose affermativamente; facendo osservare che non *deesi attendere alla qualità civica diversa di quelli di Acri e di S. Giorgio nel determinare i loro dritti rapporto all'ex - Feud:*; che la Sentenza resa per uno di quei Comuni debba intendersi applicabile egualmente all'altro.

Ma a confutare queste obiezioni, ma a insistere a dimostrare questa verità sarebbe un tentare di chiarire la luce. Passiamo innanzi.

E diciamo, che non solo i dritti de' Comuni Albanesi non vennero pregiudicati da quell'Ord: resa fra Acri e l'ex - Barone, ma che anzi dalla medesima vennero riconosciuti e dichiarati.

Di fatti quell'Ordinanza, oltre dei dritti ch'espresseamente attribuisce coll'art.º 6 e 8 a favore di S. Giorgio e Vaccarizzo (con cui andava compreso S. Cosmo allora Rione di quello) su alcuni demanii in cui quei casali sono siti, chiamando Acri a partecipare unitamente a quei casali alla divisione dei medesimi; coll'art.º 12, fa salvo il dritto che compete sulla quota assegnata ad Acri ai comuni che hanno promiscuità col medesimo, per tenersene ragione nello scioglimento di promiscuità.

Ma si obietterà; se non vi ha dubbio che secondo questo art.º vantano sulla quota assegnata ad Acri dritto i comuni che hanno promiscuità col medesimo, non risulta però da quell'art.º che sieno appunto i Comuni Albanesi quelli che hanno questa promiscuità.

Tutta la quistione in tal caso si ridurrebbe a sapere quali siano questi comuni promiscui, ai quali quell'art.° attribuisce dei dritti sulla quota di Acri.

Per noi rispondono i fatti antecedentemente provati, i quali ci dimostrano chi siano i Comuni che usavano promiscuamente coi cittadini di Acri sui demanii di quest'ultimo. Ma oltre dei fatti antecedentemente provati, parlano, e anche meglio, dicendoci quali siano i comuni promiscui contemplati nell'art.° 12 di quell'Ordinanza, i seguenti Atti;

1° Un Sovrano Rescritto de' 21 dicembre 1811 così concepito « Al S. Intendente di C. Cit.° Analo-
« gamente al vostro rapporto de' 4 corrente, S. M.
« nel Consiglio dei 21 medesimo si è degnato di ap-
« provare che i comuni di Acri, S. Cosmo, Vacca-
« rizzo, S. Giorgio conservino tra loro la promi-
« scuità sulle terre comuni. Beninteso che tale pro-
« miscuità deve restringersi al territorio che sino a
« questo momento è stato soggetto alle servitù re-
« ciproche, dovendo restare esenti quelle terre di
« nuovo acquisto, che le Sent: delle Commis: Feud:
« e la divisione dei demanii attribuisce a ciascun Co-
« mune in particolare, e che prima erano illegittima-
« mente chiuse, e col fatto non soggette alle servi-
« tù reciproche.

2° La Decisione del Consiglio d'Intent: emmessa ai 10 maggio 1817 ad istanza del Com: di S. Cosmo così concepita « Visto il processo verbale del
« Com: di S. Cosmo, con cui domanda lo sciogli-
« mento della promiscuità dei territorii che il pre-
« detto Com: possiede col Com: di Acri etc. Decide
« di dare esecuzione alla domanda fatta dal Decu-
« rion: di S. Cosmo, e di assegnarsi al medesimo

« quella parte di territorio che giusta gli stabilimen-
« ti adottati possa corrispondere al dritto che vi rap-
« presenta - Segn: - Mandarinò - G. Greco - D' Acca-
« tatis

3° L' Ordin: citata nel principio di questo scritto, dell' Inten: di C. C. fra Acri e Vaccarizzo, de' 27 luglio 1842 per l' occupazione del demanio Tumbarino, e per la quistione della promiscuità, confermata dall' Avviso della G. C. de' Conti, de' 3 giugno 1844, munita da Sovrana Sanzione, previo parere della consulta di Stato, con cui si dichiara; *competere al comune di Vaccarizzo, oltre il dritto esclusivo sul Bosco Tumbarino occupato da Acri, anche il dritto di promiscuità sugli altri demanii dello stesso Acri unitamente ai comuni di S. Cosmo e S. Giorgio, in forza del citato Sovrano Rescritto del 1811.*

4° Potremmo citare anche altri documenti e tra gli altri un Sovrano Rescritto de' 18 settembre 1857 con cui veniva incaricato il Commis: cav: Barletta, delegato per le operazioni Silane, a reintegrare i casali Albanesi nei loro dritti sulla Sila Greca (1) (così detti i demanii di Acri, quasi ultimo prolungamento della Sila), come rilevasi dell' Uff: del sotto Intend: del Dist: di Rossano del 10 luglio 1858, che dà comunicazione di quel Rescritto ai comuni; ma sarebbero superflue ulteriori prove.

(1) Questo Sov: Rescritto fu provocato dai buoni uffizii del S. D. Franc: Saverio Elmo, sempre proclive al bene degli Albanesi, nel tempo che reggeva la vice-Prés: del Coll: It: Greco presso il Delegato Apost: del Coll: in Napoli, cui faceva una viva esposizione su la miseria dei Comuni Albanesi.

Collegate ora e mettete in riscontro i fatti esposti nella prima parte, sui dritti acquistati ed esercitati dai comuni Albanesi sui demanii di Acri anteriormente all'abolizione della feudalità, con le leggi eversive della feudalità, con i giudicati citati, che così si fanno lume e completano l'uno coll'altro; che vi dicono essi? Che gli Albanesi avevano de' dritti sui demanii di Acri unitamente a questo comune e all'ex Barone, usandovi promiscuamente; che all'abolizione della feudalità furono accantonati i dritti del Barone coll'Ordin: de' 10 settembre 1811, assegnandogli una quota parte di proprietà di quelli; che il rimanente in compenso degli usi civici de' comuni, si assegnò al comune principale e madre - patria Acri per tutti, facendosi coll'art. 12 dell'Ordinanza medesima salvo a ciascuno il suo dritto sui demanii attribuiti ad Acri, per aversene ragione nello scioglimento di promiscuità, che rimaneva ad eseguire fra i comuni; che con gli atti posteriori, cioè col Sovr: Rescr: cit., essendosi disposto continuarsi la promiscuità fra i Com: Albanesi ed Acri sulle *terre comuni*, fu conservato vivo e perenne ai primi il dritto alla loro quota parte di proprietà sui demanii di Acri, giusto l'art: 12 della sud: Ordin:; e che in fine continua e continuerà sempre per gli Albanesi questo dritto, fino a che la promiscuità non sarà sciolta.

E quali sono ora i demanii promiscui propriamente fra Acri e casali secondo quel Sovr: Rescritto?

Tutte le *terre Comuni*, dice questo, non dinota quali siano nè vi era d'uopo; perchè lo diceva, e lo dice, il fatto permanente dell'essere gli Albanesi ed Acri siti nello stesso territorio ed ex-feudo; donde la conseguenza giuridica e di fatto da noi svolta

ampiamente, che tutti i demanii siti in quello erano e sono comuni agli uni e agli altri.

Vengono esclusi della promiscuità solo le terre che le Sent: della Commis: feud: e la divisione de' demanii attribuiscono a ciscun Comune in particolare; che sono quelli che col fatto non erano soggetti alla promiscuità degli usi, che sono, a dire più preciso, gli acquisti particolari che i singoli Comuni avessero potuto fare in alieni territorii per usi colà esercitati, come gli usi di Vaccarizzo in territorio di Corigliano e simili; o quelli finalmente per cui fosse seguita la divisione fra i Comuni, sciogliendosi con ciò la promiscuità esistente; come il Dem: Tumbarino e altri che ve ne siano. E tutti gli altri che non entrano in una di queste due eccezioni, che si rilevano dallo stato da noi fatto dei demanii di tutti e quattro i comuni litiganti, o di essere cioè in alieno territorio, e perciò acquisti particolari dei comuni cui vennero assegnati, o di essere già stati divisi fra i Comuni coll'operazione di scioglimento di promiscuità, sono dichiarati da quel Sov: Rescrt: e sono col fatto tuttavia *promiscui*, ossia *comuni*.

III. SI CONFUTANO LE OBIEZIONI DI AGRICOLTORI SULLA NATURA DELLA PROMISCUITÀ ESISTENTE FRA QUEL COMUNE E GLI ALBANESI, DIMOSTRANDOSI CHE QUESTA NON FU SCIOLTA.

Due altri argomenti dietro cui vanno a trincerarsi gli avversarii, che non possono resistere alla forza invincibile di queste ragioni e dei titoli che si esibiscono in nostro appoggio.

1.° Uno è quello con cui si fanno a svisare la natura

della promiscuità contemplata con quel Sovrano Rescritto, dicendola una di quelle promiscuità che si sciolgono senza compenso. Essi si appigliano alle parole *servitù reciproche* del Sovrano Rescritto; mettendola a riscontro della stessa parola, applicata nelle Istr: de' 10 marzo 1810 alle promiscuità che si sciolgono senza compenso; quasi nella nostra legge vi siano parole sacramentali, e quasi i rapporti di dritto si determinassero sul rigor giudaico delle parole, e non sui rapporti indestruttibili de' fatti; e nella specie, ciò che costituisca la differenza di queste due specie di promiscuità non siano i caratteri costitutivi delle medesime; troppo differenti, desunti dai fatti e dalla loro intima natura, ma le parole. Non si pon mente che è indifferente usare la parola *servitù* o *condominio*, essendo che *servitù* erano gli usi convertiti in dominio con la legge del 1 Sett: 1806. Non si avverte che il tenore di quel Rescr: ripugna con la interpretazione che gli si vorrebbe dare dagli avversarii, la quale lo farebbe divenire assurdo e contraddittorio; mentre la promiscuità di cui è parola in quel Rescr: è promiscuità di *pascere* e *legnare*, non di pascere solamente; è promiscuità che affetta *terre comuni* ossia *particolari demanii*, escludendone altri caratteri tutti che urtano e contraddicono al senso che si vorrebbe dare a questa promiscuità. Inoltre qui è il caso di richiamare l'osservazione da noi premessa a pag. 10 sulla *Comunione* dei territorii, per farne la opportuna applicazione.

2.° L'altro è quella con cui cercano provare che la promiscuità fu già sciolta. Le due quistioni si compenetrano in una sola; imperocchè, che questa promiscuità sia esistita in un tempo qualunque, e di tale

natura da conferire de' dritti di proprietà agli Albanesi egualmente che agli Acresi, e non di quelle che si sciolgono senza compenso, non si nega dagli stessi avversarii.

E come lo potrebbero negare se osta il fatto permanente, e sempre verificabile di essere i comuni Albanesi siti, come Acri, nel perimetro dello stesso ex - feudo e territorio, giusta la Platea di Lavallo; e hanno perciò nel medesimo territorio e feudo necessariamente dovuto acquistare dei dritti di proprietà egualmente gli uni che gli altri? Se non ora, hanno dovuto un tempo almeno gli Albanesi avere su questo territorio coi cittadini di Acri quella promiscuità di usi, che non si sarebbe potuta sciogliere senza compenso; perchè non vi fu mai tempo in cui avessero potuto quei di Acri, rimandando felicemente gli Albanesi all' Epiro donde erano venuti, dir loro; « voi, non avete dritto su questo territorio perchè avete promiscuità con noi, ma questa si scioglie senza compenso.

Parebbe che gli avversarii non solo non sostengano questo assurdo, ma confermino anzi la nostra posizione, quando dicono che la promiscuità esistente ab antico fu già sciolta, assegnandosi agli Albanesi la loro quota sui demani Gravettone e Vaccarizzo: i soli a cui si sarebbero circoscritti i loro dritti ed usi civili.

Ecco perchè noi dicevamo che le due quistioni si fondono in una; e basta vedere di che natura ora sia questa promiscuità per vedere se fu sciolta, o, viceversa, esaminare se fu sciolta per determinarne la natura.

Noi, volendo troncare la disputa, potremmo sempli-

cemente rimandare gli avversarii allo stato dei demanii posseduti dai quattro comuni litiganti da noi promesso a tale scopo a questa seconda parte; dal quale apparisce che gli Albanesi non hanno toccato nessuna quota dei demanii del feudo e territorio di Acri; donde la conseguenza, che non può dirsi sciolta questa promiscuità, esistente ab antico a confessione dello stesso Acri. Ma affrontiamo più davvicino le obbiezioni poco temibili degli avversarii.

E dimandiamo noi; quando è avvenuto questo scioglimento di promiscuità? prima dell'Ordinanza del 10 settembre 1811? Coll'Ordinanza istessa? Dopo dell'Ordinanza e prima del Sov: Rescritto? Dopo del Sov: Rescr.? Esaminiamo ciascuna di queste quattro ipotesi per combatterle.

§. 1.° La promiscuità non ha potuto essere sciolta prima dell'Ordinanza del 10 settembre 1811.

Prima del 1811, dicono gli avversarii, gli Albanesi si divisero il territorio della madre-patria, e tutti i loro dritti si circoscrissero ai demanii che cadevano dentro il loro territorio, denominati Gravettono e Vaccarizzo; quindi questi dritti dietro quella divisione non sorpassano quei due demanii.

Qui ricordiamo in prima quello che abbiamo detto sopra sulla indivisibilità de' feudi, là dove abbiamo ad esempio citato la *Prax: 4.° de' feudis*; e potremmo invocare altri testi più gravi.

Ignoriamo quindi questa divisione di territorii, che si dice, come sia avvenuta. Sappiamo che i comuni Albanesi avevano formato col progresso di tempo u-

niversità a sè, e, nel 1743, il proprio catasto, in virtù di quelle antiche Istr: Catastali, per cui i cittadini promiscui dovevano professare i fondi proprii nei comuni ove erano fuochi numerati. Non sappiamo come si fosse potuto dividere il Feudo descritto unico ed indiviso dal Lavalle.

Dimandiamo in secondo luogo gli avversarii; come e dove dividevano questi demanii degli Albanesi da quelli di Acri; e diciamo, asseguateci i limiti di questo territorio e dei demanii divisi già anteriormente all'abolizione della feudalità; allora noi ci restringeremo volentieri nel proprio, e diremo con voi, che non abbiamo più promiscuità; o se vi è ancora, che questa si sciolga senza compenso.

In tal caso, per lo meno S. Cosmo e S. Giorgio, (vogliamo escludere Vaccarizzo che ha avuto dei demanii di Acri le 200 moggia di Tumbarino) dovrebbero reclamare i demanii loro spettati, secondo l'ipotesi, colla divisione già fatta. A Vaccarizzo rimarrebbe a verificare se le 200 moggia di Tumbarino corrispondano all'intera estensione del demanio compreso nel suo territorio, per domandarne il dippiù che vi mancasse.

Queste sarebbero le conseguenze di quella posizione e non vi sarebbe da rispondere; a meno che non si volesse sostenere che la promiscuità fra questi Comuni ed Acri fosse stata sempre di quelle che si sciolgono senza compenso, il che è assurdo, come si è dimostrato.

Inoltre diciamo; ma gli usi sui demanii feudali, come erano la massima parte di quelli su cui cade la promiscuità, non si potevano valutare e compensare prima della divisione col demanio diretto; dunque è

impossibile che questa promiscuità si sia sciolta prima dell' Ordinanza de' 10 settembre 1811.

Infine, quest' ipotesi della divisione seguita anteriormente all' Ordinanza de' 10 settembre viene contraddetta da questa Ordin: istessa; perchè è essa appunto che in alcuni articoli, il 6 e l' 8) attribuisce ad Acri, promiscuamente ai Casali, de' dritti sopra alcuni particolari demanii, abitati dagli Albanesi; e col 12 art.°, viceversa, fa salvo ai Casali il dritto sulla quota assegnata ad Acri, per tenersene ragione nello scioglimento della promiscuità, che si dà ivi come un fatto esistente. Dunque assolutamente vien contraddetto da questo giudicato lo scioglimento della promiscuità che dicesi avvenuta prima di quell'epoca.

§. 2.° La promiscuità non fu sciolta coll' Ordinanza del 10 settembre 1811.

Diranno gli avversarii dunque che la promiscuità siasi sciolta coll' Ordinanza del 10 settembre 1811? È anche una delle obiezioni fra le tante opposte. Spesso si è detto, che l' Ordinanza citata ha definito i dritti delle parti contendenti, attribuendo cogli articoli 6 e 8 ai comuni Albanesi la loro quota parte sui demanii Gravettone e Vaccarizzo; che i due citati articoli sono argomento certo, che nessuno altro dritto di là di quei due demanii avevano gli Albanesi, perchè in contrario l' Ordin: ne avrebbe tenuto conto. È in questo senso che talvolta dagli avversarii si dice sciolta la promiscuità con quella Ordinanza.

Rispondiamo qui, come abbiamo accennato altrove,

cioè che quel giudicato riguarda Acri ed il Barone per la divisione in massa. E se ogni giudicato non può estendersi oltre le parti contendenti e l'oggetto del contendere, dovendosi tutte le altre clausole estranee riguardarsi come semplicemente enunciative, come si vuole e si può ora trasportarlo e applicarlo e ad una causa tutta diversa di *scioglimento di promiscuità*, e ad altri contendenti, quali sarebbero Acri e i Casali Albanesi? Come si vogliono dire dunque con essa definiti i dritti degli Albanesi che poggiano su di un titolo solenne, quale è la reintegra della Platea del Lavalle, e sopra tanti altri titoli e fatti innegabili?

Ma quando si potesse attribuire a quel giudicato un efficacia che nessun giudicato può mai avere, cioè quello di estendersi ai terzi ed alle materie che non fecero oggetto del contendere, e quando si potesse quel giudicato di *divisione in massa* applicare ad una causa di *scioglimento di promiscuità*, questo stesso giudicato reso per Acri che vi fece parte e non potrebbe perciò impugnarlo, questa Ordin: che è tutto il suo titolo, come testè abbiamo notato è tanto lungi dall'aver dichiarata sciolta questa promiscuità, che la conferma anzi solennemente, riconoscendo due promiscuità, una cioè a favore di Acri, la dove negli articoli 6 e 8 disponendo sul riparto de' tenimenti Vaccarizzo e Gravettone, (i quali forse si vedevano appartenere più che ad Acri agli Albanesi, per essere da loro particolarmente coltivati e da loro abitati,) dà al comune di Acri un dritto di promiscuità attiva su quei demanii, chiamandolo a concorrere cogli Albanesi alla divisione. E, viceversa, coll'art° 12 stabilisce l'altra promiscuità passiva per Acri; e nel

l'attribuire a questo Comune alcuni demanii fa salvi sopra i medesimi i dritti dei Casali.

Non si riconosce con ciò da quell' Ordin: la promiscuità reciproca degli uni cogli altri? Può Acri giovarsi, per dir sciolta la promiscuità degli Albanesi, di questo titolo che non gli conferisce altra proprietà che sotto la espressa riserva dei dritti altrui, da farli valere nello scioglimento appunto di questa promiscuità che dicesi sciolta con quella?

§. 3.° La promiscuità non ha potuto sciogliersi dopo dell' Ordin:, e prima del Sov: Rescritto de' 21 dicembre 1811 che ne disponeva la continuazione.

Si dirà dunque che questa promiscuità si è sciolta dopo quell' Ordin: e prima del Sov: Rescr: citato?

Si produca pure l' Ordin: che ha pronunziato; s' indichino i demanii dati agli Albanesi in compenso, per dire che la promiscuità esistente ancora in forza di quel Sov: Rescr: sia ora, come si pretende dagli avversarii di tutt' altra natura: di quelle cioè che si sciolgono senza compenso.

E qui si ripeterà forse di essersi dato, posteriormente all' Ordin: cit:, il compenso a S. Giorgio sopra il Gravettone, a Vaccarizzo sopra il territorio dello stesso nome: i soli che cadevano dentro il territorio degli Albanesi e a cui si aveva dritto; e di essere così rimasta sciolta la promiscuità.

Ammettiamo questa ipotesi per poco; e vediamo se ci mena alla conclusione, cui si vorrebbe riuscire dalla parte avversa: che non hanno cioè gli Albanesi più dritto sulla quota assegnata ad Acri so-

pra gli altri demanii; che la promiscuità loro su quest' altri si sciogla quindi senza compenso; o se piuttosto non ci porti ad una conclusione contraria. E per far completa la dimostrazione vogliamo pur concedere la ipotesi, che tutti e tre i comuni posseggano ciascuno una quota parte di quei due demanii, anche S. Cosmo; e non solo, ma anche S. Giorgio di cui basta leggere lo stato discusso per convincersi quanto l' ipotesi sia lontana dal vero.

In tale ipotesi gratuita, noi diciamo a' nostri avversarii. Dall' essersi diviso un demanio o due, forse è prescritto, o pregiudicato con ciò il dritto alla divisione ed alla quota che spetterebbe ai comuni Albanesi su gli altri, se il dritto li assistesse? Non si dovrà dire piuttosto che la divisione già fatta di due demanii sia un riconoscimento del loro dritto agli altri?

Ma si dice; che il dritto dei Com: Albanesi non si estendeva che a quei due soli demanii; perchè colla divisione dei territorii dell'ex-feudo, avvenuta anteriormente all' abolizione della feudalità, a quei soli due demanii si erano circoscritti e limitati i loro dritti ed usi.

E qui noi rispondiamo a' nostri avversarii; se i dritti degli Albanesi colla pretesa divisione dei territorii, fatta già prima del 1811, si restrinsero ai due soli demanii Vaccarizzo e Gravettone; e il dritto che potevano vantare di là di questi termini insormontabili non sarebbe stato che di semplice promiscuità che si scioglierebbe senza compenso, anche i dritti del Comune di Acri, estesi a tutto il rimanente territorio che restava in loro potere, escluso Vaccarizzo e Gravettone, avrebbero dovuto per la

stessa ragione da voi opposta della divisione dei territorii già compiuta prima del 1811, che si ritorce contra voi stessi, avere un limite là dove incominciava il Gravettono e il demanio Vaccarizzo. E dentro la ristretta cerchia dei dritti divisi dei comuni Albanesi che incomincerebbero, in quella ipotesi, da questi due demanii e là finirebbero, anch'essi, gli Acri, non avrebbero potuto vantare altro dritto che quello di una semplice promiscuità che si avrebbe dovuto o si dovrebbe sciogliere senza compenso.

Ma non s' invocò mai questo principio, nè s' invoca, nella divisione di quello che ora si dice solo territorio e demanio degli Albanesi; nè si disse che la promiscuità su questi si scioglie senza compenso. Volentieri il Com: di Acri, (e non gliene facciamo un torto, perchè era nel suo dritto) concorse alla divisione di questi e si ebbe anzi la più ricca porzione, come comune maggiore, nella divisione fatta con Vaccarizzo di alcune terre cedute dall'ex-feudatario in compenso della quota del tenimento Vaccarizzo, che trovandosi censito in massima parte dovea essere imputato alla quota dell'ex-feudat: giusta l'Ord: de' 10 Sett. Fu in quella divisione che Acri diè del Bosco Tumbarino tt. 200 al comune di Vaccarizzo, e tirò a sè altre tt. 800. Eppure se dovesse reggere la regola delle promiscuità senza compenso, siccome il tenimento Vaccarizzo, a conto del quale l'ex feudatario cedeva il Tumbarino, è proprio il territorio del Comune di questo nome, tutto a quest' ultimo avrebbe dovuto andare assegnato il Tumbarino e gli altri demanii dati in cambio dall'ex-Barone; ed il Com: di Acri avrebbe dovuto contentarsi su questi di una di quelle tali promiscuità.

Ma così non fa; e il Comune di Acri sostenne forte le sue pretese su questi demanii non solo, ma per una prudente riserva nel caso che ci fosse altro a dividere, ultimamente, quando nel 1861 recavasi nel Comune di Vaccarizzo l'Ag: demaniale Sig: Meligeni a fare le operazioni di verifica, faceva sollecito le opportune cautele; e con verbale de' 19 novembre 1861 di quel Consiglio, notificato all'Agente, si protestava di aver de'dritti sul territorio di Vaccarizzo i quali erano stati, diceasi in quel Verb:, riserbati ad ambo i comuni con l'Ordn: de' 10 settembre 1811, ma già conseguiti da Vaccarizzo colla rivendica del Bosco Tumbarino nel 1844, e che rimaneano ancora a sperimentare ad Acri.

Non si nega dunque in quel Verb: dello stesso Com: di Acri che la promiscuità esiste fra i due comuni; se non che, togliendosi di mezzo la reciprocanza, si crede promiscuità unilaterale, passiva per un comune e attiva solo per l'altro.

Si ponga mente ora alle assurde conseguenze che nascerebbero da queste premesse e dalla ipotesi della promiscuità senza compenso per gli Albanesi, come dicono gli avversarii. Seguirebbe da quelle premesse ed ipotesi, che la promiscuità fra Acri e gli Albanesi si sarebbe sciolta in forza dell'Ordinanza de' 10 settembre 1811 e di atti posteriori, o si dovrebbe sciogliere, sempre con compenso a favore di Acri sopra i demanii e territorii che si attribuirebbero e in cui si sarebbero ristretti i dritti degli Albanesi, colla pretesa divisione dei territorii che sarebbe avvenuta prima del 1811; si sarebbe sciolta o scioglierebbe poi senza compenso a favore degli Albanesi sui demanii e territorio che nella divisione istessa

sarebbero rimasti col fatto attribuiti ad Acri. Mostro! Se gli avversarii si appigliano alla parola *servitù reciproche* per spiegare la promiscuità del Sov: Rescr., non potranno mai però, nè vorranno dire che questa chiamar si possa reciprocanza.

Ecco la versione che gli avversarii fanno di quell'Ordin: e Sov: Rescr., e quella che ne facciamo noi; l'Autorità chiamata a decidere nella Sua Giustizia e alto Sapere, giudicherà quale delle due lezioni sia la vera.

Un'altra Autorità, i cui responsi sono ritenuti come oracoli nella materia demaniale, ha già risolta l'identica quistione nella causa fra S. Marco e suoi Casali Albanesi, Cervicati, Cavallerizzo, Mongrassano: etc: è il già Procurat: Gen: dell'abolita Commissione feudale.

Quei Casali Albanesi domandavano al Commiss: Rip: d'essere ammessi agli usi, e quindi alla divisione, non solo della *Montagna grande*, sulla quale la Commiss: Feud: avea giudicato e che faceva parte del feudo di S. Marco, ma di tutti gli altri demanii feud: ed ecclesiastici siti nel Territ: di S. Marco istesso. Interrogato l'avviso del Winspear a chiarire il senso della decisione della Commiss: Feud:, questi con foglio de' 16 ottobre, (V: supp: al Bull: N° 11, p. 412) rispose: « la Sent: non ha parlato che della *Montagna grande*. Quanto al rimanente territorio, se i detti « Casali, quantunque divisi, hanno serbato fra loro « promiscuità, si dee procedere allo scioglimento di « questa, secondo le regole del R. Decr: 3 Dicem: « 1808.» La conseguenza fu che quei Casali trovandosi nel caso previsto dal Winspear, che è il nostro, parteciparono alla divisione di tutti i Dem: del territo-

rio di S. Marco colle norme dello scioglimento delle promiscuità.

Notisi bene, prima di fare l'applicazione della decisione data da Winspear, che per quei Casali si era emesso un giudicato in cui essi aveano fatto parte, e il quale aveva loro attribuito dei dritti solo su la *Montagna grande*; mentre per questi Comuni non fu emesso nessun giudicato che avesse limitato i loro dritti; notisi che quei Casali aveano già avuto una quota sopra una parte del feudo, la *Montagna grande*, e pretendeano dritti sul rimanente.

Ora, se nessuna quota particolare hanno gli Albanesi di Acri avuto dei demanii un tempo promiscui, come quei di S. Marco aveano la *Montagna grande*, quali saranno le conseguenze della decisione di Winspear applicata al caso loro?

§. 4.° La promiscuità in fine non ha potuto essere sciolta dopo il Sovrano Rescritto fino a quest'ora.

Esaminiamo finalmente l'ultima delle ipotesi da noi poste, e delle obbiezioni che si mettono in campo: se cioè la promiscuità siasi sciolta dopo il Sovrano Rescritto.

Potrebbe dispensarci dall'intrattenerci in questo argomento l'Ordin: dell'Intend:, nonchè l'Avv: della G. Corte de' Conti e della Consulta di Stato, di data posteriore al Sov: Rescr: e recentissima, (1842 e 1844, come si è veduto) nella causa fra Vaccarizzo e Acri, dove sta dichiarato; *che al Comune di Vaccarizzo compete, oltre dell'esclusiva proprietà delle 200 moggia di Tumarino, la promiscuità sugli al-*

tri Demanii di Acri, unitamente a S. Cosmo e S. Giorgio, in forza del citato Rescritto Sovrano.

Ma vogliamo meglio confutare le particolari obiezioni che si oppongono dagli avversarii stessi; e riferiamo le loro parole.

Quando nel 1845 il Comune di S. Giorgio domandava che gli si assegnasse la sua quota sul Gravettone, uno de' Demanii ex - feudali vicini a S. Giorgio, il Decurion: di Acri con Verb: del 31 luglio 1845 faceva queste deduzioni; il Dem: feud: suddetto è nel perimetro del terr: di S. Giorgio, e quindi vi sarebbe ragione piuttosto di chiedere al Com: di S. Giorgio la quota dovuta ad Acri istesso che nell' intero quel Comune possiede; oltre la cennata occupazione, oltre la evidente ingiustizia che accompagna la pretesa s' invoca la prescrizione.

E soggiungeva » *la promiscuità tra Acri e S. Giorgio è stata sciolta, e riesce sorprendente e capziosa realmente la dimanda che si è creduta di fare. Emerge lo scioglimento della promiscuità da due Uff: del Sindaco di S. Giorgio del 2. ed 11. Genn: 1818. che in copia si alligano al Verbale.*

Queste erano, e saranno, le ragioni che si andranno ripetendo.

Il Comune di S. Giorgio, al contrario, deduceva 1.° Che la promiscuità non era stata sciolta. 2.° Che il Demanio feudale Gravettone, su cui nella divisione incoata il 1811. gli si era assegnata una quota che non avea avuto, essendo tutto rimasto promiscuo dopo il Sovr: Rescr:, non era compreso nel territorio Badiale o fra i Demanii del Patire, posseduti allora da S. Giorgio, ma sibbene in quello che era in potere di Acri; e che mai il Gravettone, De-

manio Feudale del Principe di Bisignano, avea fatto parte delle terre Ecclesiastiche della Badia, distinte dal territorio di Acri.

Ma questi due uffizii del Sindaco di S. Giorgio, di cui si fa tanto capitale come di due giudicati, e quasi avessero maggior valore dell' Ordin: dell' Intend: e G. Corte de' Conti di data posteriore a quelli, dove sta, come sopra si è veduto, dichiarato che questa promiscuità sussiste, a volere dare ai medesimi tutto il valore giuridico di cui non son capaci, che altro dicono essi, se non che di essersi sciolta la promiscuità fra Acri e S. Giorgio per virtù di Legge? Ma colla data dello stesso anno 1818, il Decurion: di S. Giorgio, (e se si fa tanto caso dell' Ufficio del Sindaco, dovrà farsi maggiormente d'un Verbale della Rappresentanza Municipale tutta.) con due Verbali, uno de' 22 aprile e l'altro de' 6 agosto 1818, dice troppo a chiare note; *che il Comune di S. Giorgio vantava una quota nei Demanii di Acri e tra l'altro nel Gravettone, che questa quota non si era separatamente goduta dal restante degli altri Demanii del Comune di S. Giorgio, sul motivo di essersi conservata la promiscuità fra li due Comuni. In seguito l'art. 113 della Legge Organ: Amm: de' 12 Dic. 1816, avendo dichiarato sciolta la promiscuità questo Decurionato ha domandato la porzione della quota de' Demanii con Verbale del 22 aprile etc.*

E volendo conchiudere, prendiamo occasione da questa questione particolare con S. Giorgio, e facciamo che gl'avversarii si condannino da see colle proprie difese e opposizioni, quali le leggiamo negli atti di questa istessa causa.

E diciamo loro; voi sostenete che S. Giorgio è ora

in possesso di una parte dei Dem: Feud: del Prin: di Bisig: cioè del Gravettone, come Vaccarizzo ha avuto una quota dell'altro detto Tumbarino; e dite che è il Com: di Acri, quello cui è stata commessa una occupazione da S. Giorgio, il quale tiene per intero in suo potere il Gravettone su cui spetterebbe una quota ad Acri. Ebbene; noi ve la diamo vinta; ma concludiamo: è appunto per questo che il dritto de' Comuni Albanesi sull'ex-feudo viene riconosciuto a vostra confessione e dal vostro fatto. E questo stesso dritto, che voi non potreste sconoscere, se non rinnegando il fatto proprio, che non si può frazionare, facendone una ricognizione parziale, essendo uno e indivisibile come uno e indiviso è il feudo, essi invocano ora per domandare la divisione degli altri demanii. Le conseguenze di questo dritto riconosciuto sono necessarie, fatali, diremmo, come le conseguenze di legge, che non è a noi lecito di variare. Se poi hanno gli Albanesi di S. Giorgio, come si deduce, avuto il Gravettone che possederebbero per intero, o altri demanii dell'ex-feudo gli altri Albanesi, sarebbe questa tutt'altra quistione da vedersi per l'Incaricato che sarà dello scioglimento di promiscuità; il quale dovrebbe tener conto delle quote avute per farne le debita imputazione.

IV. USI CIVICI ESERCITATI DAGLI ALBANESI POSTERIORMENTE ALL'ABOLIZIONE DELLA FEUDALITÀ E PRESCRIZIONE;

Ultima ragione opposta dal Comune di Acri, come è l'ultimo scampo delle cause deboli. La imprescrittibilità de' demanii sancita da una legge solenne

e riconosciuta costantemente dalla giurisprudenza, ci dispensa dal bisogno di combattere anche questo argomento dietro cui si accampano i nostri avversarii.

Ricordiamo che i comuni Albanesi non hanno mai lasciato di promuovere quest'azione di scioglimento di promiscuità; ed instancabili furono a perseguire i loro dritti, sebbene, colpa de' tempi, invano! E sorse or l'uno, or l'altro dei tre comuni, ed ora tutti insieme, a reclamare questi loro dritti, la rivendica dei quali divenne da tempo il loro pensiero più costante e più forte.

A parlar solo di alcuni fra i tanti atti; vogliamo ricordare solamente, tra gli altri, il Verbale del Decurion: di S. Cosmo, che provocò la decisione del Cons: d'Intend: fin dal 10 magg: 1817, sopra riportato; l'istanza del Com: di Vaccarizzo nel 1819, promossa dal Sindaco di allora sig. Saverio Cumano, padre appunto dell'attuale degnissimo Sindaco dello stesso nome; il quale collo zelo redato ora continua la causa iniziata dal padre pel suo Comune; dacchè questa si è fra noi andata trasmettendo disgraziatamente da padre a figlio! E può all'oggetto riscontrarsi il Verbale di quel Decurion: del 12 settembre 1819, con cui quel Collegio protesta contro l'affitto che Acri avea fatto de'suoi demanii, il quale tornava lesivo ai dritti del Comune promiscuo di Vaccarizzo.

E questo Verbale che è bene leggere, e l'Avviso del Cons: d'Intend: sopra citato, mostrano ancora, senz'altre prove, come nel 1817 questi Comuni erano tuttavia nel quieto e pacifico possesso degli usi su quel di Acri.

Ricordiamo inoltre come nel 1833, con Verbale

Decurionale dei 5 settembre, viene riprodotta l'istanza dallo stesso comune di Vaccarizzo; che la ripetea poi con Verb: de' 3 luglio 1842, quando venne portata la causa alla cognizione del Cons: d'Intend: e poi alla G. Corte de' Conti, come si è detto.

Pel Com: di S. Giorgio; diciamo; che possonsi riscontrare i Verb: Decur: che datano fin dal 1818, e continuano fino al 1846, allora quando, facendo eco al Com: di Vaccarizzo, provocava la venuta sopra luogo di un Delegato, che non menò poi a termine le sue operazioni.

Ricordiamo infine; come nel 1858 tutti e tre i Comuni, uniti, reclamavano provvedimenti sull'oggetto, allora che veniva delegato il Barletta, le cui operazioni rimasero sospese, sopraggiunto il 1860. E alla nuova era, che in quell'anno si apriva per i destini d'Italia, con crescente insistenza e fiducia maggiore, si facevano a reclamare presso il Commis: Englen che prendeva questo affare fra i primi in considerazione; e poi presso l'Autorità del Sig. Prefetto, successo ai poteri del Commissario, fino allo stato presente della causa.

E diciamo tali cose, non per combattere la prescrizione che si oppone, ma per contestare l'eco della pubblica coscienza che in quegli atti, per 50 anni, pronunziava, diremmo, il suo verdetto uniforme, costante per questa causa; e per mostrare insieme quanto importi porre termine ad una quistione dalla soluzione della quale dipende la quiete e il benessere di tre Comuni!

Abbiamo con ciò assoluto il nostro debito; e qui finisce l'ufficio di chi esporre dovea le ragioni e dimostrare la giustizia; incomincia il compito più su-

blime di colui che è chiamato a renderla ed attuarla: e questa è l'Autorità dell' Illustriss: Sig. Prefetto, in Consiglio di Prefettura.

Sì; a lui la gloria di compire un grande atto di giustizia, desiderato da tanti anni di Governo invano! e quella di rilevare queste popolazioni decadute delle Colonie Albanesi, ridonando loro i beneficii tutti insieme colla ospitalità ai medesimi accordati nella venuta!

E la definizione di questo litigio annoso interessa al bene, e deve perciò venir desiderato dallo stesso Comune di Acri; perchè essa sarà suggello che renderà più stretti quei vincoli di fratellanza che per tradizioni, per ragioni topografiche e altre infinite relazioni necessarie di antico sodalizio e di commercio ~~uniscono ed uniranno~~ mai sempre l'antica madre patria ai suoi Casali: rapporti d'intimità fra cittadini e cittadini che non furono mai affievoliti da una quistione vertente fra Comuni, oggetto di questo scritto, la quale si discute nei puri campi e sereni della ragione e della giustizia; ove non giungono le passioni che intorbidano. Inoltre; la soluzione di questa stessa vertenza, se non potrà far risentire gran detrimento agl'interessi del Comune di Acri, obbligandolo a far compartecipi dei suoi vasti demanii gli Albanesi, come ha fatto nella prima loro venuta, e dall'altra parte sarà sorgente di novella prosperità per questi ultimi, alla povertà dei quali tutto ha gran prezzo, influirà ancora alla sempre crescente prosperità della stessa nobilissima Città di Acri, facendole sentire come sia una verità quella sublime sentenza » **LA GIUSTIZIA INNALZA LE NAZIONI.**

CAUSA DELLO SCIoglimento DI PROMiscUITÀ
SUL DEMANIO ECCLESIASTICO S. ANGELO, DI PERTINENZA
DEL COLLEGIO ITALO-GREGO DI S. ADRIANO
TRA I COMUNI ALBANESE SUDDETTI E QUELLI DI
S. DEMETRIO E MACCHIA CON ACRÌ.

. . . . *Expoliati et exules a patriis mansionibus
et incolatu eorum propriæ nationis et Dei Gratia et
I. D. Ferdinandi in hoc regno deducti, in Prov:
Vallis cratis Cal: C. petierunt eidem Archimandritæ,
ut supra, velle vitam et incolatum eorum facere in Ca-
sali quod dicitur S. Demetri etc.*

*Capitolazioni di S. Demetrio colla Badia
di S. Adriano nel 1471.*

La quistione dello scioglimento di promiscuità su questo demanio viene a far oggetto di una memoria distinta e separata da quella dello scioglimento di promiscuità generale degli Albanesi con Acri, per due speciali considerazioni 1.° Per la natura di questo demanio, indubitatamente *ecclesiastica*, e perciò diversa da quella degli altri demanii del territorio

di Acri, *feudali o universali*. 2.° Perchè i principali interessati e che hanno i maggiori dritti, sono qui gli Albanesi di S. Demetrio, Macchia e S. Cosmo; mentre quelli di S. Giorgio e Vaccarizzo non possono vantare su questo dritti maggiori del Comune di Acri.

D'altra parte questa stessa quistione si riferisce talmente alla prima, e vi ha così stretta connessione che non si può da quella scindere assolutamente.

Quindi è che noi riportandoci per questa quistione a quello che nell'altra memoria si è discorso distesamente, in quanto a questa si collega, diamo qui solamente alcuni particolari dati di fatto; e da questi dedurremo poche conseguenze e brevi osservazioni che sottomettiamo alle Saggezza ed Integerrima Giustizia dell'Autorità chiamata a giudicare.

FATTO

È S. Angelo un demanio sito nel territorio di Acri, di pertinenza della Badia di S. Adriano.

Dell'esistenza di questa abbiamo nell'Archivio stesso della Badia, ora Collegio Italo-Greco, copia di alcuni documenti estratti da quello del Monastero delle Cava, che risalgono ad un'epoca anteriore al 1100 dell'E. C. Tale è l'Istrumento per N. Grimaldo, con cui Ruggiero, figlio ed Erede del Duca Roberto, nel 1088 donava questo Monastero a S. Pietro Terzo Abate. Ecco le parole di quel Diploma.

Integrum Monasterium nobis pertinentem, quod constructum est in pertinentiis nostræ civitatis quæ Rosanum dicitur, ad honorem B. M. Hadriani Mon: cum omnibus rebus stabilibus et mobilibus, sequæ etiam moventibus, et nominatim cum omnibus metochiis et

Ecclesiis et villanis ipso Monasterio ubicumque pertinentibus et cum omnibus intro habentibus, cunctisque eorum pertinentiis, et cum vice de viis et unditis suis et cum omnibus continentibus etc.

Il Pontefice Urbano aveva già anteriormente nel 1084, confermando lo stesso Pietro nella qualità di Abate del Mon: della Cava, estesa la giurisdizione dell'Abate sud: al Mon: di S. Adriano e ad altri. *Tibi* (parole della Bolla) *igitur, tuisque successoribus prædictum S. Trinitatis coenobium auctoritate apostolica confirmamus, cum omnibus quæ ei subiecta sunt Monasteriis sive cellis, videlicet* (e si fa l'enumerazione di altri cenobii concessi). . . *in Calabria, territorio S. Mauri, Monast: S. Adriani cum cellis suis; Monasterium S. Cosmae et Damiani etc.*

Scorgesi da questi documneti, che fin da quell'epoca questo Monastero non solo era eretto già, ma dotato di beni stabili.

Non sapremmo qui poi precisare, se fra quei beni stabili di cui si parla nell'Istrumento di Roberto, fosse compreso S. Angelo ancora, o se fosse in quel tempo in piedi tuttavia il Cenobio, anche di Basiliani, che ha esistito un tempo in S. Angelo indubitatamente, con un piccolo villaggio, detto *Carlata*; come si rileva dal Floro e dalla Platea di S. Adriano.

Certo è poi che col tempo questo Casale si rese disabitato, e che il Cenobio dei Basiliani di S. Angelo fu aggregato coi suoi beni a quello dei Basiliani di S. Adriano. E da quell'epoca, di cui non si ha notizia da documenti, il demanio S. Angelo fu posseduto dalla Badia di S. Adriano, a cui non si è mai contrastata la proprietà del medesimo.

E di fatti nelle dispute insorte anticamente fra il

Monastero ed il Barone di Acri, Princ: di Bisignano, per alcuni territorii che si volevano del feudo e usurpati dal Monastero, tra gli altri le *Scuse*, Delegato Sebastiano de Rinaldis alla verifica e reintegrazione del feudo, questi con Sentenza del 1. Dec: 1515 reintegrò al Barone di Acri molte terre feudali occupate dal Monastero; ma rispettò però a beneficio di questo *S. Angelo*, *S. Biase*, *Mandra Piccola* e *Mandra Grande*, della cui natura ecclesiastica non poteva cader dubbio.

Quei di *S. Demetrio* e *Macchia* ebbero concessioni di usi dalla Badia sopra questo demanio fin dal 1471, colle capitolazioni fatte nella venuta. S'ignora da che epoca datasse la concessione istessa per gli abitanti di *S. Cosmo*. Forse, quando con Istrumento de' 28 aprile del 1517 per Dom: Monaco di Terranova il Principe di Bisignano cedè al Monastero i dritti sopra questo Casale, mediante il rilascio di 100 tomoli di grano, come si è detto nella precedente memoria, la Badia avrà estese allora queste concessioni anche ai naturali di *S. Cosmo*.

Qualunque sia la data di queste concessioni, esse sono un fatto; e risultano per *S. Demetrio* e *Macchia* dalle capitolazioni del 1471 dove sta detto;

Ita quod libere et sine aliqua contradictione, molestia et cavillatione quacumque possint et valeant tam preesentes, quam futuri, praticare et cum eorum animalibus arare, et seminare possint et pascua sumere die noctuque in tenimento et territorio dicti Monasteri ecc.

E per tutti e tre i comuni poi risultano dalla Platea di *S. Adriano*, di cui nelle note daremo l'estratto relativo, e dalle *grazie* concesse li 26 maggio 1628 del Card: Borghese a questi Casali, di cui ci piace riportare qui le parole;

Che a loro sia lecito servirsi di legname morto cascato a terra, e delle frondi delle castagne di detta difesa di S. Angelo, perchè questo è solito, tanto per li legni morti, quanto per le frondi che bisogni a conservare li grani nelle fosse etc.

Con Ordinan: de' 23 novembre 1811, resa fra Acri ed il Collegio Italo-Greco, come avente causa della Badia, ed altre Chiese, nel quale giudizio i comuni Albanesi non furono intesi, si dispose assegnarsi un terzo di questo demanio al comune di Acri per suddividerlo nello scioglimento di promiscuità coi comuni di S. Demetrio, Macchia, Vaccarizzo e S. Cosmo.

Nel 1833 s' iniziavano gli atti di esecuzione dal Cons: Greco; ma a reclamo de' comuni Albanesi interessati, che si credettero lesi in quella operazione, veniva questa annullata.

Il Comune di Acri contrasta ora agli Albanesi il dritto agli usi e al compenso su questo demanio, e deduce; che essendo esso solo nel possesso dell' esercizio di questi usi ad esso solamente va dovuto il compenso, in esclusione dei Comuni Albanesi.

CONCLUSIONI

Noi non ci daremo qui la pena nemmeno di confutare le cose dedotte da parte di Acri per contrastare il dritto degli Albanesi su questo Demanio: la crederemmo cosa troppo superflua e fuori proposito. Ne abbiamo fatto semplice cenno per mostrare con un altro esempio quanto siano senza fondamento le opposizioni degli avversarii:

Invece si deduce da parte dei Comuni di S. De-

metrio, Macchia, S. Cosmo; che, se questo Demanio indubitatamente non fa parte del Feudo di Acri, sebbene sia compreso in quello; se sui Demani ecclesiastici gli usi non si presumono come sui feudali, e son dovuti per fatto e non per dritto, il Comune di Acri deve o produrre il titolo che gli conferisce questo dritto, o provare il fatto degli usi coi solenni voluti dalla legge.

Nè giova invocare l'Ordinanza del 23 novembre 1811 che chiamò Acri a partecipare a questo demanio; perchè non avendo questi comuni fatto parte di quel giudizio, non sono da quella obbligati.

Subordinatamente poi deducono, che quando il comune di Acri provasse gli usi in quistione, o quando dovesse essere ritenuta l'Ordinanza che lo chiama a partecipare; in tal caso, lo scioglimento di promiscuità tra comuni debba farsi tenendo il dovuto riguardo ai bisogni specialmente de' rispettivi Comuni concorrenti, ed al maggior dritto de' Comuni Albanesi sopra Acri.

Diciamo al bisogno, perchè a questo deve specialmente attendersi, a mente dell'articolo 6, Istruz: 10 marzo 1810, così commentato e dichiarato dal gran Winspear « *nello scioglimento di promiscuità tra due comuni si dee tener ragione della utilità scambievole, giacchè essendo la proprietà di entrambi sotto il governo dell'amministrazione pubblica, l'idea della proprietà deve essere dipendente da quella del loro bisogno* »

Nella specie poi, se si perdesse di mira questo principio per guardarsi la popolazione, la divisione di questo demanio sarebbe un beneficio illusorio per i comuni Albanesi; mentre Acri di popolazione mag-

giore ne assorbirebbe quasi la totalità; ed a questi Comuni verrebbe a toccare una frazione, che anche per la grande distanza da loro, (altra ragione che scemerebbe maggiormente il valore di quella frazione, come la vicinanza aumentrebbe quello della quota di Acri) non sarebbe di sollievo alcuno ai medesimi.

Verrebbe in tal caso a contrariarsi per questa parte lo spirito di quella stessa Ordinanza de' 23 novembre 1811, che si vorrebbe ritenere, e per la quale Acri sarebbe chiamato a partecipare. Imperocchè sta detto ne' Considerando di quell' Ordinanza, che il Domino diretto, cioè il Collegio, non dovea che il minimo del compenso, cioè il quarto del demanio, attesa la limitazione del tempo e del modo degli usi verificati, e solo per la ragione del concorso di più popolazioni (vedi Ordinanza cit:) solo in vista di questa ragione *di ordine pubblico*, diremmo, dovea venire condannato a rilasciar il terzo. Sarebbe ora cosa ingiusta che nella divisione fra i Comuni si perdesse di vista il principio che ha preseduto alla formazione di quell' Ordinanza la quale disponeva la divisione; facendo godere al solo Acri il beneficio di quel di più che fu tolto al Collegio, per la ragione del concorso di più popolazioni: nel fine, cioè, di non dare e queste una frazione inutile.

Oltre a queste ragioni generali, bisogna in fine aver riguardo al maggior dritto de' comuni Albanesi; che hanno avuto questi usi per ispeciali concessioni dal Domino diretto; di tal che mentre il Comune di Acri in ogni caso non rappresenterebbe altro dritto di quello nascente dal fatto degli usi, ove si credesse farglisi buono questo, gli Albanesi avrebbero un doppio titolo, *quello del fatto degli usi e quello nascente dalle concessioni*.

Infine; si deve tener presente per i comuni Albanesi sudetti che questo è l'antico patrimonio che la pietà delle Chiese offriva al loro sostentimento fin dalla venuta; quello dove gli esuli, prima di costituirsi stabilmente nelle mura dei villaggi e nei tempi di loro prisca povertà, seminavano e *si servivano delle frondi per conservare i grani nelle fosse*, come dicono i documenti citati.

Se la storia di questi Comuni, in omaggio alla quale si danno in nota qui in fine alcuni documenti, che descrivono due secoli di angarie e di dolori da essi sofferti, potesse richiamare l'attenzione dell'Autorità chiamata a giudicare; e Le piacesse dare uno sguardo a questi documenti, rileverebbe a quante oppressioni e aggravii nei tempi più oscuri della feudalità hanno dovuto sottostare i padri dei reclamanti per esser mantenuti nel godimento di questi dritti; e dalle rozze parole di questi documenti spirerebbe una eloquenza tale da superare quella della più dotta difesa!

NOTIZIE STORICHE

E

DOCUMENTI RELATIVI AI COMUNI ALBANESE

DI

S. GIORGIO, VACCARIZZO, S. COSMO, S. DEMETRIO

E MACCHIA

IN APPENDICE ALLE DUE PRECEDENTI MEMORIE

NELLO SCIoglimento DI PROMISCUITÀ

DEI COMUNI SUB: CON ACRÌ

AVVERTENZA

Le note e documenti che seguono sono cose, anche esse, come altre antecedenti estranee talvolta all'oggetto della contesa. Preghiamo perciò coloro che non vorranno studiare in questo scritto che la causa del demanio, a scegliere quello che stimano poter interessare la causa medesima ed a questa avere stretta relazione, che è facile distinguere dall'intestazione istessa delle note, risparmiandosi il tedio di leggere il di più, scritto per i nostri concittadini, o per coloro che amassero conoscere anche le nostre cose, delle quali così al raro accade scrivere e anche parlare.

Ma ci si farà rimprovero, dicendosi di essere così usciti già, e ora allontanarci sempre più ancora, dalla natura di una memoria forense. E lo sappiamo anche noi; ma preghiamo di avvertire che pri-

ma della veste del difensore, assunta ora per occasione, avevamo quella del cittadino che non ci è stato possibile smettere qui; e quindi scrivendo per i giudici e per gli avvocati che dovranno difendere la causa qui ed altrove; ci ha vinto la tentazione di voler unire, dove più, dove meno, anche un pò di storia, secondo ci veniva tra mano, alle ragioni legali.

E qui dove frugando negli archivi per la causa ci è venuto sott'occhio un documento opportuno ad illustrare qualche punto della storia patria Municipale, l'abbiamo con mano pietosa raccolto, e raccomandato all'attenzione de' nostri concittadini, legandolo a questo scritto che si farà leggere, essendovi di mezzo un grande interesse che eccita l'attenzione; (dacchè l'interesse desta molto l'uomo); là dove ci ha brillato all'occhio da una carta già logora e mezzo cancellata dal tempo una data, che ci parve buona traccia a fiutare dietro qualche documento interessante, l'abbiamo segnata; dove abbiamo registrato qualche scritto che ci è parso titolo per garentire altri interessi de' comuni. E talvolta non abbiamo potuto ancora contenerci dal lasciarci sfuggire una parola di affetto alla pietra del luogo natale che ci raccolse nascendo, e che pur ci è caro nella sua povertà; o una parola d'eccitamento ai nostri concittadini a quell'amor patrio Municipale cui noi annettiamo tanto valore. Qualcuno fra di questi documenti ci è venuto quando già era inoltrato lo scritto e in corso la stampa; e noi l'abbiamo accettato anche a costo che non si fosse potuto allogare proprio al suo posto.


Fu con ciò commessa una violazione ai pre-

cetti dell' arte e vorremo essere condannati da coloro che se ne intendono? E sia pure; ma crederemo sempre di meritare il compatimento de' nostri concittadini, i quali guarderanno, se non altro, all' intenzione, e pei quali non avremo fatto mai cosa nè inutile nè ingrata.

Ma che robbaccia di storia è questa qui, e che interesse può avere mai? ci si dirà. Noi andiamo in diversa sentenza, perchè mettiamo molta importanza alla storia Municipale, e vorremo che le si assegnasse nell'ordine letterario quello stesso posto che il Municipio ha negli ordinamenti politici. In ogni conto poi devono sempre avere grande interesse per i nostri concittadini. Quanti ricordi di famiglia che non ecciterebbero la curiosità di persona al mondo, sono cari a ciascun di noi! E con quanto piacere desidererebbe ognuno più che il ritratto del primo uomo di Europa vedere quello del suo povero nonno o del suo bisavo che vissero oscuri e passarono ignorati al mondo che non parla di loro? Ebbene, quelle parti dello scritto cui accenniamo sono così; ricordi di famiglia, ossia di villaggio, che non escono dalle mura di quello, nè di là delle sue mura ispirano interesse alcuno!

Ma ci si dirà: uno scritto come questo, fatto per una causa, ha per sua natura una esistenza efimera che dura colla causa, e muore lo stesso giorno con quella. E lo sappiamo pure; nè noi abbiamo preteso di fare uno scritto che aspirasse alla immortalità, la quale non fu mai del resto nelle nostre ambizioni, che abbiamo scritto per occasione; colla fretta e col pensiero di chi mira a tutt'altro che a far opera bella, ma piuttosto utile. Però non avre-

mo in molte cose riappiccato la tradizione? E, non fosse altro, abbiám detto noi, quando un giorno taluno, trascinato da vaghezza per la storia patria, andrà frugando nella polvere degli scaffali, per trovarla fra le pergamene, i protocolli de' notari ed altri atti pubblici, dove solamente sta scritta la storia vera di un popalo, troverà gettata anche questa memoria fra le vecchie carte; e avrà con suo grande piacere qui raccolte da carte disperse molte notizie e documenti che il vento avrebbe fatto volare un momento dopo e che indarno avrebbe egli cercato altrove!



CONFINI DEL FEUDO, E DESCRIZIONE DI ACRÌ

E CASALI ALBANESI

Prima della Reintregra fatta dal Lavallo abbiamo altra più antica, quella di Sebastiano De Binaldis, che rimonta alla data del 1 dicembre 1515. Essa concorda con quella fatta un secolo e mezzo dopo dal Lavallo in questo, che il feudo di Acri è descritto come unico corpo con i territorii dei Casali Albanesi. Ecco la sua Sentenza.

Declaramus et Sententiamus Præfatum Illum D. Principem restituendum esse in possessione, vel quasi, dictorum jurium pasculationis, glandium et herbagii, doanæ aquarumque et aquarum de cursu, subscriptorum territorium; vid: incipiendo dallo purehio de S. Giorgio dove la glastra et descendit ad aquam dictam de Pedi Vinosa, et inde ad haream de Marinis et juxta ficum areæ de glaglis, prout exit ad Portinum de glaglis, et descendit per terminum ex adverso ad partum vallis de Palma, et per Gravettonem de Saucis deorsum descendit ad Tironem et per flumen Musofati, sursum vadit ad cavam de Ceramilis, et per riam de plano exit ad flumen de Muczulinis, et per dictum flumen deorsum descendit ad quoddam Gravettonum, et inde descendit ad timpam de Corvo, et a dieta timpa vadit ad aquam de Mortilla, et inde ad acqum de Galatrella, et perdictum flumen Galatrella sursum Macchiam de Granato, et per vallonem de Carponem de Carpano sursum usque ad Stratam grandem, et perdictam stratam deorsum ad collum de li Jungi ubi est pstra spiculosa, prout currunt dieti fines versus terram Acrii et ejus territorium et montes inclusive in omnibus territoriiis detentis seu pretensis per dictum Monasterium, seu ejus Commendatarium intra supra dictos fines versus dictam terram Acrii ut supra declarantes propterea terras ipsas non posse in posterum quomodolibet aperiri, nec apertas cultivari ab-

sque licentia praefati Illmi Principis Domini dicti pheudi, ut praefatus I. D. P. arboribus in dictis locis et terris naturaliter renascentibus restituatur ad dictam possessionem vel quasi dictorum pristinorum fructuum glandium scilicet et herbagii ut erat ante aperturam. Sententiamus omnium terrarum existentium intra dictos fines terragium. exigi posse per praefatum I. D. P. Declaramus propterea insuper aquas omnes fluminum existentium intra dictos fines et aliis quibusvis locis territorii dictae terrae Acri non possi duci per novos alveos, vel acqueductus diversos ab antiquis. . . etc.

Chi vuole conoscere come poscia alcuni dei Casali Albanesi, come S. Cosmo, rimasero sotto il dominio della Badia di S. Adriano, lo rileverà dal seguente brano della convenzione stipulata addì 28 aprile 1815 per N. Domenico Monaco di Terranova.

Declaratum et conventum fuit per pactum sub solempni stipulatione vallatum, quod ultra concessam per praefatum I. D. P. vigore praesentis transactionis praedicto D. Commendatario et Monasterio, ut superius sunt narrata, quae in suo robore permoneat, nec aliter nee alio modo per infrascriptum pactum intelligatur facta novatio, sed sortiatur effectum ut supra sunt descripta notata et posta, praeter ad infrascripta; V. quod dietus D. I. P. eidem Monasterio et Commendatario. . . donabit cessit et refutavit jus incidendi, aperiendi et reducendi ad culturam in perpetuum libere ut Domini et Patroni territorium contentum infrascriptis locis et confinibus in montanea Acri; incipiendo a loco dicto li Petrosi e tira diritto la via che va da S. Adriano ad Acri, et va persi all'acqua di Calamia, et discende per lo Gravettone seu vallune che ensi alla fumara de lo Laurita, et la fumara abascio et ensi Poggiu Grande supra la Macchia dell'Ortu, la Serra ad irtu, et ensi per supra la vigna che tene Donno Hieronimo Pettivino de la Ecclesia di S. Adriano, et tira per drittu alla vigna che fu de Pietro Camodeca, quale è di dicto Monasterio, et tira per drittu alla vigna che fu di Antonio Stamato, et ensi per drittu la via va dellu Scifu a S. Sofia, et tira allo Vallone cupu et lu Vallune ad irtu et ensi allu primu fine V: alli Petruni. Ita quod in dictis locis et terris contentis infrascriptis confinibus praedi-

ctus Dominus Commendatarius et ejus Ecclesia libere possit aperire et aperire facere arbores.... Praefatus R. D. Commendatarius cedit, remittit et refutat praedicto I. D. P. thumola centum frumenti annuos ad mensuram parvam de thumulis tricentis quinquaginta ad dictam mensuram ad quos anno quilibet praefatus I. D. P. tenebatur dietæ Ecclesiae et ejus Commendatariis, pro refutatione et cessione et transact: propterea alias factis
 Acto inter ipsas partes quod per presentem transactionem et pactum finale, praejudicium aliquod non fiat dicto D. I. P. in juribus glandium et herbagi, tam supra quam subtus dictam viam et Casalia, quam etiam in locis Silvatis et Scussæ prout in presentiarum est in possessione praedictus I: D. P. et praeter in locis supra confinatis et mentionatis. Ac etiam praejudicium aliquod non fiat Ecclesiae et D. Comm: in cursibus et pratis, ac etiam in defensis existentibus intra fines dictæ sententiæ quorum et quarum in presentiarum est in possessione dicta Ecclesia si et prout illas in presentiarum tenet et possidet sicque dicta Sententia aliqua ratio haberi non possit nisi si et in quantum cum praesenti transactione non discordat.

Con questa convenzione altro non si facea che una cessione di proventi e dritti di esazione dal Principe al Monastero; il feudo rimaneva quello; e venuto nel 1544 il Reintegratore Sebastiano Lavallo lo descrive nel modo seguente.

Videlicet. Sicut incipit a flumine Muconis ubi proprie dicitur lo molino delle zitelle, et dictum flumen sursum usque ad locum ubi cum dicto flumine jungitur aliud flumen dictum lo fiume Ceraso, et per dictum flumen Ceraso sursum vadit usque ad flumen Anselmi, et per dictum flumen Anselmi sursum vadit usque ad locum dictum lo Varco di S. Mauro; et inde ascendit ad locum nominatum dei Soffeltani, et inde volvit per Stratam de plano versus locum dictum in Gar prout pendet acqua versus Acrium, et deinde currit ad Vallonum dictum lo Rio dell' asino, et per dictum Vallonum descendendo vadit usque ad heremitorium, et revertitur ad dictum flumen Mucconis, et a dicto flumine iterum currit sursum usque ad locum dictum le Cave de Melissa, et inde descendit ad pantanum de Anatra, et vadit ad Triontem juxta viam

Silariam; et per Triontem usque ad locum dictum la Croce di Curatoli juxta Vallonem de Crucis de Curatoli descendit ad Vallonum di Costantino et per dictum Vallonum sursum vadit ad fontanam de Raja, et a dicto fonte de Raja descendit per vallem de mola, et per dictum Vallonum de Costantino deorsum vadit ad flumen de Coriglianeto, et per dictum flumen de Coriglianeto deorsum vadit ad locum dictum lo Gravettono della Cava de lebito, et per dictum Gravettonum sursum vadit usque ad ilicem, et ad stratam, qua itur Acrio Coriolanum, quæ est supra Conicellam, et inde descendit per Gravettonum deorsum a parte sinistra, et vadit ad flumen dictum lo fiume de Comujanne, et per dictum flumen descendit ad murum fabricatum subtus furcatam S. Georgi, et inde ascendit per stratam sursum, et vadit ad locum dictum lo Purchio de S. Giorgio proprio in loco oleastri, et descendit ad aquam dictam l'acqua de' Piedivenosa, et inde vadit ad Aream de Marinis et juxta ficum Areæ Gliaglis, et exit ad Purchium de Gliaglis et per terminum, ex traverso descendit ad Purchium vallis de Palma, et per Gravettonum de Saucis deorsum descendit ad Tironum, et per flumen Musofati sursum vadit ad Civanda Ciaramitis per viam de Plano, et exit ad flumen de Mersolitis et per flumen deorsum descendit ad quendam Gravettonum, et deinde ascendit ad timpam de Corvo, et a dicta timpa vadit aquam de Mortilla et inde ad aquam de Galarella, et per dictum flumen Gallatrellæ sursum vadit ad Machiam de Granato, et per Vallonum de Carpino sursum usque ad stratum grande, et per dictam stratam deorsum vadit ad collem de Iungis ubi est Petra spicchelute, et inde vadit per traversum, et descendit Machiam de mola, et a dicta Macchia ad collem de Cita et per quendam Vallonum sursum vadit per viam publicam, et exit ad quercum Ferrata, de pantano Ulmi, et usque ad viam qua itur Acrio Bisinianum, et per dielam viam usque ad viam qua itur Acrio Cosentiam, et dictam viam vadit usque ad molidinum de Zitellis qui est primus finis et concluditur, Declarando quod a loro dicto lo Varco de S. Mauro sequitur finis per viam publicam silariam sursum usque ad locum ubi erat Ecclesia antiqua Sancti Mauri de Siphonalis per eam scilicet viam, qua de presenti itur, et inde sequuntur aliis fines prædicti.

Questa è la descrizione dei feudo che dà il Lavalle.

Rianimiamo un poco il vecchio quadro di Sebastiano, rimpolpiamo lo scheltro e descriviamone anche lo stato attuale e gli abitanti della terra che egli ha solamente delineato con i suoi confini, muta di abitatori. Una siffatta descrizione non è nemmeno del tutto estranea all'oggetto di questo scritto. Se non altro, lascia luogo a molte considerazioni pertinenti anche alla causa; e in ogni conto poi ha sempre di comune col rimanente l'indole e l'interesse Municipale attorno a cui si rag gira tutto lo scritto.

Nel centro del quadro descritto dal Lavalle sta Acri. Per trovare nel fondo dello stesso i Casali Albanesi, non dovete che riscontrare alcuni de' punti del quadro che il vecchio Reintegratore ha indicato col nome di alcuni de' comuni Albanesi litiganti come, *Purchium S. Giorgi*; o con parole Albanesi; come, *area de Gliaglis* (parola Albanese che significa zio) Seguite i confini che precedono e seguono a questi punti, e troverete là i comuni che diciamo.

Questi villaggi Albanesi di quà del *Crati*, (che così vengono chiamati presso noi, per distinguerli dagli Albanesi della sinistra del Crati istesso) siti nell' orlo quasi del vasto Cratere del Jonio, che si dispiega loro dinanzi divedendoli dall' antica Patria Morea, seguono in ischiera a poca distanza l' uno dall' altro e quasi ad eguale distanza da Acri, coll'ordine con cui vengono qui notati.

S. Giorgio. V' era stato anticamente un piccolo villaggio nell'istesso luogo, chiamato *S. Jorio*; ma, distrutto da un tremuoto del 14. . . era divenuto disabitato. Ha un altro nome ancora, quello di *Mbusati*, dal casato, dicesi, *Busa*, molto esteso nei primordi di sua fondazione colà, e formante quasi una specie di tribù predominante o forse la fondatrice. Ora continua presso noi Albanesi ad essere chiamato specialmente con questo nome ancora, per la forza dell'abitudine; sebbene la devozione al Santo del luogo, avesse fatto col progresso di tempo sostituire al nome di quella famiglia l'altro in cui ora quel Comune s'intitola, e sotto cui viene riconosciuto nelle Scritture.

Vaccarizzo. Così detto perchè costruito nel luogo dove il Barone di Acri avea i ricoveri per le sue mandre di vacche.

S. Cosmo, che oltre di questo nome preso dal Santo, conserva per gli Albanesi, come *S. Giorgio*, un nome particolare, con cui viene da loro chiamato, cioè quello di *Strigari*; nome di un capo sotto la cui condotta vennero quegli Albanesi a stanziare collà, se dobbiamo credere all'assertiva di un antica tradizione; che noi abbiamo letta confermata anche in una descrizione di *S. Cosmo*, scritta un secolo dietro, che conserviamo fra le nostre carte.

Seguono, *Macchia*, del cui nome ignoriamo l'origine; e *S. Demetrio*, così chiamato dal nome del Santo tutelaro del luogo. Anticamente *S. Demetrio* dividevasi in tre Casali, poco discosti l'uno dall'altro, chiamati Scifo e Poggio. Lo rileviamo tra l'altro dalle deposizioni dei testimonii esaminati dal Lavallo nella confezione della Platea del feudo di Acri il 1544, cioè 70 anni appena dalla venuta degli Albanesi. *An; 1544 D. XI Jul. . . . Nobil: Marsil: Pancarus de terra Acri testis productus, etc. dixit che da anni circa 40 esso testim: have visto che il Magn: et Rev: Abb: de San. Hadriano have posseduti, tene, et possede li Casali de S. Demetri, de lo Scifo, de la Macchia, etc: et da anni circa 40 in quà lo Casale dello Poggio etc: quantunca lo dicto Casale de Sancto Domitrii sea stato mutato da uno loco del territorio de dieto Abate, et constructo in un altro loco etc.*

Eod: die. Nob; Pomp: Ferrarius de Acrio. Testis etc: dixit, che sape che da poichè vennero Albanesi dal Levante, et che habitorno primo in lo Casale della Macchia, dopo sono stati costruiti altri Casali per li dicti Albanesi, come è lo Casale di S. Demetri, lo Scifo, et Sancto Cosma, et da poco tempo in quà lo Casale nominato lo Poggio etc.

Ora questi due Casali fanno parte e sono confusi con *S. Demetrio*, cresciuto colla aggregazione di quelli.

Vengono ultimi gli Albanesi di *S.^a Sofia*; così chiamato questo dalla Protettrice, di cui portarono la devozione con loro emigrando. Del pari come *S. Demetrio*, il villaggio di *S.^a Sofia* crebbe coll'aggregazione di *Musti e Pedilati*; due piccoli villaggi, che preesistevano, si dice, alla venuta degli Albanesi.

Sono questi paesi situati in luoghi elevati assai dal livello del mare, quasi tutti su colli ridenti: circostanza che ci fa intendere il significato del frammento di quell' antica canzone Albanese che incomincia; *coz gadhiaar catund i rii, eolle maestoso, paese novello*: espressione della gioja con cui salutavano nella loro venuta quei nostri padri i luoghi e i colli che trovavano atti a fondarvi un paese; e il quale ci ricorda il grido Italia! Italia! che prorompeva dal cuore de' profughi dell' Eneide, e l' altro terra! terra! de' socii del Colombo, quando dopo le fortune del mare erano per toccare il lido sicuro!

Nell' insieme fanno una popolazione che pareggia quella di Acri. L' industria li ha fatto avanzare nella comodità; e quegli abitanti sulle terre abbandonate del territorio di Acri, Corigliano, Bisignano da loro occupate, coi sudori di quattro secoli, data della loro dimora in quei luoghi, crearono tanta proprietà fruttifera da pareggiare quasi anch' essa insieme presa quella di Acri tutta. Anzi per alcuni generi sono divenuti importante centro di produzione; a citarne due soli esempj; de' loro olii se ne fa grande esportazione alla piazza di Rossano pel commercio esterno, e pel consumo interno anche sopra lo stesso Acri ove non è questa coltura molto favorita dal clima; e coi loro grani che vanno a versare nella piazza di Corigliano concorrono ad alimentare il mercato di questa ricchissima Città, dalla quale importano altre derrate e oggetti di commercio, di cui quel mercato è sopra ogn' altro abbondante.

Sovrasta a tutti questi villaggi la città di Acri; situazione che secondo il Floro spiega la etimologia del nome. Benchè segga sulla cima, quasi aquila che va cercando le nuvole sublimi, posta in fondo del gran Cratere onde termina il monte, si nasconde a quelli.

Vasta è la estensione del suo territorio, tale da superare quella di ogni altro paese qualunque di questa Calabria, ma non contiene tutta l' attività senza limiti di quegli abitanti, i quali versano fuori i molti capitali accumulati ivi più che altrove dalla operosità, dalla industria, dalla sobrietà ed economia, tutte virtù naturali che possiede in sommo grado quel popolo; e col-

tivando una parte del loro sterminato territorio, creano possessioni vistose anche in altri territorii vicini e in altri climi, variando così colture e prodotti. Sopra i Casali Albanesi esercitano quasi tutto il loro commercio minuto delle derrate di cui mancano questi, e degli oggetti dell'arti e manifatture conosciute fra noi, nelle quali Acri va molto innanzi ai Casali medesimi.

Intermedii, o come anello fra Acri e i Casali Albanesi, stanno i *suburbani*, diremmo, di Acri; volendo noi con questo vocabolo dinotare quei gruppi di case rurali di *Vallone Cupo*, ed altri, nei quali si fraziona Acri; e che sono come altrettanti villaggi, o diremmo meglio, piccole colonie in cui Acri versa quasi il terzo della sua popolazione rigurgitante che la città non contiene e va ad abitare e coltivare le sue vaste campagne.

E tutto questo immenso popolo di Acresi e Albanesi, di cui va popolato l'ex - feudo e territorio di Acri, così accampato in tanti villaggi e gruppi di case variamente sparse su quelle catene di montagne accavallate a montagne, e la città di Acri che l'ultima della scena siede in cima, se è bella alla vista come scena pittoresca di grandioso paesaggio che l'occhio e la fantasia è impotente ad abbracciare e contenere con un solo sguardo, presenta alla mente del contemplante altro spettacolo nella ricca varietà d'indole e di costumi degli abitanti diversi.

Veramente tutte queste genti hanno in fondo una unità di origine e di carattere, perchè noi riteniamo, e con buone ragioni, che anche negli Acresi scorra il sangue greco; e li vogliamo discendenti più che dai Japigi, secondo il Floro, un avanzo di quelle genti antiche e città distrutte della Magna Grecia; ma serbano però fra loro queste popolazioni tutte quelle tali peculiari differenze di caratteri e varietà di costumi che distinguono un popolo da un'altro, donde quell'armonia che fa bella l'unità.

Ed a classificarle sotto questo rispetto, si vuol seguire la partizione da noi fatta de' luoghi, dividendole in tre classi, 1° le popolazioni che fanno corona quasi alla pendice della montagna, 2° quelle del centro, 3° quelle della cima.

Alla prima classe, come si vede, noi comprendiamo i *gkieggkii*,

che così vengono dagli Acri, ove suona la lingua del sì detti gli Albanesi ove si chiama: *ghieggky!* (ossia senti). Sotto quel cielo ridente scelto da loro, che ritrae tutta intera la bellezza del cielo greco, (dacchè la bellezza fin dalla creazione pare abbia scelto e posto il suo tempio in Grecia e Italia sorelle) tu vedi muoversi genti che colla lingua diversa, col vestire singolare delle loro donne, colle ridde, coi canti, coi loro costumi tutti ti rappresentano un non so che di peregrino e ti trasportano all' oriente, facendoti credere più in Grecia ed Epiro che in Italia.

Chi vuole notizie più particolari di questa gente può leggere le opere da noi citate a pag. 17; ed il pregevolissimo opuscolo pubblicato or ora dal Sig. Girolamo da Rada., *antichità Albanesi.*, libricolo di piccola mole ma di troppo prezzo, che eccede i confini d'uno scritto Municipale quale è questo nostro ed interessa la storia e la scienza.

I popolani dei diversi villaggi in cui sono distribuiti gli Albanesi si salutano *cushrii* fra loro, cioè *cugini; compari e commari* con quei di Acri; indicando con questo i vincoli acquisiti dell'amicizia contratta fra le due genti; e con l'altra parola i vincoli comuni sortiti dalla nascita e dall'origine.

Veramente tutti quanti gli Albanesi di Calabria, non solo quelli de' Casali di Acri, ti presentano un' indentità di fisionomia e di carattere: e tu li riconosci come dall' occipite, nella forma del quale il nostro popolano, novello Gall, dice di avvertire delle differenze sensibili da quella degli altri, dall' indole e da un tipo morale comune a tutti che te li fa distinguere senz'altro. E questo bisogna attribuirlo, oltre alla comunanza dell'origine più vicina che essi hanno fra loro, alla educazione comune che vanno a ricevere nel Collegio, detto Italo - Greco; loro particolare luogo di educazione, ove risuonano vive ancora le due lingue de' Macedoni e di Omero; l' Albanese e la Greca.

In quel sacro luogo, sito nel centro di questi villaggi, ove convengono gli Albanesi sparsi in Calabria, vanno essi a fondere i loro costumi; là soprattutto si risovvengono d'esser venuti d'una terra, d'un sangue. Convivono più anni tra le memorie degli Eroi di Grecia e di Roma, ed uscendo poi di là coll' ani-

mo formato su quei modelli dell' antichità e ad un tipo, per distanza di spazio e di tempo, per fraporsi di mari e di monti, non dimenticano più gli antichi vincoli ivi rinnovellati e più stretti; e dove che s' incontrino, in qualunque tempo si riconoscono, e si abbracciano chiamandosi: Fratelli! fratelli! E questa educazione comune colà ricevuta, presso gli Albanesi ove le classi sociali diverse, sono per molte ragioni, in istretto contatto fra loro, va poi dalle case primarie degli antichi alumni del Colleggio, infiltrandosi nel popolo minuto; e concorre con altre cause a mantenere anche nei contadini dei diversi villaggi quella tale unità di carattere di cui parliamo.

Con tutto ciò questo stesso primo gruppo della scena presenta nella sua unità una varietà di figure e altrettanti caratteri distinti e ben accentuati; con pregi e doti particolari per ciascuno de' cinque villaggi in cui si scompone e divide.

E tu ammira, per es: a preferenza, anche nella bocca del popolo minuto la perspicuità e la grazia del parlare in quelli di S.^a Sofia, e dici: ecco i discendenti di quelli che sacrificarono alle Grazie, e conobbero le veneri dello stile, che presso loro fece sentire la soavità del sapore detto Attico. Così in quei di S. Demetrio, che bevono alle fresche e chiare acque di Vicuzza, in quella diletta terra che ci ospitava lunghi anni e ove a noi sorrisero i giorni belli e gai di nostra prima giovinezza, donde poscia partiti indirizziamo spesso un saluto a quel Cielo, a quegli abitanti nostri ospiti amici, tu ammira generalmente quello stretto ragionare che fa la mente chiara e aperta e il distintivo particolare di quel popolo: qualità avvertita da un antico adagio municipale che li chiamò fra noi *crie-urt, mente saggia*; e che non passò inosservata agli scrittori di cose albanesi, al Zavarroni tra gli altri, che fa l'elogio di quei cittadini sotto questo rispetto dei pregi della mente e della dottrina. E questa qualità che spicca in quel popolo ti fa risovvenire come quella gente veniva di quella terra dove nascevano i pensatori le cui sentenze si consultano come oracoli dopo i secoli.

Parimenti in quel di Macchia tu noti quella fermezza e costanza di carattere e tenacità di propositi che forma il suo

tipo particolare, e te lo fa assomigliare ad uno Spartano: tipo ben notato dall'adagio Municipale, che parodiando, come suole avvenire, questa qualità, chiamò quello di *Macchia criethaat*, cocciuto, come chiamò *gkiuug-gkiat*, *lingua pungente*, quello di S.^a Sofia; e via dicendo degli altri.

E così pure l'aspetto di ciascun Villaggio si distingue da quello dell'altro, come quello de' suoi abitanti, per pregi e bellezza tutte particolari. Valgano di esempio Vaccarizzo e S. Cosmo, che seguono ai tre primi e i più vicini fra loro.

L'uno, Vaccarizzo, posto sopra un colle più elevato e aperto, cui si dispiegano gradatamente di sotto le belle pianure del disabitato feudo di S. Marco, ove hanno case e possedimenti quei cittadini, là dove un giorno erano le proprietà degli Ausonii, e Mauri, e delle genti di Turiato Sibari, che possedettero anticamente quelle campagne, e dove quegli antichi andavano a ricrearvi l'animo, ha un aspetto da festa ed espande il cuore alla gioia serena. E la vista del villaggio e quella dei suoi abitanti spira un'aria di gaiezza e di brio che gli è propria e lo contraddistingue da ogni altro.

S. Cosmo sito in colle più basso, protetto dall'ombra degli olivi, onde sono rivestite le amene e deliziose colline del suo territorio, e il quale vi nasce e cresce spontaneo compagno dell'uomo, è per contro ricco da natura di quei viali ombreggiati, compagni de' dolci pensieri e segreti, ed offre una scena romantica, che parla più al sentimento. E in vero il tramonto del sole di una sera di està, che saetta i raggi morenti e dà l'ultimo saluto alle sparse colline di quel territorio, che variamente colora, contemplato là innanzi la romita e solitaria Chiesa dei Santi tutelari nel cui nome s'intitola il villaggio, fuori l'abitato, luogo scelto dagii anacoreti colà vissuti per le loro estasi e visioni, è tale scena divina che tu ne resti commosso ed esclamami dal profondo dell'animo: qui vi ha sorriso l'occhio di Dio!

E così alle voci dell'allegria che echeggiano nel primo fa contrasto il raccoglimento a cui t'invita e la dolcezza della più grata malinconia che ti piove nell'animo il secondo.

E come di altezza i due colli, differiscono di statura i suoi

abitatori; e vedi quelli dell'uno proporzionatamente più spiccati e snelli della persona di quelli dell'altro.

I grani sono le rendite principali del primo, gli olii del secondo; e altre diversità.

Alla 2^a classe appartengono poi i coltivatori Acresi, raccolti in diversi gruppi di case rurali nel centro delle montagne di Acri; i quali hanno una fisionomia tutta propria, che, benchè cittadini di Acri, li distingue da questi come dagli Albanesi. Quegli uomini, chiusi in quei recessi ben detti, *Vallone cupo*, impenetrabili ai beni e ai mali inseparabili della civiltà, vivono tuttora nella primitiva ingenua semplicità della natura; e ne' loro costumi, nel loro vestire e in tutto rappresentano un lontanissimo periodo di civiltà più vicina allo stato di natura che si perde nella notte de' tempi. Ti par di essere in mezzo ai Germani con Tacito in certi loro costumi, i quali fanno un contrasto piacevolissimo con l'artificiosità del mondo cui apparteniamo; e ti si ricordano le sentenze del Rousseau e le lodi che egli fa di una bosaglia come del ricovero d'una vita libera e felice; In certi altri l'attento osservatore filosofo si ricorda di Esiodo e della descrizione ch'egli fa de' costumi degli antichi Greci, e vi scorge una più o meno lontana relazione con alcune tracce di costumi analoghi rimasti agli Albanesi: altro argomento dell'antica parentela delle due razze.

E da questi salendo si giunge man mano in cima alla città di Acri, che è la terza delle classi in cui noi abbiamo distinta tutta la popolazione che abita quell'ex-feudo. In quella cima ove il verno è più fitto e il gelo più forte, gli abitanti di quella città ritemperano a forza l'animo e l'ingegno che hanno ol-tremodo robusto.

E gli Albanesi, sinceri estimatori di quanto vi ha di grande e di pregio nei loro vicini; non usi nella loro natia franchezza a mentire biasimo o lode, ammirano ed onorano tale virtù di questi abitatori della terra de' forti figli de' Bruzii.

La caratteristica principale sua propria, il pregio che distingue quel popolo è il seguente; che mentre vedi alquanto esteso fra loro il culto alla civiltà, (noi parliamo, s'intende, di civiltà relativa a questa povera Calabria!) che arride a quella città, versandovi

suoi doni coi palagi eretti, colla comodità e coi conforti della vita materiale che non iscarsaggiano; e specialmente colla istruzione e coltura dello spirito ivi oltremodo diffusa, tale da farne per questo uno dei paesi privilegiati di questa nostra Calabria, quegli abitanti non si son lasciati sùbrare della civiltà come è avvenuto di altri di questa stessa Calabria, ma conservano intera la prisca vigoria; un popolo vergine insomma, cui ferve bollente il sangue nelle vene e che attende di spiegare la pienezza ed il rigoglio che ha di vita per raggiungere i destini a cui è serbata: ecco Acri.

È questo il breve quadro, ma fedele ed esatto delle popolazioni dell' ex Feudo. Nello schizzo offerto, coi beni non abbiamo cennato a mali da cui siano travagliati i villaggi descritti. Non che ne sia penuria, (e così pur fosse per questi poveri luoghi!) ma piuttosto rattenuti quasi da carità cittadina a denudarne le piaghe! Confidiamo per la prosperità di essi nel nuovo Ordine di cose e nella potenza efficace degli asili infantili, delle scuole serali pel popolo, delle associazioni di mutua carità e di mutuo soccorso ed altri consimili istituzioni di cui s'onora l'umanità e la civiltà, che speriamo veder presto attuate presso noi, e delle quali non vediamo traccia ancora in questi Comuni, e nello stesso Acri! Attendiamo soprattutto dai nuovi tempi e dal progresso che, colla istruzione e civiltà cresciuta, vivifichi le nostre comunità presso quello spirito di associazione, operatore di tutti quei miracoli che ammiriamo estatici nelle Nazioni incivilite senza ravvisarne il magico segreto; spirito il cui alito fecondatore, colpa dei tempi e di una tenebrosa ragione di Stato per cui era regola e quistion d'esistenza la divisione e la diffidenza, tenuta viva fra grandi e piccoli centri, non ha ristorato ancora i nostri luoghi; e che vorrà presto apprenderci a distinguere i confini del mondo da quelli del proprio focolare, e impararci quanto il bene proprio sia inseparabile dall'altrui!

Un grande fatto però è alle nostre porte e prepara questa unione e questo spirito di associazione che tanto preghiamo. E questo è il fatto delle strade che vanno a costruirsi e che

sono destinate a fare quella unione materiale che serve di base e sostrato alla unione morale. Sì, noi vedremo fra breve rinnovata la faccia di questi villaggi da non riconoscerli più, quando fra breve saranno traversati dalla strada che staccandosi da Cosenza Capoluogo, ove come nel confluente vanno ad incontrarsi le tre strade di Napoli, di Reggio e di Paola, già in esercizio, e quella della rete Silana in costruzione che unisce Cosenza coi 300 Casali della gran Famiglia dei Bruzii onde si corona Cosenza stessa, passerebbe dar vita a Castiglione, San Pietro in Guarano, Rose, Luzzi, Bisignano, e da questi continuando viene ad unire i Casali Albanesi con Acri, e va a riuscire alla Regina del Jonio dei nostri luoghi: alla bella Corigliano che si specchia nel mare e sta nascosa sotto i cedri e gli aranci.

In quella città, come in una grande stazione commerciale, viene questa strada ad incontrarsi coi vapori del Jonio e colla grande arteria della ferrovia che gitta alle Puglie e di là al cuore d'Italia, nonchè colla traversa che conduce a Rossano e a Cosenza per altra via, già prossima a compiersi.

Non si possono misurare da mente d'uomo gli effetti portentosi pel nostro commercio e per la civiltà di siffatta strada, che col suo flusso e riflusso a questi centri ci farà partecipare alla vita del mondo; e che nel suo passaggio andrà a portare al mare e alla ferrovia le frutta squisite, le sete ed altre derrate di Acri, i graui e le biade abbondanti di S.^a Sofia e di Vaccarizzo e Macchia; gli svariati prodotti di S. Demetrio a cui non ne manca alcuno, dacchè l'industria di quegli abitatori ha superato le forze del territorio, gli olii di S. Cosmo e S. Giorgio; e di quest'ultimo anche i vini squisiti e fragranti; nonchè i marmi, che hanno meritato di fregiare uno de' più belli edificii di Europa: il palazzo di Caserta.

Il tempo non è lontano, e va ogni giorno più avvicinandosi. E contemporaneamente già al taglio dell'Istmo di Suez, che dovrà fare ripiegare il commercio dell'Asia su questa Italia e alle nostre coste ancora, e ai lavori della strada ferrata che vanno a giorno ad iniziarsi, la strada della quale parliamo forse anc'essa andrà presto ad essere attuata: Noi lo speriamo, e facciamo vo-

ti nell'interesse di questi comuni, pel bene di questa Provincia di cui essi sono tanta parte!

LE RAGIONI DEGLI ALBANESI D'ACRI SORRETTE DALL'ESEMPIO DEL CASO IDENTICO RISOLUTO PEI CASALI ALBANESI DI ALTOMONTE.

Una delle obiezioni e delle armi più forti con cui il Com: di Acri ha creduto combattere le pretese de'suoi Casali fu sempre questa, di essere essi sotto la giurisdizione di Chiese, o l' avere aggregato delle terre ecclesiastiche al loro territorio. Abbiamo veduto come questa obiezione opposta da S. Marco fu a favore di quei Casali risolta dal Winspear. Si può pure riscontrare la Sentenza della Comm: feud: resa per S. Marco e Casali, dalla quale rilevasi che questi tutti erano subinf feudati e vivevano sotto il vassallaggio di altri, che non era l'ex Barone di S. Marco. Abbiamo anche combattuto direttamente queste obiezioni. Ma non ostante ciò, e quantunque la verità stia indipendente dai fatti, ci piace illustrar meglio il principio e più diffusamente coll'esempio di ciò che si è giudicato per i Casali di Altomonte.

Non occorre riportare qui le Ordinanze de' Commiss: Rip: e i Verbali di divisione che riguardano questi comuni, i quali sono rispetto ad Altomonte nella medesima condizione di questi Albanesi rispetto ad Acri, perchè pubblicate come sono nei volumi delle Ordinanze de' Commis: Ripart: si possono riscontrare in ogni Segreteria Comunale; e basta citarle.

Esse sono quelle de' 8 agosto 1811, 30 Gennaio 1811, 27 febbraio 1814, dalle quali si vedrà come quelli parteciparono a tutti i demanii della madre - patria, alla quale non giovarono le ragioni che Acri oppone ai suoi Casali. Eppure quelli erano siti in terre ecclesiastiche, e vivevano interamente soggetti alle chiese; se non che erano compresi come questi nostri nel perimetro e nei confini del feudo e territorio di Altomonte, descritto dallo stesso Lavallo, come i nostri in quello di Acri.

E per convincere maggiormente di questa verità, vogliamo qui dare alcuni documenti e notizie di quei Casali Albanesi di cui an-

diamo debitori alla cortesia ed alle pazienti ricerche del Sig. Carlo Pancaro di Acri nell'antichissimo Archivio de' Domenicani di Altomonte. Secondiamo con ciò quella mira che anche nostro malgrado ci domina in questo scritto, di rischiarare cioè all'occasione qualche punto della storia nostra Municipale. Nè con ciò saremo usciti dai limiti dello scritto, che sono i confini dei nostri Municipii, perchè questi documenti benchè riguardano la storia degli Albanesi di Altomonte, non lasciano d'interessare la nostra ancora, dacchè la storia degli Albanesi tutti, quanti sono figli di S. Adriano sparsi in questa nostra Calabria, si presenta la stessa nelle stesse epoche e nei diversi luoghi, ed è una, come una è l'origine delle loro glorie e de' loro patimenti! E noi abbiamo avute occasione di notare questo riscontro della storia loro anche nelle quistioni demaniali.

Bisogna osservare, che anche quegli Albanesi, come i nostri vennero circa il 1470. Però quando colla venuta delle Truppe degli Aragonesi, che scendevano a vendicarsi della casa San Severino, Barone del luogo, che parteggiava per gli Angioini, Altomonte e dintorni furono preda agl'incendii ed alle straggi, fuggirono, abbandonando i Casali, *Casalnuovo*, *S. Angelo*, *Firmo* e *Unghero* che abitarono o fondarono essi nella loro venuta, e ricoverandosi alle coste di Paola e territorio di Saracena; e non tornarono che col ritorno de' San Severino dietro il perdono avuto.

Onde il loro definitivo stabilimento nell'Agro Altomontese deve fissarsi al 1500, come lo dicono le capitolazioni fatte da loro con quei Baroni. È degno di nota una circostanza applicabile alla nostra causa, rapporto alle concessioni che dicevamo fatte dai Sovrani agli Albanesi di Acfi sul territorio di questo nome. Risulta dai documenti esistenti nell'Arch: de' Domenicani di Altomonte che il Sovrano istesso fu che ordinò alle Badie di accogliere sotto la loro protezione quegli Albanesi e accordar loro territorio per abitare, pascoli ed altri usi necessarii alla vita.

Il Casale di Lungro, fondato dagli Ungheresi che venivano per cavarvi sale prima della venuta degli Albanesi, era soggetto alla Badia dei Basiliani colà esistenti. Di ciò abbiamo il seguente documento; il Testamento di G. Batt: e Ferdinando Venato, no-

bili Napolitani, che nel 1552 legavano un capitale di D. 1100 per maritaggi di due povere Albanesi e due Ungheresi di detto Casale: *ut per eos (suoi Eredi) de eisdem ducatus quinquaginta cum interventu et consensu Rev: Abb: Ecl: S. M.^a nuptui tradantur et maritentur in perpetuum duo pauperes mulieres de familiis Hungarorum quæ ad sal sodiendum immemorabili evo Casalis incolæ, et primi habitatores fuerunt, et duo etiam pauperes mulieres de familiis Albanensium quæ in annis præteritis Abates S. Mariæ in dicto Casali susceperunt, et quæ omnes sint vaxallæ dictæ Eccl: et habitabunt in prædicto Casali.*

In una scrittura del 1565 si costituivano innanzi all'Abb: Venato le donne che ricevevano le doti legate per farne quietanza; ed in quell'atto sono distinte le stirpi Ungheresi dalle Albanesi. Nel 1582, veniva mandato in Napoli un incaricato di Lungro ad esigere le doti e ad ottenere da Roma la commutazione della volontà del fu Venato, in quanto a detta distinzione di famiglia, a causa che pei matrimoni avvenuti si erano già confuse ed unite le stirpi tutte: unione attestata sin dal 1570 da certificato dell'Arciprete e Chierici di Lungro dove si dice che *sub uno ritu et confuse vivebant.*

Scorgesi da ciò come non solamente Lungro era soggetto direttamente alla Badia, ma che era antichissima possessione di questa, prima della venuta, e assai prima, degli Albanesi.

Identico è il caso di Acquaformosa. Questa viveva immediatamente soggetta alla Badia di S. Leone de' Cisterciensi in Acquaformosa medesima.

Fin dal 1140 il Conte Egerio concedea facoltà a quella Badia di erigervi un Casale, che ai tempi di Rainaldo del Wasto era già in piedi sotto il nome di Belluri, come risulta dalla donazione che Rainaldo faceva al Cenobio, dove leggiamo che le concedea il territorio; *usque ad serram quæ dicitur Costantini ubi est mina ferri, cuius minæ tam proprietatem, quam omnem proventum eodem Monasterio perpetuo concessimus; et descendit usque ad flumen quod dicitur Bondrii; et descendit per flumen usque ad molendinum Notarii Costantini quod modo tenet idem Monasterium emione, deinde per unam viam quæ venit de S. Donato*

super Casalem Belluri etc. Nel 1278 questo Casale era sparito; ma esisteva un altro col nome di Galatro, lo che si rileva da' Registri dell' Angioino Carlo ove sta detto di questi monaci: *possiderunt, ei tenuerunt quoddam casale quod dicitur Galatrum*. E fanno cenno di questo Casale il 1.° e 2.° Carlo negli ordini che emanano, perchè fossero salvi i privilegi e i dritti di quella Badia. Nel 1501 questi Casali non esistevano; e ne era rimasto solo il nome ai luoghi divenuti boschi selvaggi.

Gli Albanesi, colà venuti, facevano nel 1506 le capitolazioni colla Badia che noi non riportiamo qui, perchè si leggono nella monografia su Acquaformosa scritta dal S. Demarchis. Nel 1532 il villaggio era cresciuto, e da Istrumento di quell'anno per N. Gir: De Fiore di Castrovillari figurano fra le famiglie notabili di quel villaggio quelle di Moisè Belluscio Sindaco, Dimitri Previti eletto, Progamo Buono Camerlengo, Giov: Bellusci, Dimitri Elmo, Giorgio Previti, Paolo Bellusci, Todaro Pellegrino Capparelli, Pietro Pisarro, Pellegrino Bono, Michele e Giovanni Damis, Giorgio e Marco Vecchio, Paolo Bellusci.

Firmo era diviso in due, coi nomi di *sottano e soprano*. Il primo fu fondato nel territorio concesso ai P. P. Domenicani da Ferdinando, che diè loro un feudo detto de' Musitani col diritto di fondarvi un Casale. Era perciò soggetto ai monaci istessi.

Il secondo fu fondato da quell' Alessio Comite Costantinopolitano, il quale, portato da una tempesta a Belvedere, mentre era diretto per Roma, e incontratosi col Principe di Bisignano che trovavasi colà a diporto ebbe concesso dallo stesso, dicesi, in ricompensa del dono di una grande reliquia di S. Giov: Crisostomo fatto al Principe il feudo Costa di Paola, in quel di Saracena; ove fondò un Casale in compagnia d' un *Mortati*. Non trovando comodo l'abitare in quel luogo, chiese al Principe il piano dello Schiavo, accanto al Casale di Firmo dei Domenicani, e ivi fondò *Firmo soprano* in continuazione del *sottano*, che formavano un sol villaggio, diviso da un arco, limite delle due diverse giurisdizioni.

Ecco le capitolazioni fatte da Firmo col Monastero di Altomonte.

« Anno 1503 D. 11 M. Jan: etc: Intus Conventum S. Dominici

« de Altimontis etc: Constituti eodem capitulo ad sonum cam-
 « panellæ Ven: fr: Dom: De Simmari etc: parte ex una, et sub-
 « scriptis Albanensibus V. Dimitri De lo Preite, Giorgio, Nicolao,
 « Petro, Tommaso, Joanne (tutti dello stesso cognome) greci
 « praesentes ut dixerunt habitantes Casalis Firmi parte ex al-
 « tera prose. etc. Qui Albanenses devenerunt ad subscripta
 « conventionalia. . inter ipsos praelibatos fratres. . et praelibatos
 « Albanenses tam nomine ipsorum. . quam nomine et pro par-
 « te aliorum Albanensium pro quibus promiserunt de rato, et
 « ratihabitione etc: Pro quibus Albanensibus promiserunt de
 « rato et ratihabitione sunt hi; V. pro Nicolao Molfa, Alexio
 « Busa, Joanne Scotari, G. De lo Preite lo Grande, G. Arajello,
 « P. Damiano, Gaspare Scotari, Ant: De lo Preite, Aug.º Fre-
 « ga, Lazzaro De Corso Joanne e Giorgio di Petro, Mart: e Tom:
 « de lo Preite.

« Pacta Capitula, et promissiones solemniter ihibitæ, factæ, sti-
 « pulatæ, celebratæ, et scriptæ inter ipsas partes, iureiurando ad
 « Sancta Dei Evangelia pro observantia ipsorum, fuerunt, et sunt
 « subscripta materna lingua, et subscripta modo V: Quod ipsi
 « praedicti principales Albanenses V: tam nomine ipso-
 « rum principalium, quam nomine et pro parte aliorum praedi-
 « ctorum Albanens: praesentium et absentium in presenti con-
 « tractu pro quibus promiserunt, ut supra, quod alii Albanenses,
 « qui vellent habitare de novo in dicto Casali Firmi, quod non
 « possint prohiberi, et evitari a presentibus Albanensibus ad non
 « habitandum et incolatum faciendum in eodem Casali, sed sit
 « in arbitrium Ecclesiae, fratrum, et Procuratorum et Iconomorum:
 « ipsorum. Et più promettono detti Albanisi principaliter, et
 « proprio nomine, et pro aliis quibus supra cum Juramento sol-
 « vere quolibet anno dictæ Eccles: fratribus, et Procuratoribus,
 « et Iconomis ut supra per ciascheduno Pagliaro fundato in detto
 « terreno et Casale della dicta Ecclesia Tari vno. It. di ricognoscere
 « la ditta Eccles: ut supra ad omne requesta de' ditti fratri, Con-
 « ventu et Procuratori, ut supra, per ciascheduno habitante in dit-
 « to terreno Jornata Vna omne volta che saranno chiamati, re-
 « serbato lo tempo de lo metere, et non possendo con causa

« iusta venire ad dare ditta Jornata, che quello sia tenuto ad
 « sodisfare, e pagare grana cinque ad li Procurat: di detta Ec-
 « clesia; et lo detto Convento, et Procurat: siano tenuti per quel-
 « la giornata farli le spese di mangiare, et bere. It: promettono
 « li detti Albanisi quolibet anno in fine mensis augusti vel ad
 « omnem requisitionem de li ditti fratri, et Procurat: pagare, et
 « portare una gallina che faccia l' ovo alli ditti fratri, et Pro-
 « curat: di detto Convento, per ciascheduno Pagliaro. It: promet-
 « tono detti Albanisi di dare quolibet anno in fine mensis augusti
 « la decima de li agnelli, et capretti, et de'li porcelli fornito
 « che sarà lo mise detto porcello la Ecclesia se li debbia re-
 « cipere. It: di donare et solvere in fine mensis augusti quolibet
 « anno la decima di tutti grani, Orgi, vittovagli de omni natu-
 « ra V: a raggione di omni dieci vno; et pur siano tenuti dit-
 « ti Albanisi satisfare li lini, Canabi, et omne altra natura di
 « massarigio, che si siminasse. It: per le vignie fatte et quelle
 « se havissero de fare in li detti terreni de la Ecclesia, siano
 « teuti satisfare in dinari, et in musti secondo lo stratto, et
 « Platia di la ditta Ecclesia. It: patto espresso tra ipse parti, vo-
 « leno che stando ipsi Albanisi in lo ditto terreno per annum,
 « volendo partirasi di ditto terreno, siano tenuti lo beneficio,
 « che si ritroverà fatto in detto terreno, havendo pagato lo Ca-
 « salinaggio, et decima che se li possano vendere et alienare ad lo-
 « ro volontà requirando prima li Procurat: et fratri, et Convento se
 « volessero comprare detti beni per lo ditto Convento; et partendosi
 « non finito lo anno sieno tenuti pagare lo Casalinaggio, et decime
 « tu supra. It: li detti fratri, Procurat: et Convento ut supra promet-
 « tono ad li predetti Albanisi assignar loro le terre de la Ecclesia et
 « quelle consignate, dove haveranno da seminare et cultivare per
 « li Procuratori ed Iconomi ut supra; et si loro fossero maligna-
 « ti o accusati da alcuna persona per tagliatura di arbori frut-
 « tanti, che ipsi Procuratori et Iconomi ut supra siano tenuti
 « levarele da fore danno da qualsivoglia Corte ad le spese da ditto
 « Convento. Item promettono li ditti Albanisi ut supra donare
 « lo quarto ad la Ecclesia, et Procurat: ut supra di tutti animali
 « salvatichi, et de porci domestici iuxta la antica consuetudine ob-

« servata in lo loco preditto immunitati et concessioni ad ditto
 « Convento per li retro Principi, et Signori passati. It: che tutti
 « Albanisi siano tenuti ad dare la debita obediencia ad tutti Offi-
 « ciali suoi in liti così Civili, come Criminali ordinandi per lo
 « Riverendo Priore, Iconomi, Procurat: ut supra in li terreni, et
 « lochi di detta Ecclesia ut supra. It: promettono li ditti Albanisi
 « cum effectu cultivare, et siminare ad li tempi congrui, iusti
 « et leciti le terre de la ditta Ecclesia et Conventu ut supra, et
 « non possere seminare ad altre terre non essendo prima semi-
 « nati, et coltivati li terreni della ditta Ecclesia; et se le terre
 « della ditta Ecclesia non fossero bastanti ad loro che ad loro
 « sia lecito andare dove loro meglio parerà, et piacerà. It: voli-
 « no ipse parti che le decime et tutte altre nature di vittova-
 « glie intranti alla detta Ecclesia et Procuratori ut supra, sia-
 « no tenuti ditti Albanesi darle ad la Aria et terreni della ditta
 « Ecclesia in lo tempo delle Arie; et non possano togliere nul-
 « la natura di vittovaglie, nè admovere dalle arie senza inter-
 « ventu delli Procuratori, et famigli de lo ditto Convento. It:
 « che lo ditto Convento, fratri et Procuratori, et Iconomi non
 « possano levare, ne admovere detti Arbanisi loro heredi, et
 « successori da le terre et terreno de la ditta Ecclesia senza
 « aliqua iusta Causa quelle loro togliere. It: promettono detti
 « Albanisi, che quando non si trovasse di possersi pigliare la
 « decima de li capretti et agnelli in somma de li dieci bestie,
 « che possano prezzare in dinari; et quando lo Priore, fratri et
 « Procuratori se li volessero ricattare in dinari, che detti Al-
 « banisi siano tenuti vendere detti animali per quelli prezzi lo-
 « ro saranno istimati, et quando li Procuratori et fratri non vo-
 « lessero l'animali, li Albanisi siano tenuti pagare le decime
 « de li danari, che piglieranno da detti animali. It: promettono
 « li fratri, Conventu, et Procurat: ut supra ad li ditti Albanisi,
 « che lo Monaco Albanese sia franco della mezza decima, per
 « uno paro di bovi, et per tumolate cinque di terre franche, et
 « franco di Caselinacio sive de lo pagliaro. It: promettono det-
 « ti fratri, et Conventu, et Procurat: ut supra ad li Albanisi,
 « che lo Camerlingo sia franco di la mezza decima, et Casali-

« nacio. It: che lo Baglivo sia franco di lo Casalínacio et de
 « una tumolata di terra. *Seguono le fromalità.*

**IMMUNITA', PRIVILEGI E TITOLI DI ONORIFICENZE ACCORDATI
 AGLI ALBANESEI DAI SOVRANI NELLA LORO VENUTA.**

Nel corso di questo scritto, parlando delle concessioni Sovrane in fatto di usi civici a favore degli Albanesi, abbiamo per ribadire la pruova del fatto che c'importava assodare, accennato di volo ad *esenzioni, privilegi, titoli di onorificenze e di Cavalieri*, ai medesimi accordati: parole, dalle quali parrebbe che noi volessimo fare arguire la esistenza in mezzo a questa gente di una *Nobiltà*, come si dice, la quale nel senso che diamo a questa parola, e per noi che siamo usi a vederla trasmettersi col sangue o anche acquistarsi per virtù propria, ma quasi sempre accompagnata dal corredo di una fortuna cospicua, e misuriamo i Natali e il merito sui Castasti, e su quella base su cui si misura anche la capacità politica: il censo, sembrerebbe derisoria, o una impostura negli Albanesi la povertà de' quali farebbe a quella contrasto patente.

Ci preme chiarire il senso che diamo a quelle nostre parole. Parlando di *Cavalieri Albanesi* dichiarati *Nobili* e simili, non abbiamo inteso parlare di nobiltà di natali e di onorificenze di particolari individui e famiglie, secondo la comune accettazione di queste parole, ma di un titolo di onore esteso ad una classe o gente intera, e che si dava al merito. Spieghiamo il nostro concetto.

Certo che fra la gente Albanese venuta fra noi dovevano annoverarsi delle famiglie cospicue per natali, e costituirne il maggior numero anzi; se vogliamo osservare ciò che accade sotto i nostri occhi in tutte le politiche rivoluzioni, nelle quali i primati più del popolo minuto per lo più vengono colpiti.

Il S. Franc: Sav: de' Marchesi Prato nelle note all'Odissea, pubblicato in Napoli il 1847, Tip: Salv: Rosa, così parla della venuta degli Albanesi « come la milizia d'alcuna città era vinta dai « Turchi gli avanzi de' Signori co' più fidi tra i loro clienti, fuggi- « van dal campo di battaglia, insieme colle donne e co' figli verso

« il paese degl' italiani. Ivi erano accolti con riguardo e mantenuti nei privilegi equestri da essi difesi con tanta bravura.

Nè per questo che noi diciamo deve fare scandalo la povertà che s' incontra generalmente negli Albanesi ; perchè la regola del censo per quanto vera possa essere fino ad un certo segno, deve necessariamente fallare a volerla applicare nella distinzione delle famiglie anche ad una gente sperperata nell' esilio. Quanti hanno provato i dolori dello spatriare , se a questa pena vorranno aggiungere quella delle confisca totale dei beni che allora dai Turchi e da' Barbari si faceva, e che ora la civiltà progredita risparmia d' ordinario ai travagli dell' esilio , intenderanno bene le nostre parole. E a citarne un esempio;

Quel Brescia, uno de' tre Condottieri e Fondatori di S. Demetrio che vennero a capitolare co' Basiliani nel 1471, e che a ragione diciamo Condottieri, dacchè in loro nome si fa il capitolato , mentre gli altri vengono in quell' Istrumento compresi come gregarii nelle parole generiche *et non nulli alii Albanenses*, era certo un nobilissimo Casato al pari di quello di Lopez, parenti de' Paleologo; (stirpe Reale di cui uscì Erginia , figlia di Andrea Paleologo, fratello del fondatore della chiesa Greca di Napoli, che si sposò ad uno de' Lopez) Ma se i discendenti di Teodoro Lopez vivono agiati e son ben conosciuti fra noi, i Brescia chi sono essi? L' oscurità della povertà li nasconde ai nostri occhi e alle nostre ricerche ! Un amico di S. Demetrio domandato mentre scriviamo ci dice, che esiste il Casato , ma egli non sa assicurarci se in S. Demetrio o in S.^a Sofia !

Di Malacasa, (il terzo de' fondatori di S. Demetrio) non abbiamo potuto sapere neppure se esistano discendenti ; forse la povertà li avrà trasformati così da non riconoscerli più !

Ma questa ricerca di origini sarebbe senza scopo e troppo fuori di proposito in questo scritto; e non è in questo senso che abbiamo inteso e intendiamo parlare de' privilegi accordati agli Albanesi. Ma guardiamo noi qui la quistione da un altro punto di vista generale che non concerne le particolari famiglie, sì bene una classe intera di cittadini ; tutti coloro ch' avevano difeso una causa nobile e cavalleresca e perciò meritavano d'essere chiama-

ti da uno de' Sovrani più potenti dell' epoca (per dire le stesse parole del dispaccio di Carlo V, dato in Morone a 13 novembre 1533 a favore de' Straticò di Lungro) « fedeli sudditi, Nobili « Greci Albanesi Coronei, e Cavalieri»; soggiungendo; che lascia-
« vano le loro case e tutti i loro beni e parenti, e accorsero
« ed obbedirono fedelmente alla nostra armata, persistendo nella
« difesa di Corone con zelo e fedeltà, fiaccando le corna all' i-
« nimico e facendone massimo scempio con prodigi di valore».

Abbiamo al principio di questo scritto parlato del Dispaccio di Carlo V istesso, dato in Genova, per gli Albanesi Coronei tutti venuti nel regno di Napoli, il quale leggesi riportato nell' originale Spagnuolo nell' opera citata del Masci sugli Albanesi.

Ma il privilegio formale poscia spedito per i medesimi addì 18 luglio 1534 appena vedesi citato in quell' opera; e finora non è stato pubblicato da coloro che scrissero delle cose Albanesi.

In diversi opuscoli pubblicati intorno cose Albanesi leggiamo i nomi di varie Famiglie, per le quali si prova con documenti che avevano dritto alle esenzioni de' Coronei; e qua e là vediamo citate anche provvisioni particolari ottenute da qualcuna di esse per l' osservanza de' loro privilegi; ma il titolo che comprendeva la classe tutta, quello a cui si rimettevano i Decreti e le provvisioni ottenute in diversi tempi da particolari famiglie, colle quali altro non si facea se non che ordinare l' applicazione in loro favore di quel titolo comune e generale privilegio per tutti i Coronei, finora non fu pubblicato, almeno a nostra notizia, fra noi. Onde, essendo pervenuto alle nostre mani una copia autentica di questo titolo, crediamo fare cosa grata ai nostri concittadini a renderlo pubblico, riportandone almeno de' brani qui, in fine di questa nota, tanto da poter farsene un' idea.

Dobbiamo però premettere qui un' osservazione già accennata antecedentemente, sotto altro punto di vista, ed avvertire che per conoscerne a chi andavano questi privilegi di Carlo V, e chi erano coloro che venivano onorati col titolo di *Nobili Coronei*, mal si avviserebbe chi volesse distinguere fra gli Albanesi stessi le famiglie, e classificarle secondo l' attuale loro posizione di fortuna.

Questo fatto di un' agiatezza proporzionatamente maggiore, o minore è presso gli Albanesi stessi indipendente da quello dell' origini loro. Le piccole fortune che vediamo presso noi sono ricostituite, dove più e dove con minor successo, tutte posteriormente, nè vi è distinzione a fare sotto questo rapporto fra loro; perchè come l' incendio eguaglia le forme, la sventura aveva dopo la disfatta uguagliato, riducendole al suolo tutte, le fortune.

Quindi presso gli Albanesi accanto alle famiglie che sono mercè le onorate fatiche e i sudori di più generazioni di nuovo arrivate ad uno stato di agiatezza soddisfacente, quante altre non inferiori a quelle per natali giacciono in una miseria che contrasta troppo coll' antica loro posizione sociale o anche di fortuna!. E tra queste trovate gli antichi avanzi di quelle nobili Famiglie di Corone di cui parliamo! Oltre di che bisogna tener presente ciò che abbiám detto; che questi privilegi non erano accordati solo alla ricchezza o ai natali, ma anche al merito.

E così, chi credete voi che siano quei nobili Coronei di Farneta de' quali il Curtis nella memoria stampata citata a pag. 17 difende i privilegi! In quella memoria stanno notati tutt' i nomi di queste Famiglie, citandosene il Privilegio di Carlo V. e le informazioni prese dalla Regia Udienza Prov. di Cosenza nel 1730, che si producono nella causa che difendeva il Curtis innanzi alla Regia Camera. Ma se tutti conosciamo la miseria estrema di quel villaggio infelicissimo che si chiama Farneta, tutti ignoriamo queste nobili Famiglie Coronee la causa delle quali si tratta in quella memoria; e sono, Petta, Licursi, Trupa, Camodeca, Groppa, Bellicursi, Basile, Smilari, Papada, Buscia! Conosciamo appena un Petta di Farneta. Alcuni altri, come i Smilari, i Camodeca, i Basile sono di S. Costantino, Castroreggio, S. Paolo e Platichi; ma quelli che esisteranno in Farneta di questi coguomi saranno nascosti sotto il manto della povertà!

Anzi la cagione precipua per cui questo privilegio rimase senza attuazione non solo ma, diremo, ignorato, fu appunto questa povertà ed ignoranza di quelli che ne erano favoriti.

In tempo che l' ignoranza era così cresciuta nella gente Albanese che ad un Visitatore Apostolico venuto di Roma, come rac-

Questo fatto di un' agiatezza proporzionatamente maggiore, o minore è presso gli Albanesi stessi indipendente da quello dell' origini loro. Le piccole fortune che vediamo presso noi sono ricostituite, dove più e dove con minor successo, tutte posteriormente, nè vi è distinzione a fare sotto questo rapporto fra loro; perchè come l' incendio eguaglia le forme, la sventura aveva dopo la disfatta uguagliato, riducendole al suolo tutte, le fortune.

Quindi presso gli Albanesi accanto alle famiglie che sono mercè le onorate fatiche e i sudori di più generazioni di nuovo arrivate ad uno stato di agiatezza soddisfacente, quante altre non inferiori a quelle per natali giacciono in una miseria che contrasta troppo coll' antica loro posizione sociale o anche di fortuna!. E tra queste trovate gli antichi avanzi di quelle nobili Famiglie di Corone di cui parliamo! Oltre di che bisogna tener presente ciò che abbiám detto; che questi privilegi non erano accordati solo alla ricchezza o ai natali, ma anche al merito.

E così, chi credete voi che siano quei nobili Coronei di Farneta de' quali il Curtis nella memoria stampata citata a pag. 17 difende i privilegi! In quella memoria stanno notati tutt' i nomi di queste Famiglie, citandosene il Privilegio di Carlo V. e le informazioni prese dalla Regia Udienza Prov. di Cosenza nel 1730, che si producono nella causa che difendeva il Curtis innanzi alla Regia Camera. Ma se tutti conosciamo la miseria estrema di quel villaggio infelicissimo che si chiama Farneta, tutti ignoriamo queste nobili Famiglie Coronee la causa delle quali si tratta in quella memoria; e sono, Petta, Licursi, Trupa, Camodeca, Groppa, Bellicursi, Basile, Smilari, Papada, Buscia! Conosciamo appena un Petta di Farneta. Alcuni altri, come i Smilari, i Camodeca, i Basile sono di S. Costantino, Castroreggio, S. Paolo e Platichi; ma quelli che esisteranno in Farneta di questi coguomi saranno nascosti sotto il manto della povertà!

Anzi la cagione precipua per cui questo privilegio rimase senza attuazione non solo ma, diremo, ignorato, fu appunto questa povertà ed ignoranza di quelli che ne erano favoriti.

In tempo che l' ignoranza era così cresciuta nella gente Albanese che ad un Visitatore Apostolico venuto di Roma, come rac-

conta il Zavarroni nella Storia del Collegio Italo-Greco Corsini ora detto di S. Adriano, si presenta da uno di quei preti un libro di cucina scritto in greco invece del Messale e dei libri Corali che egli domanda, potevano quei nostri valutare bene tutt' i loro dritti e farli valere? E questo diciamo guardando quel Privilegio come titolo di dritti ed esenzioni che conferiva.

Come semplice titolo di onore, certo un' onorificenza diventa pel povero, (e poverissimi erano quelli) un oggetto di lusso di cui egli non arriva nemmeno ad intenderne il significato!

A queste ragioni aggiungete l' odio dei Baroni contro tutto ciò che contrastava agli abusi del feudalismo. E potevano di quei tempi gli Albanesi procurar giustizia ed alle ingiuste capitolazioni coi Baroni del luogo opporre i loro privilegi? Ostava ai medesimi la povertà e l' ignoranza, come si detto; ostava ancora il sistema generale introdotto dai nostri magistrati nelle loro disposizioni di *servetur solitum et nihil innovetur*, rinviando le Università reclamanti all' eterno processo petitorio che chiudeva l' adito a quei poveri di potersene valere utilmente; perchè alla prepotenza feudale riusciva facile con le vie di fatto acquistare il possesso e costituirsi un titolo contro cui si contrastasse invano poi dai nostri col processo petitorio. Onde quei privilegi poco ebbero vigore per gli Albanesi.

In diverse epoche da diverse famiglie ed Università si ricorse e si ottennero Provvisioni per l' osservanza di questi privilegi. I Coronei di S. Demetrio e S. Cosmo, (oltre del Decr: ottenuto dalla R. Cam: della Somm: addì 26 aprile 1730, e quelli che sappiamo ottenuti da' Coronei di S. Cosmo particolarmente, cioè uno di Filippo IV in agosto 1662, l' altro de' 8 agosto 1573; il Decr: di Ferdinando del 1550, di Filippo III. a 16 giugno 1520 esecutoriato a 8 novembre d.º anno, e la carta del Principe di Bisignano de' 26 giugno 1551) il 30 maggio 1645 avevano ottenuto il seguente Decr: di provvisioni della R. Cam: istessa per l' osservanza di questi privilegi di Carlo V.

« Viso per Magnificum I. Dom: Fr: Ant: Villanum Presiden-
« tem R. Cam: et Cause Commissarium Privilegio Coronensibus
« concesso per Cæsaream Majestatem et de eodem facta relatione in

« dicta Regia Camera coram Domino Locumtenente, et aliis Do-
« minis Præsidentibus, fuit per dictam Regiam Cameram provi-
« sum, et Decretum quod Graeci Coronenses servantur immunes
« ab omnibus directibus, juribus et vectigalibus Regiae Curiae de-
« bitis eo modo, et forma quibus Liparoti immunes . . . serva-
« ti feurunt etc. etc.

Oltre di queste Provvisioni e della altre citate a pag 17, abbiamo da un nostro amico, scrivendo questo, avuti altri documenti anche di altre Università e Famiglie che in diverse epoche hanno reclamato e conseguita l'osservanza di questi loro privilegi.

Rileviamo per es: da una memoria in difesa dei dritti degli Albanesi di Calabria sulla Chiesa Greca di Napoli del Sig: Giuseppe Jenò (nome che si ricorderà con gratitudine dagli Albanesi per lo zelo spiegato in questa causa e in altre a pro dei medesimi) che la Famiglia de' Lopez di S. Demetrio ottenne Provvisioni della Regia Camera della Somm: per l'esecuzione di questo privilegio in data del 1 giugno 1731. E ivi stesso sono riportati due Dispacci particolari di Carlo V. uno per i Jenò, dato a Genova 30 aprile 1538, e l'altro pe' Straticò de' 13 novembre 1533 sopra citato.

I Coronei di S. Costantino e di Brindisi ricorsero nel 1620, per aver confirmati questi privilegi, ed esistono gli atti presso l'Attuario Innoc: M^{ca} Peluso.

A queste dobbiamo aggiungere le Provvisioni spedite per quelli di Barile, gli atti della quale causa sono presso l'Attuario Orsini.

Il Sig: Prato nell'opera citata ci dà anche una rassegna degli stemmi di molte famiglie Albanesi a sua conoscenza « in Sicilia, « egli dice, i Matranga hanno lo stemma di una mano che fe-
« risce nello scudo, i Comarda il Leone che monta su una palma;
« i Bidera una torre in campo azzurro, i Virga il Giumento che
« porta sopra le spalle una torre, e in Calabria i Rodotà lo scu-
« do con la rosa vermiglia in campo azzurro, i de Rada la Banda
« soperchiata da due stelle e la quercia sporgente da sopra il ca-
« po, i Marchianò il Drago che si arrampica in una palma in

« *sampo rosso*; i Tocci il leone rampante; i Lopez averano nello
 « scudo una vacca.

Ecco il privilegio di Carlo V per Corone e abitanti.

« ALPHONS. Magnificis Viris Regis Secretis, et Magistris
 « Portulanis, et Regni hujus Vice Secretis, Dohaneris, Cre-
 « denseris, Fundicheris, et alijs quibuscumque Regni predicti
 « Officialibus ad quos seu quem spectabit presentesque perve-
 « nerint et fuerint quomodolibet presentatæ fidelibus Regis,
 « et amicis carissimis salutem. Scire vos volumus quod noviter
 « pro parte infrascriptorum de civitate Coroni fuit in dicta
 « Regia Cam: presentatum privilegium Illm: Dni: vice Regis
 « Regio sigillo pendenti munitum, et aliis sollempnitatibus ro-
 « boratum subscripti tenoris.

« Carolus quintus divina favente Clementia Romanorum Im-
 « perator semper Augustus Rex Germaniæ, Joanna Mater et i-
 « dem Carolus eius filiusque Reges Castellæ Aragonum, utri-
 « usque Siciliæ, Jerusalem, Ungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ etc: D.
 « Petrus de Toledo Marchio Villæ franchæ prædictarum Cesarea-
 « rum et Catholicarum Majestatum in presenti Regno Vicerex lo-
 « cum tenens, et capitaneus Generalis, Illustribus, spectabilibus, ma-
 « gnificis, nobilibus et egregis viris magno hujus Regni Camerario
 « eiusque Locumtenenti, Praesidentibus, et Rationalibus Regiæ
 « Cameræ summariæ Prothonothario, viceque protonotharis, De-
 « put: in S. R. C. Magistro Justitiario Regenti, et Iudicibus
 « M. C. V., Baronibus, titulatis e, non titulatis Gubernatoribus,
 « auditoribus, Capitaneis Dohaneris Fundicheriis, Capseriis, Ga-
 « bellotis, Passageris, Commissariis, Portulanis, et Portulanotis
 « Platearum, scifarum, et passuum, custodibus Uniuersitati-
 « bus, Sindicis, Electis, capitaneis et aliis Officialibus, et per-
 « sonis quibuscumque, tam Demanialibus, quam Baronum, ad
 « quos seu quas spectabit, presentes pervenerint, presentibus, et
 « futuris seu eorum locum tenentibus, et substitutis gratiam
 « Regiam, et bonam voluntatem. Inter alia capitula concessa per
 « Ces: Majest: Uniuersitati et hominibus, ac singularibus personis
 « Civitatis Coroni, extant quædam capitula tenoris sequentis v:
 « Quodque ad eundem effectum eandem Civitatem et uniuersi-

« tatem francham, liberam et exemptam facimus ab omnibus, et
« quibuscumque Juribus, et vectigalibus, nobis, et nostræ curiæ
« ac si Domino dictæ Civitatis pertinentibus, tam ordinariis, quam
« extraordinarijs, quibuscumque rebus, et fructibus cuiusquam:
« qualitatis fuerint, quæ ex d: civitate eiusque territorio sive
« tenimento perveniant et crescant eis; vid: Juribus quibus Li-
« paroti hactenus gaudere consueverunt, pro quibus ullo un-
« quam tempore possit aut debeat dicta civitas, neque illius
« singularis modo aliquo molestari. Sint propterea Incolæ, et
« habitatores d: civitatis Coroni, et illius casalium fidem no-
« stram retinentes, et observantes liberi et Immunes perpetuo
« ubivis Regnorum, et dominorum nostrorum a quocumque Jure
« Gabella, Vectigali imposito, et aliquo quolibet iure ordinario,
« et extraordinario statuto vel statuendo, debitoque seu debendo
« ratione quorumcumque mercium quas ipsi coronenses nomine
« proprio emerint, seu vendiderint, transmiserint vel extraxe-
« rint aut commerciaverint in dictis regnis, et dominis nostris
« et hereditariis; pro quibus solvendis in Judicio, aut extra, dic-
« ti coronenses compelli nequaquam possint, neque bona sua
« ulterius detineri. Et quia civitas ipsa Coroni reperitur in pre-
« sentiarum imposse Turcharum gentium, propter quod multi
« Coronenses fideles prædictar: M: exules a dicta civitate, et
« privati omnibus bonis quæ possidebant in dicta civitate venerunt
« ad habitandum in presenti regno pro servanda fide, et fideli-
« tate; propterea nobis supplicaverunt quatenus diguaremur eis-
« dem concedere quod pro tempore quo abitabunt in presenti
« regno possint uti, frui, at gaudere Immunitatibus, et franchi-
« tiis prædictis, in præinsertis Capitulis contentis,

« Nos ipsorum supplicationibus, tanquam iustis benigne incli-
« nati præcipimus et mandamus vobis omnibus supradictis, et
« cuilibet vestrum in solidum, quatenus servata forma præinser-
« torum capitulorum prædictarum M: immunitates prædictas
« in præinsertis capitulis contentas prædictis omnibus Coronen-
« sibus in presenti regno commorantibus ipsarum Maiestatum
« fidelibus ad unguem et inviolabiliter observetis et exequami-
« ni, Ipsosque Immunitatibus prædictis frui, et gaudere permit-

« tatis ad beneplacitum Cesar: et Cat: Maiestatum et non ali-
« ter nec alio modo, et contrarium non faciatis per quantum
« gratiam praedictarum Maiestatum charam habetis, et paenam
« ducatorum duorum mille capitibus evadere.

« In quorum fidem presentes fieri fecimus magno praedi-
« ctarum Maiestatum pendenti sigillo munitis. Datum in Ca-
« stello novo die diciotto M: Julii 1534 D. Pietro de Toledo
« etc. Ideo vobis et vestrum cuilibet dicimus com-
« mittimus, et mandamus quatenus iuspecto per vos tenore d:
« praeinserti privilegi illud, et contenta in eo exequi et obser-
« vare debeatis, at faciatis iuxta ipsius continentiam, et tenorem
« cauti de contrario faci et sub paena in dicto privilegio con-
« tenta, etc. . . Datum Neapoli die 3^o mensis martiis 1535, Au-
« gustinus de Franco Locumtenens.

Seguono indi i privilegi o capitoli, come si chiamano, conces-
si alla città ed abitanti di Lipari, che si estendono ai Coronei
tutti.

Questi privilegi costano di 43 capitoli, ognuno dei quali con-
tiene una particolare immunità e concessione; e sarebbe lungo
riportarli qui per intero. Così per saggio daremo quattro arti-
coli di seguito, dal n° 34, che contiene la facoltà accordata agli
Albanesi Coronei di poter portare l'armi per tutto il Regno.

« 34. Item che li detti cittadini, e habitanti di detta città pos-
« sano portare l'arme per tutti li regni, e Jurisdizioni delle
« prefate Catt: Maiestà, et fino entro la Camera delle loro Ma-
« iestà e loro Officiali, così come l'altri Re passati l'hanno con-
« cesso. Placet.

« 35. Item, quando fosse fatto, o si facesse alcuna Ordinazione, o
« promozione per d: Catt: Maestà o per l'Officiali e Magistrati
« in qualsiasi modo, che venisse contra li privilegi di quelli,
« nullatenus si debbia intendere contra detti Lipari, ne' loro
« privilegij, e capitoli. Placet.

« 36. Item, perchè fora longo a esprimere tutte l'altre grazie
« ad essi Liparoti confirmate e per li Re passati, supplica essa
« Università, che le sieno confirmate, e tutte le siano osservate
« iuxta earum seriem, et tenorem, et che nullo altro privile-

« gio di città, o di Baroni, o altra persona quovis modo facta
« o da farsi abbia ad ostare in cosa alcuna alli presenti capi-
« toli e grazie presenti; ma li privilegi di detti Liparoti s'in-
« tendano sempre anteriori di tutti l'altri. Placet.

« 37. Item, supplica detto Università; che per honore di detta
« città ogni anno siano dati sei Uffici di capitano a sei cittadi-
« ni di detta Città. Placet. etc.

**ESTRATTO DEI VERBALI DELLA DIVISIONE DEI DEMANII SPETTATI
AI CASALI ALBANESE IN TERRITORIO DI CORIGLIANO O DELLA BA-
DIA DI S. ADRIANO, ED ALTRI ATTI ANTERIORI ALLA DIVISIONE.**

Crediamo cosa utile pei nostri comuni pubblicare il titolo che ha conferito ai medesimi i demanii che formano tutta la loro possidenza attuale.

Per S. Giorgio non fu eseguita divisione come si è notato antecedentemente. Del resto quando pure questa fosse seguita, nell'attualità esso non ha più demanii. Di Vaccarizzo non abbiamo presenti noi altri atti, che il processo Verbale della divisione di S. Mauro, il solo di cui possiamo riportare il sunto che interessa Vaccarizzo, mancandoci il Verbale di divisione del demanio Tumbarino che anche possiede quel Comune.

Addì 7 novembre 1811, si procedeva dal Delegato Vanni alla divisione dell'ex-feudo di S. Mauro per mezzo degli agrimensori Giuseppe Donato ed Angelo Staffa, fra i comuni di Corigliano, Terranova, Spezzano Albanese, Vaccarizzo. L'estensione totale di quell'ex-feudo fu ritrovata di moggia 17687; dalla quale estensione, prelevate 1673 tt: di colonie, rimasero divisibili tt: 16 mila, delle quali ottomila si assegnavano all'ex Barone, ed altre otto mila si suddividevano fra quei quattro Comuni. La quota data a Vaccarizzo di T: 850 viene così confinata in quel Verbale.

« Mezzogiorno e ponente terre del Collegio di S. Adriano, Set-
« tentrione lungo il canale Muzzolito fino alla strada che da
« Puscopello va in S. Mauro, levante strada pubblica che va a

« Terranova, ed il resto di mezzo giorno fino alle terre di det-
« to Collegio e l'antico letto del Torrente muzzolito. Segnato
« *L'Ag: Rip: Mauro. Vanni Sottintend: Suddelegato alla divisione;*
« *gli agrimensori Staffa e Donato.*

Di S. Cosmo abbiamo anche gli atti anteriori all'abolizione della feudalità, cioè le capitolazioni fatte colla Badia di S. Adriano; nel quale fatto hanno radice i suoi dritti sui demanii di quella, dei quali poscia ebbe una quota nella divisione.

Ecco le capitolazioni di cui parliamo.

« Die 13 m. octobris 2 Indict: 1603 in monasterio S. Ha-
« driani. Regnante ec. Constitutis in nostra presentia D.
« Indico Siscara perpetuo Commendatario abbatiae S. Adria-
« ni. . . parte ex una; et Nicolao Toccio de Michela Sin-
« daco, Dimitrio De Filla et Conte Stivalone Electis in Regi-
« mine Casalis S. Cosmae tam Sindacario nomine. . . quam in
« proprio privato et principali nomine. . . cum sit negotium tan-
« gentem ipsis singulorum ut singularum, ac infrascriptis particu-
« laribus, vid: Cola Forzato Mastrogiurato, Cola Spata, Juda Bu-
« scio, Todaro Buscio, Filippo Belluscio, Todaro De Filla, Georgeo
« Buscio, Luca Toccio d' Antoni, Lescio Toccio di Tonacchio, Mrò
« Fabio Squetucci, Costa Toccio, Giovanni Toccio, Geronimo Toc-
« cio, Andrea Toccio, Lazaro Toccio, Martino Bua, Joanne Toccio,
« Cesare Toccio Spata, Ottaviano Toccio, Felice Toccio, F. Dar-
« dis, Michele Scura, Martino Borgia, Stamato Matranga, An-
« donio Toccio de Rosato, Cesare Toccio di Minico, Dimitrio
« de Fillaro, Duca Toccio, Jorga Belluccio, F. Toccio, Jan. Toc-
« cio, Mart: Belluccio, Belloro Toccio, F. Toccio di Dimitri, Laz-
« zaro Gramigna, Parthenio Rada, Parthenio Toccio di Colavec-
« chio, Cola Toccio figlio di Iacone, Pietro Nunaco Lopes, Giov:
« Pietro delli Previti, Cola Elmo, Manuele Toccio, Hectore Toc-
« cio Michele Buscio, Pietro Buscio, Prospero Belluscio, agenti-
« bus ad infrascripta omnia profe ipsis etc. . . .

Ommettiamo di riportarne la continuazione perchè simili alle capitolazioni fatte da quei di S. Demetrio che riporteremo appresso, salvo poche varianti.

Poi con Istrum: de' 6 gennararo 1627 in Corigliano con atto

per N. Vinc: Varcaro vengono alla seguente convenzione D. Pietro Magri, Arciprete della Parrocchiale Chiesa di S.^a Maria di Platea di Corigliano, Protomot: Apost: e Procuratore del Cardinal Borghese Scipione Abbate e Commend: di S. Adriano, e Muricchia Buscia Sindaco del Casale di S. Cosmo, Fabbio Buscia, Oratio Belfluccia Eletti, non che i Reggimentani del Casale medesimo Conte Tocci, Ieromino Tocci de Michele, e Attan: Elmo.

« *Dietæ partes constitutæ sponte asseruerunt coram nobis . . .*
 « Come ab antico essi predetti Albanesi di S. Cosmo hanno pasciuto con li loro bovi aratorj alla difesa del territorio di detta commenda, e proceduto con amorevolezza come da padroni e Vassalli, e ogni anno essi predetti Albanesi hanno soluto pagare come hanno pagato ducati otto a beneficio di detta Abbadia, delle quali cose non ne appaiono scritte, ma si è osservato così; oggidì per futura cautela, e memoria di ambe esse parti ne hanno fatto lo presente atto pubblico, riserbato sempre il beneplacito assenso di detto Ill.^o Rev: Cardinale quatenus opus sit, et non aliter. Sponte il predetto D. Pietro nomine praelibato asserisce, e consente, che li predetti Albanesi di S. Cosmo possano con loro bovi aratorii tantum pascolare nella detta difesa di detta Abbadia di quella maniera che al presente si ritrova, e consiste his finibus limitata, vid: Pigliando dalli celsi che oggidì possiede Fabio Buscia alla crocevia che si va alle vigne, ed alle massarie e piglia lo vallonello abbascio, ed esce alla fiumara che divide lo territorio di detta Abbadia e fiumara che esce alla Conicella, e dopo gira lo vallone ad irto e va alle vigne, che oggidì vi possiede Cola Spada, ed' esce allo spontone della via delle crete, ed esce allo cozzo dove si fa la guardia delle vigne, e poi piglia lo termine acqua fundente, e va al luogo detto a loro linguaggio Coccorello, e piglia lo vallone ad irto, e va alla timpa grande, e appunta allo fosso della chiusa di Conte Toccia dove si dice Misereracio, e piglia lo fosso e scende alla via delle vigne, e piglia alla via ad irto, e va alli celsi di detto Fabbio Buscia dove si conchiude detta difesa. E veravice essi predetti Moricchia, Fabbio, Orazio, Conte Gioia-

« mo, ed Attanasio, tanto in nomine loro proprj privati, prin-
 « cipali, ed in solidum, come a nome, e parte delle genti di det-
 « to Casale di S. Cosmo promettono, e si obbligano dare, pagare,
 « e corrispondere a detta Veneranda Commenda, e per quella a det-
 « to Ill^o e Riv^o Sig. Cardinale Absente, o al predetto D. Pietro
 « nomine quo supra presente, o altra legittima persona di quello, ed
 « a ciascheduno di loro in solidum, e alli successori di detta Abba:
 « in ogni anno in perpetuum in ciascheduno mese di agosto detti
 « annui ducati otto di moneta di argento usuale di questo re-
 « gno, e lo primo pagamento farlo ad agosto 1627, e così con-
 « tinuare in perpetuum in pace, e senza replica, o eccezione
 « alcuna, . . . a quale eccezione li predetti Albanesi hanno ri-
 « nunciato, e rinunciano non servirsene in judicio. etc. . . .

Ecco il processo Verbale dell'Agente Paolo Masci de' 13 luglio
 1811, che riguarda la divisione dei Demanii di S. Adriano « Tut-
 « to il territorio è dell' estensione approssimativa di 11500 tt:
 « etc. Detto demanio contiene circa tt: 4500 di terre colte, che
 « da cittadini di detti Comuni si pretendono tutte in perpetua
 « colonia; circa tt: 2500 di terra padronate, e cirra tt: 4700 di
 « terre macchiose, alpestri, o arenose.

« Li cittadini di S. Demetrio, Macchia e S. Cosmo, eserci-
 « tano li dritti di pascere, e legnare indistintamente, acquare,
 « pernottare, e fare tugurii anche di fabbrica.

« La popolazione di detti comuni ascende a circa 2550. I
 « cittadini posseggono circa 4700 animali (non vi sono animali
 « di locati) Detti animali de' cittadini pascolano tutti in detto
 « demanio etc. e si soggiunge che» usano ancora nel territorio
 « promiscuo di Acri, in Grottile, e Serra longa, in Quercia roton-
 « da, che appartiene al territorio di Tarsia nel territorio di S.
 « Mauro . . . Il Sindaco di S. Demetrio e Macchia è venuto ad
 « un bonario accomodo (*per la divisione di detti demanii*) col Pro-
 « curatore di detto Collegio. . . Nella prevenzione che i demanii
 « esistenti della parte di S. Cosmo non vengono compresi in det-
 « ta convenzione, ed io mi sono astenuto di devenire alla limi-
 « tazione, mentre il Presidente di detto Real Collegio ne ha fatto
 « la rinuncia ed ha presentata la sua istanza al Sig. Consigliere

« Franchini. (*Ed è alligata agl'atti la rinunzia che il Presidente
« del Collegio M: Bellusci fa a favore di S. Cosmo dei boschi
« del Collegio dalla parte di S. Cosmo istesso.*)

Col Verbale poi dello scioglimento di promiscuità de' 27 ottobre 1811, fra S. Demetrio, Macchia, e S. Cosmo, fatto dall'Ag: Paolo Masci, coll' intervento di Domenico Ant: Lopez, Giov: Brunetti, Costant: Marchianò Eletto di Macchia, Gius: Mazziotta Decur: di S. Dem: e Macchia, e Gius: M.^a Tocci; Franc: M.^a Marchianò Decur: di S. Cosmo, e Vincenzo Chiodi, e Cost: Tocci arbitri, Vinc: Frilla, e Gius: Radi Esperti; si è stabilito sulla quota « di tt: 2150 di fondi demaniali acquistati dalle comuni dover- « ne rimanere alla comune di S. Dem: e Macchia 1700, ed a S. « Cosmo 450. Il Fondo assesegnato a S. Cosmo viene descritto « e limitato nel seguente modo.

« Comprensorio di tt: 450 confinato a oriente col territo- « rio dove sono le terre censite da' cittadini di Vaccarizzo « e seguendo il corso del fiume di S. Cosmo arriva al Var- « co della Calcara, e prendendo la strada pubblica ove si va al- « l'abitato di S. Cosmo volge il suo corso verso le Conche vec- « chie, e scende al vallone delle Zertine, da dove si arriva alla « Fiumara detta di mezzo, e seguendo il corso del detto fiume « arriva al varco di Schiavo, e salendo pel vallone di Corvino « si arriva alla canna grande della Macchia, e di colà passa « nell' altro vallone detto dell' Auzano, ove continuando per la « parte di sopra arriva alla fontana detta della Secchia.

Si procede in detto Verbale a fissare le linee di marcaxione, fra i Comuni di S. Demetrio, Macchia, e S. Cosmo.

Quello di S. Cosmo viene così limitato.

« Dalla parte di Settentrione principia nel luogo denominato « Montecucuzzo, che tocca il fiume Misofato, e tirando fiume « fiume verso la parte meridionale, arriva al molino di D. Giu- « seppe Tocci di S. Cosmo nel luogo denominato Licusta, indi « volge la via antica, che da S. Cosmo conduceva in detto mo- « lino, ed arriva nella serra di Campanaro; da quel punto vol- « gendo giunge al luogo denominato Cava del molino, e conti- « nuando via via arriva nel trivio, donde si va da una parte in

« S. Cosmo , e dall'altra nella Macchia , da quel punto si volge
« a mano sinistra, e serra serra passa per le terre di Costan-
« tino Matranga della Macchia, e va nel vallone denominato
« Corvino , ove salendo per i limiti della vigna di Ottaviano
« Merchiano della Macchia sudetta si esce nella serra di Monte
« Corvino, e tirando tra i limiti della possessione di Anna Pre-
« sta di S. Cosmo, e l'altra de' fratelli Giuseppe e Martino A-
« vato della Macchia arriva nell' aja denominata di Gennaro Bu-
« scia Gratta, da dove poi scende per una viottola ad un piccolo
« vallone detto Jirillo, ed indi si sale nella serra detta Iscero,
« da là nuovamente si scende al vallone denominato volgarmen-
« te canna grossa, da dove si sale, ed arriva nelle terre di Gen-
« naro Buscia Gratta, e scendendo all' acque dell' Auzano, cam-
« min facendo verso la parte superiore, si arriva alla fontana
« della Secchia, da dove volgendo verso la parte orientale arriva
« al fiume di S. Cosmo, e propriamente nella fontana detta di
« Giovanni, e continuando il corso inferiore di tal fiume ar-
« riva, al vallone detto Sabatino, giusto negli olivi del Duca di
« Corigliano; e volgendo verso la parte Settentrionale si esce
« alla strada pubblica che da Vaccarizzo conduce nella campa-
« gna di S. Mauro, propriamente nel luogo denominato, Pa-
« gliangelo, e scendendo serra serra con passare per le saline
« del Duca di Corigliano. giunge alla serra detta di Mantello da
« dove scende per il vallone di Paccalonga, ed arriva al punto
« da dove si è principiato.

Di tutto ciò sen'è esteso il presente Verbale etc.

CAPITOLAZIONI

DEGLI

ALBANESI DI SAN DEMETRIO

COLLA

BADIA DI S. ADRIANO

del' anno 1603.

Die 11 m. octobris secundae indictionis 1603 in S. Adriano, Regnante ec. Constitutis in nostra praesentia Ill. D. Indaco Siscara perpetuo Commendatario Abbatiae S. Adriani Parte ex una, ec. Et Morricchia Bellucci Sindaco Casalis S. Demetrii, Petro de Laurentio, et Dimitri Braile Electis, nec non particulares Andrea Maues Magistro jurato dieti Casalis, Joanne Ginezzi Magistro jurato Casalis Macchiae, Martino Lopes, Giorgio Lopes, Andrea Saraceuo, Marco et Nicolao de Ligorio, Nicolao Lopes Belluccio della Cativa, Guma Radi, Conti Braile, Antonio Lopes, Pietro Rollo, Magistro Chiurco Strigaro, Pietro Giovanni d'Amico, Paulo Chiassifelli, Nicolao Pisarro, Pietro Stamati, Giorgio Belluccio, Pietro Longo, Marcello de Ligorio, Joanne Battista Radi, Moricchia Pisarri, Basili Marini, Giorgio Brunetto, Calojaro Spata, Marino Belluccio, Lazzaro Belluccio, Flaminio Saltimbene, m. Gregorio Prezzo, Andrea Bellucci de Guma, Piero Pod, Pietro Matranga, Joanne d'Ambrosio, Luise Matranga, Joanne Ginezzi; nec non presbyter Giorgio Marini, clericus Dimitri Marini, clericus Cesare Marini, Diaconi Joanne Marchiano della Macchia, Diaconi Scipio Archiopoli, clericus Fabritio Marchiano, Diacono Giorgio Lopes, D. Andrea Rada, clericus Nicolao Dramis, omnes de Casale S. Dimitrii et Macchiae: »

• *Intervenientes ex altera asseruerunt pariter coram nobis, uti subditi dicti Domini Abbatis, qualiter sunt jam tres anni quod fuerunt sublevati ad litigandum, ex narratione, et suasionem multorum potentium contra Ecclesiam S. Adriani et presentem Illum. Abbatem, dederuntque non nulla capita Exmo. Pro Regi previo Memoriali, et obtinuerunt litteras oratoriales directas dicto Illus. Dom. Abbati, quas jam fuerunt intimatae, et per ipsum formiter responsum, nihil inde amplius obtinuerunt; et pariter habuisse reursum ad Ill. Dom. Papam Clementem Octavum, a quo obtinuerunt tantum Commissionem causae de Justitia dicti Albanenses, directam Ill. Rev. Archiepiscopo Diocesano Rossanen, a quo similiter nihil hucusque, factis responsionibus per dict. Ill. Abbatem, aliud obtinuerunt, et expendidisse dec. quatuor centum et plus in grave dampnum et praedictum Universitatis dictorum Casalium. Et recogitantes, quod litigare de praetendentibus praedictis cum dict. Ill. Dom. Abbati non est expediens et utile dictorum Casalium, neque Universitatis nomine, neque particularis nomine; et quod dictus Dom. Abbas se similiter defendit, quod omnia quae facit sunt pro defensione Ecclesiae S. Adriani, ejusque Jurium et Jurisdictione ex privilegiis, et antiqua possessione, et ex Juris dispositione, tam Civili quam Canonico, et quod omnia ipsis figurata hinc inde a personis a quibus fuerunt sublevati ad litigandum, non militabant, neque vere invenerunt eorum dicta et consultationes. Immo dictus Dom. Abbas pro utilitate suae Ecclesiae jam habuit decretum M. C. V. in favorem, quod ipsi de dictis Casalibus non valeant accedere ad semipandum extra territorium Ecclesiae; et condemnati fuerunt, quod solvant pro praeterito, quantum seminaverunt extra dictum territorium ipsi Abbati, pretium liquidandum, et intimato Termine ipsis in causa liquidationis per M. C. V. Terragiorum praeteritorum Comunium Tractatu interveniente, hac habita Consultatione, sepe sepius, cum sint allocuti de negotio praefato cum Ill. et Rev. Archiepiscopo Rossanen et cum aliis Juris peritis, et personis absque passione et interesse existentibus cum Ill. Domino Abbate ad infrascriptam*

conventionem devenerunt. — Et in primis, et ante omnia contenti remanserunt presenti Albanenses, quod omnia pretensa eorum Capitula forsitan alias habita, et pretensa per eos, tam forsitan a presenti Domino Abbate praenominato quam a praecessoribus quibuscumque, sicut nulla et invalida ac annullata, et per non facta, sed solum contentantur quod sint in suo robore infrascripta capitula obtenta vigore presentis Transactionis, et renunciantes ambae partes liti, Causae et Justitiae tam coram Ill. et Rev. Domino Archiepiscopo Rossanen introducta, quam coram quocumque alio Judice Tribunali loco et Foro per quemcumque modum, ad petitionem, et supplicationem dictorum Albanensium et particulari Memoriali gratiarum Capitulorum petitorum coram nobis Judice, et Testibus porrecto dicto Ill. Abbati per dictos particulares quo supra, in hunc modum, ut sequitur transigendum, fuit responsum per dict. Ill. Abbatem, cum consensu et acceptatione omnium supradictorum praenominatorum pro se ipsis et suorum Heredum successi: et universalium et particularium quibuscumque: in perpetuum in particulari nomine ac Sindicario et Universitatis nomine, in perpetuum pro Comuni utilitate. »

« 1. Et in primis se convenerunt, che si contenta detto sig. Abbate rilasciare tutti li grana dell' anno 1602 e 1601 e dell' altri anni passati, che devono l' nomini e particulari di detti Casali pagare ad esso e sua Abbazia, per quelle che fanno seminato fuori lo Territorio della Chiesa di S. Adriano in virtù di Decreto della G. C. della Vicaria transatto in re giudicata ».

« Per la qual rilasciazione importando in beneficio d' essi praenominati particolari, nomine appresso, ducati due mila in circa per lo seminato fatta da essi particolari, nomine quo supra nuncupati, extra lo territorio della sua Abbazia, in S. Mauro ed altri Comuni, luoghi e Gabelle, come appare per li libri di aprezzo di Tolomeo di Rose di Terranova, e P. Antonio Cariatì di Corigliano, pubb: Agrimensori adhibiti per Curiam Princ. Status Bisiniiani ad mensurandum seminata in dictis Territoriis... et aliis cautelis afflictas terrarum et Gabellarum; quae apertia

denegari et inficiari non possunt ab eis, et maxime per l' eccessivo prezzo delli grani, che è stato l'anno addietro, e massime in queste tre annate pessime che il grano ha valuto a 25 carlini il tumolo, l' orgio a 10, l' infosaglia a 18, e lo germano a 18; e più i predetti nominati ut supra, proprio privato ac in solidum et universitatis nomine, per quanto importa l'utile universale, e il presente negozio è di tutti, singulorum, s' obbligano per detta relaxazione pagare a detto sig. Abbate duc. 400, detto Sindaco, et Eletti, electorio nomine et Sindacario nomine per li detti doi Casali, et proprio privato et principali nomine in questo modo. Vid: duc. 200 per tutto questo mese; per gli altri duc. 200 ad Agosto prossimo futuro dell' anno 1604, absque alia pretensione, cavillatione et exceptione quacunque, e che per la consequitione della predetta quantità se possa il presente Istrumento liquidare, servata forma M. G. Vicariae, more pensionis domorum Civit: Neapolis, et exequi realiter et personaliter contra omnes in solidum; e per l' effetto predetto, se bisogna, quod possit citari in Ecclesiam S. Adriani, et habeantur per personaliter citati, ritu, usu et quovis dispositione in contrarium non obstantibus, renuntiantes preventioni et omni legum auxilio in genere et in specie; promiseruntque absolutionem a juramento non petere, et ea obtenta non uti, et toties intelligatur juramentum ad observantiam presentis contractus de novo et ex nunc prout ex tunc, quoties eum petiret et obtinuerit. »

« Ad quam solutionem duc. quatringerorum pro effectu praedicto in temporibus, sive tempore presenti, se obligaverunt etiam supradicti nominati particulares omnes de dicto Casale S. Demetrii et Macchiae qui similiter se obligant . . . et similiter designaverunt locum citationis, pro executione quantitatis praedictae, ab eis et quolibet ipsorum faciendae, et in casu contrarii reviviscant primæva jura sua dict. Dom. Abbatis ita, et taliter quod possit agi et exequi pro predicta quantitate frumentorum, pro preterito sibi debita, vigore praedicti Decreti ac si renunciatum non esset; et hoc si sibi defectum fuerit pro qualibet anda dictorum duc. 400 sibi solvi promissa, et quod non te-

neatur ad restitutionem quantitatis forsā exactae, si aliqua sibi forsā soluta reperiretur; sed tantum illam excomputare in universali credito et praetio totius sibi debitae quantitatis frumenti, vigore Dec. Magnae M. C. Vicariae, ac si ipsi Decreto non esset renunciatum, sed dicta jura reviviscant pro contraventione in beneficium Abbatis, et alias dictus Abbas non contraxisset; neque ad observantiam infrascriptorum Capitulorum teneatur, firmis pro Casis remanentibus Capitula alia, si qua habebant, dicti homines et Casalia per praedecessores Abbates et ipsum Abbatem. »

« Conventum est etiam quod liquidatione presentis Contractus, pro consequutione ducatorum quatring. promiss. in temporibus, ut supra, si fuerit defectum a solutione ejusvis tandae promissae solvi, non possit impediri quovis praetextu et ex causa quavis, praetextu pretensionis Contracti pactonati ex causa infrascriptorum Capitulorum quae sequuntur, quia revera promissio dictae quantitatis est facta et solvi promissa, ut supra, attempta relaxatione dictor: frumentorum, pro praeteritis annis ut supra. Pro quibus omnibus observandis, respectu dictae quantitatis promissae solvi, et renunciationis respectu dicti Abbatis, ambae partes se obligaverunt, omnia bona, ac ipsos, eorum heredes, successores . . . sub pena et ad penam dupli et cum potestate capiendi . . . quia sic. Eodem praedicto die et instanti coram eisdem testibus, Judici et meo Notario, fuerunt exhibita pro parte dictae Universitatis per dictum Syndicum et Electos et particulares homines praenominatos dictorum Casalium dict. Ill. Rev. Dom: Abbati non nulla Capitula, pro utilitate dictorum Casalium, quibus gratiose ad majorem gratiae cumulū per dictum Dom. Abbatem fuit responsū concedendū ut sequitur. »

« 2. Quoad secundum Capitulum, supplicatione et petitione dictae universitatis ex gratia petitura ex dicto Abbate — Si contenta esso sig. Abate che li predetti particolari prenominati Albanesi, e gli altri futuri di detti Casali di S. Demetrio e Macchia possano vendere le loro robbe stabili, che teneno da detta Chiesa, come a dire case, vigne, horti, celsi ed altri alberi frut-

tuosi l' uno all' altro, e l' altro all' uno per le loro necessità, dammodo venditio fiat de Vassallo Ecclesiastico ad Vassallum dictae Eccl: et quousque remaneat in vassellaggio possessor, et non ad exteros, non Vassallos Ecclesiae, p^ointa decima parte pretii ipsi Abati et futuris Abatibus, obtento assensu, quia supra semper fuit observatum, et pro observantia antiqui soliti, quia sunt bona Ecclesiae, et quatenus habuerit justam causam venditor transferendi dominium, juribus alienis et Eccl: semper salvis. »

« 3. Quoad tertium, si contenta esso sig. Abate che per qualsivoglia bue di detti Casali che viene ad essere accusato alla sua Bogliiva per danno dato dalli particolari vassalli di detti Casali, si paghi grana cinque per ciascheduna bue, e non un tari come si pagava prima, soddisfatto il danno prius alla parte. »

« 4. Quoad quartum petatum, si contenta esso sig. Abate che li territorj delli quali se ne paga la decima al presente di quel che si raccoglie restino a beneficio di detti suoi Vassalli a decima, purchè non la fraudino, e fraudandosene d' alcuni Cittadini di detti Casali perdano lo seminato, dichiarando che detti territorj di detta Abadja restano a beneficio di detti Vassalli e non de' forastieri, ma che abbia a venire ogni anno ad inquarternare li territorj che piglia per seminare tanto nel territorio dove si paga decima, quanto a dove si paga terraggio, e questo per fuggire la fraude in danno della Chiesa, ed inconvenienti delli Vassalli circa del pigliare delli terreni meglio e peggio, primo e poi, che solono avvenire. »

« 5. Quoad quintum petatum, si contenta esso sig. Abate che per pena di contumacia di chiamata Civile inter partes si paghi carlini due, purchè non sia criminale o ratione contemptus jurisdictionis civilis et mixtae suae Eccl: et spreti mandati et alio quovis modo. »

« 6. Quoad sextum petatum, si contenta esso sig. Abate che per le vigne che detti Vassalli e uomini possiedono nello territorio della sua Chiesa, paghino uno carlino per tumolata di censo, e che si misuri con la canna quella che è vera vigna, e l' altro territorio resti scapulo per la Chiesa, e peruta che sarà

la vigna, duramodo che non sia più vigna, non le si paghi lo cenzo, purchè non si faccia in fraude perire le vigne che vi sono al presente; e chi vorrà fare nuova vigna ottenghi la licenza da detto sig. Abate presente e degli altri futuri, altrimenti non li sia lecito; ed ottenghi lo luogo dov' è questo, non per guastare li terreni seminati. »

« 7. Quoad septimum petitum, si contenta esso sig. Abate che li Mastrodatti della sua giurisdizione Civile e mista di detti Casali si abbiano a pigliare l' emolumenta conforme si osserva alle luoghi convicini e non conforme alla Prammatica. »

« 8. Quoad octavum petitum, si contenta esso sig. Abate che l' animali minuti delli particolari Vassalli di detti Casali pascolino per li territorj della decima, franchi tanto per la spica, quanto per l' erba, purchè non fraudino la decima che si paga alla Badial Corta, dell' allievi delli animali pecorini e caprini, giornali che si deve da ognuno di caso e ricotte per ogni anno e per ogni mandra, lo casalinaggio delli porci che si allevino in detti casali delli detti cittadini, non ostante che prima si fidavano in detta spica. »

« 9. Quoad nonum petitum, si contenta esso sig. Abate che dell' altre terre di detta Chiesa che detti particolari seminano, si paghi tumolo per tumolo non culmo culmo ad summum, come si paga la decima, ma tumbozzo coll' amorevolezza che si conviene tra padre e figlio, per beneficio della Chiesa pro ut fuit hac, tenus observatum. »

« 10. Quoad decimum petitum, che si osservi ed attendino li Vassalli conforme al decreto della G. C. della Vicaria a coltivare i terreni di detta Chiesa e non andare a seminare fuori prout haetenus fuit observatum, ed essi Vassalli sono accolti e chiamati ad abitare nelle terre di detta Chiesa per la perpetua utilità di detta Chiesa, e che attendano conforme hanno offerto di agitare la Chiesa dall' invasione delle terre convicine per la possessione de' suoi territorj. »

« 11. Quoad undecimum petitum, si contenta esso sig. Abate che per li gelsi che detti particolari tengono nel territorio della

Chiesa paghino un grano per piede, e non un tari come si pagava prima, e per li gelsi che si planteranno di nuovo, se ne dia pria notizia allo detto sig. Abate presente e futuri, affine se ne abbia la concessione dello territorio, e si sappia et annotino in platea per farnosi franchi sino a li diece anni. »

« 12. Quoad duodecim: petitum, si contenta detto sig. Abate che ognuno abbia una quartocciata di terra avanti le loro case per uso di ortalzie tantum, e questo ancora perchè ne ha comodità di foglia et altre verdumi la Casa di detto sig. Abate. »

« 13. Quoad decimum tertium petitum, si contenta detto sig. Abate che lo bestiame minuto pecorino, caprino e porcino che saranno accusati dalli cittadini di detti Casali alla Bagliua di detta Badial Corte, paghi grana uno per pede seu pezzo, e delli porcini tre tornesi per pezzo, salvo jure cornagi, delle pecorine, caprine e porcini, e per li porci quando si uccidono alle vigne ed orto riserbato lo quarto alla Corte Badiale conforme è stato sempre osservato. »

« 14. Quoad decimum quartum petitum si contenta detto sig. Abate che lo Mastro Jurato che si darà alla Badial Corte per li suoi territorj, dove haverà d' assistere, se possa scemzare nelle terre della sua Abadia dove si semina a decima senza pagare decima; cioè tumola tre di grano tantum; e non servendo o commettendo di falsità non se li dia niente, nè sia franco. Al qual Mastro Jurato se li fa franco ancora delli 22 grana di casalinggio che deve pagare a fuoco li Vassalli di detti Casali, colla istessa condizione del precedente capitolo. Fermo rimanendo detto pagamento in futurum di ventidue grana a fuoco da tutti l'altri tanto secolari, quanto Preiti o Clerici in beneficio dell' Abbadial Corte, razione soli che occupano con le loro case tanto dalle persone secolari quanto Ecclesiastiche ut supra. »

« 15. Quoad decimum quintum petitum, si contenta detto sig. Abate che l' uomini vassalli di detto Casale possano andare a seminare con le loro bestiami alla foresta di Valletravi, e debbano pigliare prigione tutti li forastieri che pasceranno, semineranno, e taglieranno alberi in detta foresta di detta Chiesa,

senza espressa licenza di detto sig. Abbate, o altro in futurum, che per il presente Capitolo se loro dà tale potestà, et portarli prigione nella Badial Corte tanto le bestie, quanto le persone forastiere che pasceranno o semineranno, o taglieranno alberi in detta foresta di detta Chiesa. »

« 16. Quoad decimum sextum petitum, si contenta esso sig. Abbate, che ogni volta che si macella carne, o vendono pesci, vino, oglio, o altre cose commestibili in detti Casali per qualsivoglia persona per lo beneficio pubblico, affine di darsi l' assisa giusta dal sig. Abbate presente e futuri, come Barone e Padrone, o suoi Agenti o Ministri, venghi il Sindaco, o uno degli Eletti a dar relazione per poter discorrere a che prezzo s' ha da mettere l' assisa, e non altrimenti se venda niente senza che si dia da detta Abadial Corte l' assisa, e non venendo il Sindaco e Eletto a dar relazione, resti firma l' assisa che darà la Badiale Corte. »

« 17. Quoad decimum septimum petitum, firmo rimanente il decreto della G. C. della Vicaria, si contenta esso sig. Abbate ex grazia quoad se et citra prejudicium Jurium Ecclesiae, che li detti nomini e vassalli presenti et futuri per un poco di meglio tantum possano seminare fuori il Territorio di S. Adriano, et non alias, nec alio modo non derelicto in dicta specie seminii territorio Ecclesiae et non aliter nec alio modo. »

« 18. Item si contenta detto sig. Abbate che morendo alcuno cittadino dei detti vassalli, le loro robbe stabili che tienè il morto in detti Casali non succedino all' Abbati com' era prima che erano le concessioni di dette robe particolari, ma che succedano li figli, ovvero, se non haverà, li parenti che saranno in vassallaggio di detta Chiesa più propinqui conforme sono chiamati dalle disposizioni delle leggi Comuni, e non altrimenti. »

« 19. Item si contenta detto sig. Abbate che da oggi avanti quando occorrerà comandare vassalli di detto Casale per servizj personali tanto dentro il Territorio quanto di fuori, citra praejudicium Jurium suae Ecclesiae, pagarli siccome paga il signor Principe di Bisignano, et sic expresse conventum est alias dictus dominus Abbas non contraxisset. »

« 20. Item vole esso sig. Abbate che lo Prato che è accanto lo Casale resti a beneficio comune con peso di carlini due l'anno. »

« 21. Quoad vigesimum primum petitum, si contenta e vuole esso sig. Abbate, che li Preti Diaconi e Clerici, ed altre persone Ecclesiastiche, che non sono intervenuti all'infrascritto Istromento, e quelli che in futurum saranno, intanto godano le presenti grazie e capitoli, in quanto che osservino in ricompensa di dette grazie, e prerogative quello che sono obbligati li detti particolari cittadini in omnibus, et per omnia come se contiene nelli presenti Capitoli di detti Casali, et in specie di non seminare fuori lo territorio di S. Adriano, ed a tutte le spese contratte per ragione delle liti con detto sig. Abbate per l'addietro sino a lo presente, essendo contratto innominato a rispetto di esso sig. Abbate; Do ut facies et facio ut des, actione gratuita et voluntaria a rispetto di tutti, altrimenti non intende che siano inclusi in questa sua disposizione o grazia, a rispetto delli quali come altre volte ha revocato, così iterum e de novo esso sig. Abbate revoca ogni altra, forsan da essi pretesa Concessione, Capitolazione o Alienazione, et a quocumque predecessore facta absque assensu Apostolico, et quatenus a seipso appareret facta quod non credit, come nulla, et invalida continente danno alla detta sua Abbadia, ed alienazione di stabili, et Jurisdizione, et estinzioni di entrate di detta Chiesa senza nulla ricompensa, contro la forma delli S. Canoni, e la particolare clausula che si mette alle Bulle della Commenda ch'è. Vid: honorum stabilium Jurium, et mobilium pretiosorum Ecclesiae alienatione penitus interdicta, qual'è nella Bulla di detta Commenda di detto signor Abbate. »

« 22. Item expresse conventum est, che se alcuno Cittadino facesse per sè, o per intermediatam personam di qualche Prete, o Chierico di detto Casale, o qualche forastiero, per fraudare la detta Chiesa seminare fuori lo detto Territorio di detta Chiesa, che oltre di perdere il grano che farà detto seminato, paghi per ciascheduna volta ducati 50 di pena all'Abbadiale

Corte, e si esegua via esecutiva, e questo per il danno che detta Abbadial Corte sente per la concessione delli presenti Capitoli, et quia sic conventum est. »

« 23. Item similiter conventum est per evitare le fraudi, che se li Preti, e Chierici, e le persone Ecclesiastiche non vorranno stare a quello che son' obbligati detti Cittadini stia in loro arbitrio, ma perchè non intende detto sig. Abbate che possano pascere nelli Territorj di detta sua Abbadia, nè goderè le presenti grazie che si fanno a detti Cittadini, non essendo obbligato, per tanto conventum est con detti Cittadini, che non sia nessuno che per fraudare detta Chiesa si iscriva in faccia sua la bestia delli Preti, e Chierici per farli godere dette grazie e Capitoli, e che per ogni volta che si scoprirà paghino ducati 50 di pena, oltre le altre pene che vi erano prima che si facessero i presenti Capitoli di fida, e di diffida ed altro, nè con qualsivoglia modo o collusione faccia seminare fuora lo territorio di S. Adriano da Preiti o Clerici a beneficio di essi particolari o universali sotto la predetta pena. »

« Ci contentiamo che non s'intenda incorrere alla pena di due. 50 o perdere lo seminato, alcuno di detti Casali servata la forma delli presenti Capitoli, chi vanno a seminare fuora lo territorio di S. Adriano, purchè vadano attenta la licentia in scriptis dello detto sig. Abbate, ma quelli incorrano servata la forma delli presenti Capitoli che vanno a seminare senza licenza a territorj estranei. Ma quelli che anderanno a seminare con licenza di detto sig. Abbate siano obbligati tantum a pagare lo terraggio a detto sig. Abbate per quanto haveranno seminato, e non residendo in S. Adriano lo sig. Abbate, la licenza di seminare fuora la possa dare per lo Capitanio Abbadiale, della quale licenza se ne habbia a fare quinterno per cautela d'esso Abbate, e delli vassalli ancora. »

« Ci contentiamo ancora che lo bestia delli tutti due li predetti Casali possano andar pascendo per tutti li Comuni, dempta la spica, la quale resta alla Chiesa secatis segetibus, et ogni paro di bovi possa portare uno jenco indomito a pascere. »

« Pro quibus omnibus etc. »

Queste capitolazioni si sono trascritte dall'estratto in pergamena rilasciato nel 1713 dal Notar Antonio Vecchi di Corigliano, a richiesta di Antonio Pretio Sindaco di S. Demetrio. Però abbiamo tenuto presente anche altra copia informale che è presso di noi, estratta, come diceasi, dall'originale esistente presso gli eredi di Carlo Stasi di Terranova. In quest'ultima mancano gli articoli 17, 20 e 22; ma vi leggiamo pure i due seguenti articoli che mancano nell'altra, oltre poche altre aggiunte.

« Item perchè li presenti Cittadini del predetto Casale, se si ritrovano avere fatto maise fuora lo territorio di S. Adriano per questo futuro anno, si contenta detto sig. Abbate che possauo seminare, osservato lo Decreto della G. C. della V. e non altrimenti; e passato quest'anno non li sia lecito andar fuora territorio per osservanza del giusto conveniente solito, e Decreto della G. C. della V. sotto le pene contenute ut supra. »

« Item conforme a quello che sono stati sempre obbligati e all'antico solito conventum est, che detti Casali e particolari ut supra, restino obbligati di annettare le stalle dell'Abbadial Corte dello Monistero di S. Adriano ogni anno avanti la festa di S. Adriano, con le quali concessioni di detti Capitoli l'una parte e l'altra, e l'altra parte e l'una restano contenti. »

Grazie concesse a queste Università dalla Badia nel 1628.

Sono così intitolate alcune modifiche apportate alle precedenti Capitolazioni, per D. Pietro Magri, Cantore di Rossano, Agente del Commendatario Cardinale Borghese, a cui ricorsero le nostre povere Università, che non poteano reggere al peso di quelle gravetze, interponendo i buoni officii del Vescovo di Camerino!

« Viso et considerato con attenzione et informazione il contenuto della supplica presentata al Cardinale Borghese mio Signore, rimessa da S. S. Ill.^a Monsignor Giov. Battista Altieri

Vescovo di Camerino; dichiaro caduco et modero per quello mi è parso giusto e conveniente, per mantenere l' Abbatia di S. Adriano nel giusto e relevare li vassalli di essa dall' aggravii fatti loro, nel seguente modo. Vid. »

« In quanto al primo capo se deve solo continuare il pagamento d' un carlino per tumolata per le vigne, conforme all' ultima capitolazione tra l' Abbate e Vassalli, e per l' arbori che fussero dentro della medesima tumolata e vigna, e che siano celsi o altri arberi, non si deve pagare cosa alcuna; e per quello che hanno riscosso l' Affittuarj è stata estorsione e per potenza e perciò reduco la cosa al giusto come sopra. »

« In quanto al secondo capo della Contumaccia si dice che quanto alla Contumaccia Civile stá chiaro che sono due carlini ogni volta che ciascheduno Cittadino è chiamato alla Corte ad istanza di alcuno e non compare per negligenza, o per scordanza; La medesima pena s' intende, se alcuno fosse accusato per materia di danni dati colle bestiami, e citato non compare. E perchè la pena delle Contumacie Criminali e miste che spettano alla jurisdictione della medesima Abbatia, l' Affittuarj l' hanno a loro modo estesa alla maniera che esigge la Corte Criminale, etiam per l' omicidii contro ogni dovere, del che havemo havuto informatione del solito antico, perciò reducemo e dichiaramo che per qualsivoglia Causa Criminale spettasse alla detta jurisdictione non si esigga più del doppio della pena Civile, praeterche in causa di furto, etiam minimo infra vuciam per rassrenare che non si commettano, si ha da pagare la pena della Contumacia, tari cinque. »

« Quanto al terzo capo, si dichiara per estorsione, quello si è fatto dall' Affittuarj per il passato esigghendo il censo delle chiusure che hanno li Vassalli, e anche la Decima dello seminato, perchè un solo pagamento si deve, o il censo conforme alla capitolazione che è un carlino per tumolata praeter alcune altrimenti stabilite, ovvero la decima quando si sementano dette Chiuse; Però per l' avvenire sia in elletione dell' Abbatia e suoi Ministri quando si sementano dette Chiusure esigghere per l' elletione o il censo, o la decima, ma mai tutte due insieme. »

« In quanto al quarto capo dell'aggravio della pecora per ciascheduna mandra, oltre alla decima convenuta nella capitolazione suddetta, essendo verissimo che s' introdusse sino dal tempo di Monsignor Siscara Abbate predecessore che una amorevolezza usata alcune volte dalli padroni delle mandre, et avendo considerazione che la Chiesa se ne trova in possesso d' esigerla, e non per estorsioni d' Affittuarj, dichiaramo che se continui detta esazione amorevolmente e non rigorosa, in modo che volendo le Padroni delle Mandre pagare la pecora, bene; ma volendo pagare l'equivalente alla pecora lo possano fare a loro arbitrio. »

« Li Cittadini che macellano qualche animale loro proprio o vendono vino, o altra cosa, non siano tenuti a pagare l'onorario, ma se battono chianche, tengono continue vendite di robe, siano tenuti a pagare conforme alla capitolazione e solito. »

« Delli porci che nascono in casa, una volta l'anno tantum siano tenuti li Padroni pagare un porcello per cosa Comestibile fra un mese dopo che sono nati, e per evitare ogni gravezza si dichiara che questo passa come amorevole dono e presente; Ita che non siamo gravati detti Vassalli a tenere detto porcello ultra mensem. »

« Item (*usi sopra S. Angelo, del quale articolo abbiamo dato l'estratto*). »

« Si mantengano le Comunità con li luoghi convicini e Terre, nella maniera che si è costumato per il passato per vetustissima consuetudine e solito, ancorchè non appaiono scritte. L'herba di Calianello si dichiara Comune come tutte l'altre, perchè in tutto il territorio dell' Abbadia di S. Adriano non ci è altro pascolo serrato che li Corsi della Mandra Grande, non ostante che alcune volte l' Affittuarj vi hanno cavato qualche mangia o regali per farla godere a qualcheduno, e dalla Capitolazione suddetta si conosce che solo li Corsi della Mandra Grande sono serrati. »

« Il pagamento delli Terraggi, e decime di grani ed altre vetovaglie s' hanno da trovare un mezzo tumolo giusto ad uso delli

luoghi convicini nella maniera ch'è stato ridotto da me medesimo, avendo allargato la misura l'Affittatorj, dichiarando che la misura de' terraggi ha da essere mediocre come si puol dare amorevolmente, ma quella delle decime, colma sino ad summum perchè così stà nella capitolazione. »

« Se l'Italiani di nuovo refuggiati non vorranno habitare indiarparte per li continui inconvenienti che si vedono da essi si ne darà conto al suddetto sig. Cardinale mio Signore, perchè si pigli altro espediente; così ho dichiarato e ridotto, in esecuzione di quanto mi è stato ordinato e comandato — Dato nell'Abbadia di S. Adriano nel solito Palazzo li 26 di Maggio 1628 — Pietro Magri Agente, et Vicario nell'Abbadia di S. Adriano del sig. Cardinale Burghese. »

Modifiche posteriori apportate ai Capitoli suddetti dal Commendatario Cardinale Brancaccio, addi 30 gennaio 1644.

Aggravate le nostre Università dalle Capitolazioni del Siscara, e poco sollievo avendo dalle modifiche lievissime apportatevi dallo Agente del Cardinale Borghese, non lasciavano mezzo intentato, nè si facevano sfuggire occasione per alleggerirne il peso.

Onde quando prese possesso della Badia D. Stefano Brancaccio, gli volgeano questa supplica commovente pur troppo nella sua semplicità e schiettezza!

« Eccellentissimo e Reverendissimo Signore — Le Università delli Casali di S. Demetrio e Macchia, oratori e vassalli di V. E. e dell'Abbadia di S. Adriano, umilmente l'espongono come vengono molestati e aggravati dalli presenti Affittuarj et anco strappazzati sopra ogni e qualunque cosa, ad ogni loro capriccio e volontà; e perchè, Eccellentissimo Signore, nel tempo che le dette Università si posero sotto il Patrocinio e Dominio della Abbadia di S. Adriano per benignità et anche per convenzione pattuita espressamente con le dette Università da' signori Abbati

di detta Abbadia vennero ad alcuni capituli, li quali per alcun tempo li furono osservati e da poi per trasecuragine delle dette Università, sin come anco per non poter resistere alla forza o violenza fattali da Mons. D. Indico Siscara già Abbate di detta Badja, furono detti capituli derelitti e posti in oblivione, ma in cambio d' essi con violenza, prigionia, strapazze e molti travagli fatti da detto Monsignore alle dette Università gli convenne abbandonare detti capituli e venire a nuove convocazioni conforme al capriccio di detto Monsignore. Per il che sentendosi l' oratori molto aggravati e patita tal violenza, danno ed estermio pubblico sino al presente, essendo redotti poverissimi che in alcun modo non possono più vivere, essendo in tutti i modi angariati e molestati, ricorrono dall' infinita benignità e clemenza di V. E. come Barone, Padrone e Protettore dell' oratori, acciò voglia degnarsi primo di confirmarli li suoi primi capituli, come giusti, veri e reali, e annullare li secondi; e secondo ordinare espressamente all' Affittuarj, che desistiuo di molestarli et aggravarli e trattarli in tutto e per tutto conforme alli detti primi capituli, copia delli quali si dà qui acclusa a V. E. insieme coll' Istrumento di S. Cosmo; tanto più che di quel tempo l' Abbadia era tenue e di poca rendita per esser pochi l' abitanti di detti Casali, ma al presente sono molto più, et in conseguenza è molto più la rendita che non era prima, che il tutto lo riceveranno a grazia e per giustizia da V.^a E.^a quam Deus. »

Ecco le domande mosse dalle Università, e le provvidenze date per i singoli articoli.

« In primis domandapo grazia che non siano astretti a pagare per il Casalinaggio di loro case più che un tari per loco. Prout in Capitulis Domini Siscarac, placet. »

« Item ciascheduna persona possa fare horto avanti la sua casa, et intorno il Casale per fogliame che non passi un quarto di tumolo, franco di pagamento — S' osservi conforme al Capitolo di Siscara. »

« Item, domandano gratia che si possano fare vigne e celsi nelle Terre di detta Abbadia con pagare quolibet anno grana cinque, e che si apprezzino solamente le viti, e la Terra scapula resti in beneficio delli Vassalli — N' informi. »

« Item, si degni concederli, che li particolari Albanesi di detti Casali, e abitanti d' essi possano vendere loro robbe, cioè, case, vigne, e celsi, con il medesimo censo che si paga alla detta Abbadia senza altra angaria — Si osservi conforme al Capitolo del Siscara. »

« Item, che le robbe di qualsivoglia cittadino esistentino nelli Casali e Territorio predetto stiano in loro potere, salvis iuribus di detta Abbadia, e che li possano vendere, e alienare ut supra; e morendo alcuno senza erede di suo corpo descendente, che li succedano li più propinqui in grado a chi di ragione spettano, salvo censu Ecclesiae — N' informi il sig. Abbate Toscano. »

« Item, domandano grazia, che il Camerlengo che pro tempore sarà in detti Casali, sia franco di Casalinnaggio, decima e ogni altra pretesenza di detta Abbadia, tanto in grano quanto in bestia e parimente il Baglivo; et il Palo colla Dogana sia di detto Camerlengo — Conforme al Capitolo di Siscara. »

« Item, supplicano si degni concederli, che li Preti, e Diaconi di detti Casali siano franchi delle decime, Casalinnaggi e del grano e bestia come è stato solito — S'osservi il solito. »

« Item, domandano grazia che si paghi la decima del grano, e tutte altre vettovaglie, conforme al solito, dove si paga decima sia decima, e dove si paga terraggio sia terraggio, ed ogni entrata di terraggio si paghi tre quarti, conforme al solito, di quello fratto che si simia alle Terre — S'osserva il solito. »

« Item, si degni concederli grazia, che se in detti Casali succedesse alcun Albanese tristo, il quale rubasse e inquietasse li detti Casali, che ad istanza della Università si possa cacciare come malfattore — Conforme alli Capitoli di Siscara. »

« Item, domandano grazia, che dalli bestiami caprino, pecorino detta Abbadia si pigli la decima dell' allievo, che detti bestiami possano pascolare e pernottare per tutto il territorio di

detta Abbadia sino che non saranno venduti li Corsi, e dopo venduti possano pascolare per li Comuni per tutto febbraio, e pernottare ancora, e possano andare per tutto il Corso. Essendovi persona che estra dei bestiami non passi diece, di quello non si possa pigliare la decima, ma solamente un grano per testa di detti allievi, e la decima quando occorrerà se la pigli a corso di Vado — S' osservi come ne' capitoli di Siscara. »

« Item, domandano grazia che tanto il bestiame vaccino, quanto bovino possano pascolare d' ogni tempo tanto in erba quanto in spica poste al Territorio del Monastero, ed ogni paro di bovi domito tiri un giovenco e una bacca indomita — S' osservi il solito. »

« Item, domandano grazia conforme al solito che li bestiami di detto Casale occorrendo di fare danno, ed essendo prigioni non se ne possa fare carnaggio, ma solamente siano tenuti pagare due tornesi per testa siccome al presente pagano, e le vacche e li bovi grana cinque; e per il capitano si pretende introdurre d' esigere il suo decreto e far transazione; cosa mai intesa nè di dovere o di giusto — Si facci come nelli Capitoli di Siscara. »

« Item, domandano grazia che non siano astretti ad acconciare le stalle del Monastero — N' informi se n' ha bisogno. »

« Item, se alcuni Vassalli venuti a far quistione Civile e fra termine di tre giorni si condonassero le cose, non si possa procedere nè siano tenuti pagare cosa alcuna — È giusta. »

« Item, domandano grazia che occorrendo differenze in detto Casale, il Camerlengo vi giudicasse, e non siano astretti andare all' Officiali in S. Adriano, perchè sono più le giornate che perdono che non è il valore che si pretende — Prout in Capitulis. »

« Item, domandano grazia che li Comuni s' intendano dalla Cava delli Laquani confine a Venosa e le Terre ad irto, ed esce alla via e piglia lo Vallone dello Gianone, e cala alla fiumara dello Gianone e va alla Mandra piccola, e per la fossa dello Lupo va alla Cava dello Ciaramino conforme sono stati sempre confinati — S' osservino li confini soliti e antichi. »

« Item, domandano grazia che l'erbaggio di Calianello si dichiari per Comune, come tutte le altre, perchè in tutto il territorio dell'Abbadia di S. Adriano non e' è altro pascolo serrato che li Corsi della Mandra grande, non ostante che l'Affittuarj n' hanno cavato qualche mancia o regalo per farle godere ad alcuno; e dalla capitolazione suddetta si conosce che solo li Corsi di detta Mandra grande sono serrati — N' informi. »

« Item, domandano grazia, che mentre vi è lite fra la Corte Abbadiale e quella del Criminale intorno alli delitti e loro cognizione, non essendosi ancora deciso quali spettano all'Abbadia e quali alla Corte Criminale, che occorrendo alcuna cosa o delitto del quale fosse esposta querela al Criminale, che il querelante non sia molestato dalla Corte Abbadiale da usurpata giurisdizione; e similmente che in quelli delitti quali l'Abbadia pretende spettare alla Corte sua e per caggione d' essi si trovasse il delinquente et accusato nelli Carceri Criminali, che li Officiali dell'Abbadia all' hora vedano di difendere le loro ragioni e cause, e farsi dare il carcerato; e che non aspetti che sia conosciuto e transatto, e liberato dalla Corte Criminale, e poi carcerarlo di nuovo l' Officiali dell'Abbadia e farli un' altra transazione, perchè il povero Vassallo viene ad esser castigato due volte e morto da due cortelli, e che il simile s' abbia da osservare per l' Officiali della Corte Criminale — N' informi come si può rimediare, essendo già determinato quali cause spettino al Criminale. »

« Item, domandano grazia che il medesimo Capitano Abbadiale, non pernotti nelle Casali, ma nell'Abbadia, e ivi abiti e faccia stanza come è stato solito per il passato — S' osservi il solito. »

« Item, domandano grazia che per le emolumenta che spettano all' Officiali dell'Abbadia sta dichiarato nella Convenzione che s' esiggano conforme alle Corte delle Terre convicine, ed essi supplicanti tengono le patenti di detti emolumenti delle terre più convicine, e l' Officiali dell'Abbadia esiggon deritti non solo contro la forma della Pramattica, ma oltre modo, facendo ogni Capitano un novo stile; però domandano s' esiggano conforme

alle patenti che si tengono dette Università — S'osservi la Prammatica. »

« Item, domandano grazia che per li Molina si paghi il censo che si pagava prima di D. Indico Siscara, cioè carlini cinque e non ducati cinque, qual censo D. Indico Siscara forzatamente introdusse con mettere carcerati li Padroni delli Molini — Si veda se è vero l'esposto. »

« Item, domandano grazia che il porcello che si dona e si pretende di quelli che s'allevano in casa infra mensem, che si ordina che non si paghi affatto, mentre sono porcelli che s'allevano in casa e sono di scrofa mannarina, che s'alleva e cibba con vettovaglie, delle quali l'Abbate ci have avuto il terraggio e decima, e il porcello che si pottaisce darsi nella convenzione, parla di quelli che pascono e s'allevano in campagna o morra. Se la convenzione parla così ci contentiamo. »

« Item, domandano grazia che li detti Vassalli supplicanti, la decima de' bestiami dell'allievi de' bestiami minuti come pecorini e caprini, non siano astretti a tenerli un Ave Maria dopo decimati, ma che decimati che saranno detti allievi nell'istesso tempo l'Affittuarj e Ministri di V. E. l'abbiano da pigliare e non forzare li Padroni a guardarli per quatteo e cinque mesi; e similmente che non l'abbino a forzare a ritenerli e pagarli alla Tassa e prezzo che vogliono l'Affittatorj e Ministri di V. E. Commendatario dell'Abbadia, e che nel decimare, non abbiano da scegliere nella morra, ma che se l'abbiano da decimare a corso di vado come è di giusto e di dovere — Questo è giusto e ci piace. »

« Item, domandano che l'Italiani non possano stare in detti Casali unitamente con l'Albanesi, e quelli che si trovano li possano cacciare via, stante che non possono campare unitamente con Italiani per molte cause — Se li facci intendere prima e non uscendo li caccino. »

« Item, supplicano V. E. a dar ordine che li forestieri che hanno comprato annui censi sopra li stabili d'essi Vassalli e che compreranno appresso, siano invalidi e inutili e reputisino per

persi, mentre è vendizione e compra fatta entro la capitolazione e convenzione dell' Abbatì Predecessori, mentre la convenzione dispone che la vendizione sia da Vassallo a Vassallo e non fuori, e che di quelli che hanno comprato sin' adesso che per la Corte Abbadiale e suoi Officiali, così presenti come futuri, non sia data esecuzione alcuna — Che il Capitano non astringa a pagare, nè dia il braccio senz' ordine nostro. »

« Item, supplicamo che il Barone del Criminale pretende fabbricare in detti Casali, supplicamo, che non lasci fabbricare conforme era solito per il passato — Non possa fabbricarvi. »

« Item, supplicamo il Casale della Macchia, come sono costretti d' alcuni particolari delle giuggine delle loro bestiami, domandano che siano provisti dalli Ministri di detta Abbadia — Che il Capitano nostro provveda il ben comune. »

« Item, supplicamo li Cittadini della Macchia come sono a stretti intorno del Casale de vigne, celsi ed orti e lavari, che non ponno tenere le loro bestiami, domandano che sia fatto ordine che siano serrati, altrimenti non possano carcerare l' animali, nè ammazzarli, così l' animali grossi come li minuti, fuor delle scrufe. — Cardinal Brancaccio Abbate Commendatarjo. »

Viene in seguito nel volume delle pergamane dell' Archivio di S. Adriano, da cui trascriviamo queste Capitolazioni, la seguente lettera del Cardinale Brancaccio, diretta, pare, all' Arcivescovo di Rossano, e la risposta di quest' ultimo che commenta articolo per articolo le capitolazioni del Siscara; e ci dice il modo come nel fatto erano queste attuate ed osservate.

« Sono ricorsi da me per mezzo di due loro compatriotti co-desti Vassalli della mia Abbadia di S. Adriano, desiderando alcune concessioni e confirmazioni di grazie già ottenute da Monsignor D. Indico Siscara, supponendo, che dai miei Affittatorj vengono contro quelle aggravati, molte di dette dimande e grazie mostrano parer giuste, e da osservarsene, come ho fatto. Da altre non essendo informato nè sapendo se devono e possono

concedersi, ho preso volentieri confidenza della Sua esperienza e dottrina, pregandola a volermene dare informazione, acciò sapendo quel che si possa fare, mi risolvi; siccome io desidero consolare questi poveretti, alli quali compatisco sommamente. Con questa medesima occasione avrei caro d'intendere da V. S. giacchè codesti miei Vassalli vogliono vivere nel Rito Greco, in che maniera potrei oprarmi, perchè vi sia chi possa fruttar la Mensa. Insomma credo che in codesto Seminario vi sia Maestro di lingua Greca, mentre nella Provincia vi sono tanti luoghi dell'istesso Rito, perchè sibbene questa deve essere cura di Monsignor mio Arcivescovo, mentre egli governa il spirituale, nondimeno la carità ho verso li miei sudditi sveglia anche me a pensarci. Resterò del tutto sommamente venuto alla cortesia di V. S., alla quale per fine di cuore mi raccomando — Di Bagnaja li 19 ottobre 1645 — Al servizio di V. S. — M. Cardinal Brancaccio. »

« Eccellentissimo Signore — In esecuzione di quel tanto si è degnato V.^a E.^a ordinarmi di rispondere su l'osservanza dei Capitoli fatti fra il sig. Abbate D. Indio Siscara e l'Albanesi di S. Demetrio e Macchia, vassalli della sua Abbazia di S. Adriano, devo come sono pronto a riferirli capo per capo con tutta schiettezza, essendo che quanto si è osservato e si osserva non è per forza di detti Capitoli, ma per antico solito di detti Casali, e perciò sono riverentemente ad insinuarle la pura verità. »

« E in quanto al primo capo del seminare fuora territorio, se risponde che l'Albanesi sempre hanno vissuto liberamente e hanno seminato dove l'ha piaciuto fuora territorio, come si può vedere dalli libri delli convicini, che non vi è stato anno da immemorabile tempo e sino adesso, che non abbiano seminato fuora territorio. E queste non perchè non vogliono il territorio dell'Abbazia, il quale è più fruttifero di tutti l'altri convicini, ma perchè il territorio non è abbastanza, di modo tale che l'Albanesi di detti Casali per un palmo di territorio si sono ammaz-

zati e feriti, come si può vedere dall'informazioni e Processi nella Corte Criminale di detti luoghi e nella Corte Civile; e per ogni anno si vede che sono più le querele che donano per levare l'uno all'altro le terre, che non è il numero de' Cittadini. Dal che chiaramente si vede che il mancamento proviene dalla scarsezza del territorio e non dalli Cittadini; e non è pregiudicio alcuno all' E. S., che dopo aver li Vassalli seminato il territorio dell' Abbadia facciano il fatto loro in altra parte. Ed è tanto vero, che li Vassalli hanno desiderato e desiderano seminare il territorio dell' Abbadia, ed aggiutare ed augumentare detta Abbadia, che alle liti che fece Mons: Siscara con quelli di Terranova, e altri che avevano occupato il territorio di quella, per farcelo rilasciare a beneficio di detta Abbadia ed a coltura di detti Vassalli, aggiutarno l' Abbate non solo coll' armi alle mani e colla morte, e maltrattamenti di più Cittadini, che si trattava di contendere con un principe, ma con dueati quattrocen- to, quali furono pagati per detta causa d' aggiuto e diffensione di detta Abbadia, come si raccoglie dal decimo capitolo; e non per la causa che dice detto sig. Abbate nel capitolo, che si fece dentro una Camera dell' Abbadia, scritto da N. Sarno Cassiano suo Creato con li Albanesi idioti. »

« In quanto al secondo capitolo si risponde, che li Cittadini di detti Casali le robbe stabili che hanno e possedono nel territorio di detta Abbadia l' hanno alienato, obbligato, e venduto a chi loro ha piaciuto così cittadini come forastieri, Vassalli e non Vassalli, commorantino e non commorantino in detti luoghi a loro libera volontà, con pagarsi però all' Abbadia la decima parte del prezzo e il solito rendito; avvertendo che quando è atto di alienazione che non ci interviene prezzo, come donazioni, commutazioni; dactioni in dote o altro atto simile, non si paga della decima. »

« In quanto al terzo dicemo, che è vero che si pagano detti grana cinque e così pagarono sempre, e non un tari come dice detto sig. Abbate che era prima. »

« In quanto al quarto si dice, che l' Albanesi per prima pos-

sodevano tutto il territorio in decima come appare dal Capitolo, ma oggi l'Abbadia sta in possessione pacifica d' esiggere il terraggio in una parte del territorio ed in un'altra parte la decima. »

« In quanto al quinto si dice, che prima si pagava un tari per qualsivoglia contumacia incorsa nella Corte Abbadiale; ma oggi a rispetto del Civile, un tari; e della Criminale, il doppio. Così fu dichiarato dalla F. M. del Card: Borghese, perchè detti Vassalli litigavano con l' Affittatorj e non volevano pagare più d' un tari; così all' una, come all' altra. »

« In quanto al sesto si dice, che le Terre decimali di detta Abbadia li Vassalli le chiudono liberamente, così per vigne come per chiusure, con pagare però un carlino per tumolo di censo. »

« In quanto al settimo si dice, che la Corte Civile, cioè l'Abbadiale, esigge l' emolumenta conforme la Corte della Terra di Acri che sono di territorj promiscui con detti Casali. »

« In quanto all' ottavo si dice, che quanto in quello si contiene, si osserva e così si osservò sempre, anzi detti Vassalli pretendono che etiam la spica del terraggio si debba da essi pascolare, ma l' Abbadia sta in possesso di venderla. »

« In quanto al nono si dice, che quanto in quello si contiene, così s' osserva. »

« In quanto al decimo si dice, tutto quello si è detto al primo; e quelli decreti che va asserendo detto sig. Abbate, non se ne ha notizia nessuna, perchè essi Vassalli circa di ciò tengono provvisioni e Decreti de' Tribunali superiori a loro beneficio. »

« In quanto all' undecimo si dice, che è vero che l' Abbadia sta in possesso d' esiggere un grano per ogni pede di celso dieci anni dopo che sarà stato piantato, ma sono liberi di poterne piantare a loro electione nelle Terre decimali però, perchè quanto più si piantano più s' augumenta l' entrata dell' Abbadia. »

« In quanto al duodecimo, è vero quanto in esso si contiene. »

« In quanto al decimo terzo si dice, che è verissimo quanto in quello si contiene. »

« In quanto al decimo quarto si dice, che è vero quanto si contiene e per antico solito, dal detto pagamento di Casaliniaggio ne sono anche franchi l' Arciprete e il Baglivo. »

« In quanto al decimo quinto si dice, che li Vassalli hanno sempre seminato e seminano tutto il territorio indifferentemente con pagare nelle Terre Decimali la decima, e nelli terraggi il terraggio per utile e beneficio della Abbadia, che però non sanno conoscere questa grazia che loro fa il quondam sig. Abbate Siscara. »

« In quanto al decimo sesto si dice, che così com'è di giustizia per le leggi del Regno il Sindico ha sempre dato e dà l' assisa, così come ne sta in pacifica possessione, mai turbatali da nessuno, senza intervento della Corte Abbadiale. Vero si è che da quelle robbe che si vendono in pubblico se ne paga lo onorario all' Abbadia; ma vendendo li Cittadini nelle loro proprie case, vino, carne, cascio o altre robbe, non ne pagano cosa nessuna. »

« In quanto al decimo settimo, se rimette a quello si è detto al primo capitolo. »

« In quanto al decimo ottavo si dice, che ne stanno all' osservanza delle leggi Comuni, che morendo ex testamento legitimo facto, succedono l' eredi in quello scritti; e morendo ab intestato succedono quelli che sono chiamati dalla legge, così in vassallaggio come extra nell' uno e nell' altro caso; e mancando nell' uno o nell' altro caso eredi dove viene chiamato il fisco alla successione, succede detta Abbadia. »

« In quanto al decimo nono si dice, che il detto Abbate salario mediante, come è di dovere, suole servirsi delli Vassalli atti e soliti a servire ad'altri. »

« In quanto al vigesimo, così s' osserva. »

« In quanto al vigesimo primo si dice, che li Cleri e persone ecclesiastiche vivono della medesima maniera che vivono li laici, e rendono all' Abbadia quello che rendono li laici; benchè in omnibus sono soggetti all' Arcivescovo di Rossano. »

« In quanto al vigesimo secondo, si dice quello che si è detto al primo capitolo. »

« In quanto al vigesimo terzo, si dice quello che si è detto nel capo ventuno. »

« Altro non mi occorre riferire alla E. V., alla quale faccio humile riverenza e bacio la sacra porpora — Da S. Adriano li 10 Dicembre 1647. »

Ciascuna delle tre Università soggette alla Badia, aveva poi con particolare convenzione avuto concessione dalla medesima di una tenuta di terre vicino all'abitato per suo uso particolare, contro l'obbligo di un'annua prestazione. A pag. 144 abbiamo riportato siffatta Convenzione stipulata da S. Cosmo; quella di Macchia leggesi nella Platea dei beni di S. Adriano esistente nell'Archivio del Collegio di questo nome.

Ecco il tenore della Convenzione fatta da S. Demetrio :

Nel dì 18 Dicembre 1628 si costituiscono innanzi al Notaro stipulatore D. Pietro Magri, Agente del Commendatario della Badia, e Martino Bascia Sindaco di S. Demetrio, asserendo che: « dentro il territorio di S. Adriano vi è uno loco boscoso detto la Difesa, (e se ne descrivono i confini) quale bosco ut supra descritto è inutile et infruttuoso, boscoso; spinoso, non atto a coltura, nè a render altra entrata alla Badia, per il che avendosi avuto trattar molti e molti anni con li Cittadini di detto Casale per goderla per Difesa di loro bovi et animali, che coltivano il territorio della detta Badia, et per ogni altro loro bisogno concorrente il medesimo mestiere, havendosi considerazione che il tutto rende in evidente utile di detta Abbazia per cultivatione di detto territorio et anco per l'offerta che ha fatto detto Sindaco di pagare alla Badia annui tomola di grano 20 alla misura napolitana dentro il magazzino di detta Abbazia, che tutto ciò risulta in evidente utilità della Mensa, essendo del tutto stato informato l'Illustrissimo sig. Cardinale, il quale per fare cosa grata a detti suoi Vassalli amorevoli, et anco per l'utile di detta Chiesa, esso medesimo sig. Cardinale ha supplicato Sua Santità N. S. che si degnasse donar licenza per possere fare det-

ta Convenzione, il quale have ordinato al detto Agente e G. Proc. che per l'indennità di detta Chiesa volesse stipulare pubblico istrumento, et anco procurare dalli R. Commissarij Apostolici il Decreto del R. Assenso, ordinando di più che in detto Istrumento con la sua prudenza mettesse e facesse mettere tutte quelle condizioni, clausole e dichiarazioni per le quali detta Chiesa sia sicura di detto annuo pagamento, e che li detti suoi Vassalli e loro posterì e successori in futurum non siano sopra ciò molestati et angariati sotto qualsivoglia colore, e fatta la detta osservazione e volendo esso Agente e Procuratore mettere in esecuzione quanto si è detto di sopra, pensò da hoggi in avanti et scuto detto Decreto Apostolico sia lecito a detti Cittadini, heredi e successori in perpetuum, di pascolare detta Difesa con loro animali, siccome si è detto e dichiarato di sopra, et volendo essi Cittadini o alcuni di essi heredi o successori cogliere gliande d'alcuni alberi di cerze suvari ed illici che ci sono, possano quelli a loro arbitrio cogliere, e così anco per la ligname che loro serva per l'uso di loro massarie, e se in alcuno anno per l'invernata rigorosa paresse al Sindico che pro tempore amministrerà detta Università, che sia necessario fare recuperare troppi di animali minuti per alcuni giorni tantum secondo le borrasche che correranno, li sia lecito purchè lo faccia con parlamento, e saputa di tutti li Cittadini, e non di altra maniera. E detta Difesa si serri dalli 15 di Aprile per insino la Vigilia di Natale o prima, secondo loro parere di mettere li bovi al pascolo; ed essendoci trovati, nel tempo che detta Difesa starà serrata, animali vaccini od altri grossi, la pena sarà per due carlini per testa; e l'animali minuti di gregge senza carnaggio pagheranno quattro tornesi per testa. Metà di detta pena si esigerà a beneficio della Corte Abbadiale, e l'altra metà a beneficio di detta Università, et al Castellano che pro tempore sarà per ogni preda, li si pagherà grana cinque tanto si sono più animali quanto si è uno. E versavice stante le sopradette dichiarazioni e concessioni da detto Sindico, Sindicario nomine quanto sopra per esso e suoi successori uomini cittadini e abitanti

in detto Casale, si obbliga nella fine di Agosto di qualunque anno di pagare, etc. »

Le concessioni particolari fatte dalla Badia alle tre Università soggette sopra il Demanio S. Angelo risultano dal seguente Estratto della Platea citata.

« Possiede la Difesa denominata di S. Angelo — Si serra la medesima in ogni anno nella prima di Ottobre, e dura in sino la Vigilia del Signore, che è alli 24 di Dicembre. Durante quel tempo vi è il jusso proibitivo di potersi introdurre veruna persona, animali di qualunque specie; e controvenendo, incorrono li animali grossi, tanto domiti che indomiti, alla pena di ducati sei, e carlini cinque di pedaggio, e portati carcerati al palo grana dieci a pezzo: ed essendo tale specie di animali di più padroni, in tal caso soggiace ognuno alla sudetta pena di ducati sei, ed essendo un solo animale anche paga la sudetta pena. E circa gli animali minuti, come siano pecore, capre, e neri, incorrono per ogni morra alla pena di ducati sei, e portati carcerati al palo pagano di dazio grana uno a pezzo, cioè l'animale pecorini grana uno e mezzo a pezzo, oltre della carnata che si fa di uno di essi, cioè per quante morre sono. Come anche ritrovando persona che tagliasse di detti alberi, o rami di castagne, o querce, in ogni tempo dell'anno che ciò accada in detta Difesa, incorre l'incisore alla pena di ducati sei, ed al risarcimento del danno, e portato carcerato al solito pedaggio e portello — All'incontro l'Università di S. Demetrio e Macchia, e S. Cosmo, hanno il jusso per tutti li mesi dell'anno di poter allegnare in detta Difesa a legno morto di ogni specie cascato a terra; e cascando qualche albero de' medesimi, anche hanno la facoltà i Cittadini di potersene servire per loro proprio uso, nella maniera che li pare e piace, però mediante il permesso e licenza dell'Illustre Barone, o Ministri di esso, per potersi diligenziare se l'albero sia veramente morto, o tagliato data opera, tantochè ritrovando persona che fa detto legname

senza licenza del detto Barone, incorra alla pena di ducati sei, con essere preferito il primo occupante. Quale jusso appare dalla Convenzione e Capitolazione avuta tra li Vassalli ed il Commendatario Siscara nel 1603, e con l' Eccel.^o Cardinale Borghese al 1628. Che anche le frondi che cascano da detti rispettivi alberi, restano per uso e comodo de' suddetti Cittadini per poterseli raccogliere a loro beneplacito, e quante volte vogliono. »

« E per le terre aratorie appartenenti al corpo di detta Difesa, ha il jusso il suddetto suo Principale di esigere il terratico da quelli che ivi seminano, cioè per ogni tumolata di terra un tumolo di vettuvaglia, con l'obbligo di condutarle nel luogo, che destinerà il Procuratore o Erario loco Feudi. Dippiù per la custodia di detta Difesa ha il jusso e facoltà l' Illustre suo Principale di eleggere e destinare li guardiani, con l'autorità di poter carcerare tutte quelle persone, che nella medesima Difesa danneggiano, e così prendere ad ognuno con qualsivoglia sorte di bestiami, e portarli nelle carceri Baronali di questa terra, ed a quelli esigere le pene ed emolumenti soliti. »

Osservazioni su le precedenti Capitolazioni.

Ecco le Capitolazioni fatte dai nostri colla Badia di S. Adriano; ed ecco un intero libro di storia. Sì; se qui fosse il tempo e il luogo da ogni articolo di quelle caveremmo un articolo, e man mano tutta intera la storia vera e genuina del carattere, della vita e, diciamo, delle sventure dei nostri padri! Ma lo può fare ognuno da sè. Però se lasciamo d'entrare nei particolari, non potremmo del pari astenerci dal fare poche generali osservazioni che ci si suggeriscono dalla lettura delle medesime per metterle nel loro vero lume, nè dispensarci dal notare alcuni dati di fatto che ci danno come la chiave a ben intenderle.

Leggendo queste Capitolazioni noi ricordiamo con dolore come sia vero quello che dice il Liberatore nell'opera che ha per titolo: *Feudalità, suoi dritti ed abusi nel Regno delle Due Sicilie*;

che, cioè, gli abusi feudali pesarono più che altrove nella Provincia di Otranto, nelle Calabrie e specialmente su le due popolazioni straniere dei Greci e degli Albanesi, le quali tutti provarono i rigori della feudalità.

Lo stesso autore rimontando alle cagioni per cui i dritti feudali più gravosi si trovassero pesare su queste popolazioni, ne assegna due; l' avere, cioè, i Greci e gli Albanesi nella loro venuta ricevuto dai fondatori dei nostri feudi leggi più dure delle rimanenti popolazioni preesistenti che avevano potuto salvarsi dalla invasione feudale parte degli antichi dritti; e lo stato di povertà nel quale vivevano che rendea quelle genti più passive e per conseguenza, più esposte alle oppressioni.

Noi conveniamo sul fatto coll' autore, e rimandiamo col medesimo chi vuole avere un' idea di tutte le angarie ed oppressioni alle quali andavano soggette queste povere popolazioni, e di cui abbiamo dato un saggio in queste Capitolazioni, alla celebre storia degli *Abusi feudali*, che nell' indice di essi ne annovera 311 dei più strani e gravosi discussi dalla Commissione feudale.

Però discostandoci in parte dal parere del lodato autore diciamo, doversi nella storia, anteriore all' abolizione della feudalità, degli Albanesi generalmente, e certo poi per questi nostri, distinguere due periodi: quello dei primi tempi della loro venuta, e un altro a questo posteriore.

Le Capitolazioni di quei di S. Demetrio coi Basiliani di S. Adriano nel 1741 rappresentano il primo. Quando gli Albanesi qui venendo circondati dal fascino della gloria, viva e fresca essendo ancora la simpatia e pietà dei loro casi, e premondo d' altra parte agli stessi feudatarii di accoglierli, anche per altre ragioni, nel fine di popolare i loro feudi disabitati, erano bene accetti ed onorati di ospitalità benevola di ogni maniera e degna de' Cavalieri della Fede: è questo il primo periodo. E di fatti potevano ricevere non diremo patti più giusti, ma condizioni più onorevoli di quelle che leggiamo in queste Capitolazioni? Esse parlano da sè e fanno onore ai Condottieri e Fon-

datori dei nostri Villaggi che le sottoscrivevano, e alla Pietà dei Religiosi i quali con questi favori correggevano l'amarezza delle sorti infelici degli esuli, che sotto l'ombra benigna delle Croci e dei Conventi venivano a riparare dall' infortunio!

Soprattutto facciamo osservare questa particolarità notevole di quelle Capitolazioni; che gli Albanesi non vengono accolti come *vassalli* nè a titolo di *vassallaggio*, sì bene in quello della tutela gratuita e tutta paterna, della quale la pietà ispirataci di natura ed insegnataci poi da Religione fa che siamo prodighi verso il pupillo e la vedova, e quanti sono a questo mondo i tribolati dell' infortunio! *Ipsi autem Archimandrita et monaci... ne fata infelices devorentur Albanenses, sive Graecos, gratis susceperunt in commissos pariterque filios et devotos Ecclesiae.* (Vedi pag: 46, Capitol: di S. Demetrib) — Erano insomma in quello Istrumento ricevuti come figli, ossia orfani, tali ridotti dalla sventura e affidati (*commissi*, come è detto colà), alla pietà dei Religiosi. Nè noi vediamo in tutta quella scrittura degradati mai quei prodi coll' epiteto di *vassalli*, parola che non leggesi in alcuna parte di quella, come li vediamo chiamati e ridotti col fatto posteriormente sotto il Commendatario Siscara.

Nè solo questo. Di quei tempi gli Albanesi erano anche sussidiati dal Governo; il quale fatto, almeno per gli Albanesi Coronci, è indubitato perché risulta da documenti irrefragabili. Tale è tra gli altri il dispaccio spedito per i Straticò di Lungro, dato in Morone a 13 novembre 1533 da Carlo V.; ove leggesi quanto segue: « Considerando Noi la costanza dei medesimi nei travagli, nelle miserie sofferte; avendo perduto in questa guerra tutti i loro averi e tutti i loro beni, non rimanendo loro alcun modo per sostenersi, mossi da viva gratitudine ordiniamo che si destinasse loro un competente assegnamento, onde poter decorosamente alimentarsi e vivere a tenore della distinta qualità e condizione, essi come nobili Greci Albanesi Coronci, buoni e fedeli Cavalieri seguendo il Rito Orientale. In guiderdone della distinta fedeltà con la quale ci han servito, e per animare tutti gli altri e stimolargli ad applicarsi fedelmente al Real Servizio

abbiamo loro fatto, come in virtù del presente lo facciamo, il favore di onorarli e premiargli colla grazia di armarli Cavalieri di nostra mano e di ordinare come ordiniamo si spedisca loro il Privilegio di Cavalleria, come dalla presente si osserva. »

E negli atti presso la Regia Camera per i Coronei di S. Cosmo si legge una petizione di questi colla data del 1° giugno 1733 nella quale espougono che: (sono parole della petizione) « appredati essi in detti luoghi, ricevuti ed accolti dall'Inclitissimo Monarca, l'assegnò dal suo ripartimento, secondo il loro merito distribuendoli ducati cinquemila, i quali si esiggevano allora dalla Dogana del Ferro, continuando fino al mese di settembre del 1578. Da qual tempo essendo poi mancato detto sussidio, avevan fatto ricorso a D. Pietro Toledo allora Vice Re, facendosi Procuratore il Capitano Niccolò Drangolio loro Nazionale in Napoli, dove si vede una Supplica in lingua Albanese che ora si conserva in detto Archivio, con un voluminoso processo, etc. »

Al qual esposto corrisponde quello che leggiamo negli atti per i Lopez di S. Demetrio in una petizione di questi, ove sta detto tra l'altro: « quando li Stati e Regni dei medesimi Nobili Coronei furono dalla Potenza ottomana occupati, fu a loro dalla Clemenza dell'Invitto Imperatore Carlo V. assegnato un congruo mantenimento in questo Regno sulla Dogana del ferro etc. »

Ma quando a quel primo prestigio di gloria, che avea accompagnato i nostri padri nella venuta, e che andò desaparendo in brev' ora, come una di quelle nuvole variamente colorate che decorano il Cielo e si dileguano tosto per dar luogo alla bufera orribile, subentrò il sentimento che eccita nell' altro uomo la dura realtà delle nostre miserie presenti; quando in somma dopo il lungo esilio divenuto irrevocabile caddero in quell' avvilito che è il compagno inseparabile della povertà e dell' ignoranza, a rilevarci dalle quali non ci soccorre punto ed è vano evocare la memoria delle grandezze passate, allora volsero i tempi di ferro pe' nostri; e incomincia il secondo periodo, cui è applicabile l'osservazione del Liberatore.

E questo è rappresentato e istoriato fedelmente dalle Capitola- zioni del 1603 sopra trascritte; nelle quali vediamo gli Albanesi spogli omai dei loro antichi titoli di *Cavalieri della Fede*, divenuti già *vassalli* e con questo nome chiamati.

A questi due dovremmo aggiungere un terzo periodo; ed è quello che data dalla erezione del Collegio Corsini, ora Italo- Greco, il porto, diremmo, del naufragio pei figli degli esuli, loro fondato dalla pietà di un Pontefice, che gli dava col nome i fondi del suo privato erario, e da quella di un Nobile Albanese di Casa Rodotà, di S. Benedetto Ullano (famiglia troppo benemerita degli Albanesi, che non dimenticheranno mai la ri- conoscenza che le va dovuta). Il quale fatto del nuovo Colle- gio, avvenuto verso la metà del secolo passato, migliorò le sorti degli Albanesi, rilevandoli dall'ignoranza e povertà estrema in cui giacevano; e col mezzo dell'istruzione cresciuta mettendoli in grado di meglio resistere agli abusi della prepotenza feudale.

Ma giacchè abbiamo rivelando questo documento, quasi con mano ardita, alzato il lembo della cortina che nasconde una scena della vita dei nostri antichi, la cui vista ci stringe il cuore di ribbrezzo e di pietà; pietà non solo, ma giustizia alla memo- ria di quei nostri padri vuole che registrassimo e accennassimo almeno i fatti che li scusano e giustificano, vendicando la loro memoria dalla umiliazione di cui quelle Capitola- zioni parrebbero documento.

E facciamo osservare che le medesime, come si avrà potuto rilevare, in parte sono false, cioè non consentite realmente da quelli che figurano di averle sottoscritte, tratti in inganno; in parte estorte per violenza.

Certo le nostre Università non sottostettero mai a talune con- dizioni e patti iniqui in esse contenuti, con cui l'idra feudale, non paga di succhiare il meglio di loro esigue fortune e sudori, cercava avvilirli ancora e togliere loro ciò che di più prezioso ha l'uomo: il sentimento della propria dignità. Perché non al- tro che questo appunto avea di mira, oltre di tanti altri, l'ul- timo articolo delle Convenzioni sopra trascritte, che contiene co-

me le forche Caudine per quegli Albanesi; a quali mercè l'obbligo per quello imposto di *acconciar le stalle della Badia*, che fa orrore a leggere, dovea compiere l'umiliazione del vassallaggio. E il Siscara e successori si adoperarono invano a voler mettere in esecuzione queste Capitolazioni in tutte le loro parti; altro effetto non sortendo i loro sforzi che quello di accrescere la miseria degli Albanesi, mantenendo vivi i loro disturbi e obbligandoli a stare in continua lotta.

Così intese queste convenzioni, lungi dall'essere un documento che faccia torto alla memoria di quelli, rappresentandoli ai nostri occhi come abbiettati ed avviliti, non sono che un'altra pagina commovente delle loro sventure; e così, invece di eccitare in noi il sentimento d'un sacrilego disprezzo, desteranno le medesime quello di una pietà profonda solamente, colla memoria che in noi risvegliano delle lotte che hanno dovuto sostenere nella loro povertà di mezzi per sottrarsi alle angarie non solo ma all'umiliazione cui si volea ridurli — E si vedrà ne' tempi stessi dell'ignominia e del servaggio tralucere, e più spiccato anzi, l'eroismo di quelli, e splendere la nativa virtù di quegli animi liberi, come nel fulgore de' giorni felici della vittoria; e verranno ad apparir belle le figure di que' trapassati anche nel più fitto delle tenebre di que' tempi disgraziati!

E invero tutto il lungo periodo dalla data di queste Capitolazioni fino al tempo dell'abolizione della feudalità altro non ci presenta che una storia di patimenti e insieme una vicenda di oppressioni e di resistenze, una lotta continua ed accanita fra i Baroni e le Università nostre reluttanti al giogo, una protesta dell'oppresso all'oppressore, del debole al forte.

Non ci dice lo stesso Marini, nella Memoria citata, come buona parte de' cittadini di S. Cosmo, appena si tentò mettere in esecuzione colà queste Capitolazioni del Siscara, misero fuoco alle loro case e ricoveraronsi in Vaccarizzo? E che fremito d'ire e di congiure dovea essere quello che agitava le menti e traviava gli animi a deplorabili eccessi di sangue in questa stessa piccola Università di S. Cosmo, dove, ci dice la tradizione che, quei

cittadini, vedendo che dentro le mura de' Baroni della Badia si appuravano le deliberazioni prese dal popolo congregato in parlamento la mattina stessa che queste si votavano, aveano fatto segretamente guardar le vie tutte che di S. Cosmo menavano a S. Demetrio per iscovrire il delatore, che finalmente veniva sorpreso e freddato da una palla là nella Secchia, mentre ausante batteva per quella via segreta de' boschi verso la Badia? Dobbiamo questa notizia pervenuta fino a noi alla celebrità che acquistava ne' nostri Villaggi il fatto pel caso strano che diè luogo allo scovrimento dell' omicidio e punizione del reo; il quale si tradiva da sè in una partita di diporto a caccia, dove sparando a un tordo e vedendo la vittima dibattere le ali cadendo, si lasciò scappare questo grido di sorpresa: oh ve' che è caduto come Pacasikki! (nome dell'ucciso) e fu scoperto dopo venti anni e punito. Ma quanti altri fatti di sangue egualmente e più dolorosi di questo, che però non hanno acquistato eguale celebrità ne' nostri Villaggi, nasconde ora a noi l' obbligo del tempo? E quanto non dicono questi fatti a chi studia in essi risalendo per quelli alle cagioni e discendendone alle conseguenze?

Ma lasciamo parlar per noi un uomo dell' altro secolo, lo stesso Avvocato Marini, il quale, nella citata memoria, se difende con belle dottrine legali le ragioni del suo Cliente, vendica con parole che spirano una forte ira cittadina, e meglio assai che non potremmo far noi, l' onore conculcato de' nostri padri e la loro dignità offesa! Questo scritto è pervenuto a noi posteri come un documento della indignazione che questi patti iniqui eccitavano in coloro che ne erano vittima, e vogliamo farlo conoscere riportandone i brani più interessanti, i quali ci dimostrino nel giudizio suo quello de' suoi contemporanei su queste Capitolazioni, e lo spirito pubblico del tempo di cui esso era l' espressione — Lo stesso sarà per noi una pruova solenne, che quei nostri non si erano lasciati abbrutire, nè erano divenuti insensibili alle offese ed all' ignominia; ma serbavano la fermezza dell' uomo, in cui, mentre il corpo può essere in ceppi, è reluttante la intelligenza e la volontà, due forze divine che non si possono

incatenare; e ne rimane libero ancora lo spirito, cui, al dir del poeta, i Cieli che fracassati gli seroscono sopra il capo non valgono a commuovere e domare!

La causa che difendeva il Marini in quello scritto, la quale trattata già presso la R. U. era sottoposta alla cognizione del S. R. Consiglio, era appunto la esecuzione che la Badia pretendeva fare di alcuni articoli ingiusti di quelle Capitolazioni contro il Lopez; e tra gli altri di quello relativo alla prestazione della decima parte del prezzo d'una robba stabile alienata, conosciuta sotto il nome di Laudemio.

Ma avvisa in primo l'Autore che egli in quello scritto più che gl'interessi particolari del Lopez si propone di difendere quelli dell'intera Cittadinanza, giustificando la missione che si arroga sull'autorità del Capobianco, ed osservando che « essendo quel giudizio eretto sull'azione popolare e toccando gl'interessi di ciascun cittadino, ogni cittadino ha dritto di difendere le ragioni sue o dell'intera sua patria: » lo che fa che quella Difesa acquisti un'importanza maggiore ai nostri occhi.

E prende egli a dimostrare che il titolo prodotto dalla Badia contro il Lopez, cioè le Capitolazioni del 1603, sono titolo vizioso, ripugnante alle leggi e nullo; « lo che (sue parole) dalla Convenzione stessa, dal Notaio da cui fu stipulata, dal luogo in cui fu fatta, dalle persone costituite, dal difetto delle solennità, e soprattutto da patti in quella contenuti a chiaro giorno si scorge. Chi fu il Notaio che stipulò una tale scrittura, conservata da' RR. PP. con più religiosità che non conservano i Maomettani l'Alcorano? Fu senza dubbio Notar Sarno Cassiano servitor di Livrea dello stesso Abbate Siscara, come lo attesta D. Pietro Magri, Agente del Cardinal Brancacci, Comendatario successore, in una relazione al medesimo diretta della quale conservano i cittadini copia in forma originale, e l'hanno esibita nella R. Udienza Provinciale. »

« E qui taluno inarca le ciglia e mostra viso di non creder tanto: un servitor di livrea esercitar la professione di Notaio? Eppure non dee recar meraviglia in un picciol paese, dove at-

tualmente ch'è langa màno più popolato ed aumentato, abbiamo l'esempio nella persona di Pier Antonio Jenò, il quale è Regio Notaio e Maestro Barbiere, ed è degnuissimo Erario ed Esattore del Monastero; del che sebbene non vi sia pruova negli atti, pure la stessa parte non può negarlo, trattandosi d'un fatto permanente. In che luogo fu inita una siffatta Convenzione? Fu inita in una stanza del palazzo Badiale, come lo accerta lo stesso D. Pietro Magri nella suddetta relazione. Quali persone intervennero nel Contratto? Alcuni pochi Albanesi idiou che nel corpo della scrittura si asseriscono debitori della Badia. »

Dimostra in seguito che manca di regio assenso e che non può questo difetto sanarsi colla presunzione, la quale è vana ed immaginaria; perchè essendo questa Convenzione intrinsecamente iniqua, non dee presumersi che il giudice ed il Sovrano l'abbiano autenticata. Passa ad attaccarla poi per l'altro vizio di nullità, che deriva dall'essere fatta la Convenzione senza le solennità del precedente parlamento, e dice che: *questo vizio non può nella specie dirsi sanato dal consenso susseguente delle Università; perchè queste mai hanno voluto pagare, o almeno sempre han cercato di scuotere l'enorme peso, e perchè ancora le prestazioni essendo eccessive devono riguardarsi come estorsioni, secondo i Dottori.* Dice che non potevano pochi cittadini obbligare l'intera Università, citando l'esempio di Cammillo, che sopraggiunto con poderoso esercito ruppe le Convenzioni co' barbari allegando che non potea la minor parte del popolo la maggiore obbligare.

Indi entrando a discorrere della gravezza di que' patti dice:

« I poveri Albanesi hanno incontrato la sventura di aversi preso a coltivare il territorio deserto oggi detto di S. Adriano, cui la natura diede il miserabile retaggio della nudità delle rupi, pieno di fratte e di sterpi col peso di dover pagare soltanto la decima parte del grano ed altre simili biade. Ma dopo averlo poi reso colto, ferace ed abbondevole l'angoscia del bifolco in fenderlo cogli aratri e colle marre, e le diligenze del pastore in guidare colla povera verga i lanuti ad iugrassarlo, sono stati dalla forza e violenza astretti ad obbligarsi di pagare per li mi-

glieri non più la decima del frumento, ma un tumolo di grano per ciascun tumolo di seminato. E non incontra anche in questa parte tal convenzione la resistenza della legge? . . . »

« Solo giova qui avvertire quanto sia strana ed insulsa la pretesa di dover i cittadini prestare all' Abate tutt' i servizi, e fin di dovergli pulire e spazzargli le stalle. Povere famiglie nobili Coronee, le quali per iscansare la soggezione del Re de' Turchi vennero fuori d' ogni dubbio e sospetto di falsità a situarsi in quel territorio (come appura l' Avvocato Celano nella dotta scrittura a difesa de' Coronei di Barile, e costa da processi della Regia Camera), ridotte oggi a dover in qualità di lettamaj e di muzzi di stalla a' Monaci senza dir altro! »

« Oltre all' essere i riferiti capitoli repugnanti alle leggi Civili, sono repugnanti ancora alla ragione ed all' umanità, e possono meglio assomigliarsi al Palinsesto del Dio Elenco, mentre quanti patti contengono tante iniquità. Un patto è quello di doverci pagare per cadauno tumolo di terra boscosa un carlino l' anno: e noi abbiamo fatto costare che tali terre non danno più che due soldi l' anno d' utile. Un altro patto è di pagarsi della metà delle terre aratorie un tumolo di grano per cadaun tumolo di seminato; e chiunque fa quest' industria sa quanto sia incerto il poco lucro, e certo il gran dispendio, ed il disagio de' poveri agricoltori, sempre esposti alle intemperie delle stagioni, all' arsura delle canicole ed al rigore del verno. Un altro è di pagarsi da' rispettivi padroni de' molini annui ducati cinque: e pure costa che ivi pel molto numero di essi, e per il poco numero di abitanti non fruttano più di tanto o al sommo annui ducati sei. Un altro patto è quello della decima parte del prezzo in ogni alienazione di roba stabile, di modo che se una roba si vende dieci volte, già la Badia si ha succhiato il di lei valore restandole sempre in piedi l' azione di tornare ad esiggere, se si torna ad alienare. — Ma piano un poco, mi si dirà: Come vivono? Come quivi abitano? Perchè non fuggono sotto altro Cielo? Perchè? . . . perchè non pagano mai, e poco si curano che l' Erario Badiale ogn' anno si faccia le lunghe li-

ste di crediti. L'usurajo ed il mal pagatore facilmente conven-gono. Quando però all'improvviso si veggono certe volte sor-presi e saccheggiati alzano allora le grida sino alle stelle, ricor-rono a' magistrati, e spesse fiate ancora dan di piglio alle armi, come abbiain divisato . . . »

« Vediamo finalmente qual sia stata la causa finale di tal be-nedetta convenzione. Non fu quella della concessione del terri-torio, per cui già erano stati fatti li primi capitoli, ma come si scorge dall'Esordio e dall'intero contesto della medesima fu perchè que' pochi Albanesi idioti andavano debitori all'Abbate, o per aver voluto a proprie spese difendere la Badia, come ri-ferisce in verità D. Pietro Magri nella sua relazione al Cardi-nal Brancacci, ovvero in pena di aver seminato fuori del terri-torio Badiale, giusta l'assertiva della stessa nuova convenzione. Comunque sia, qual ragione comporta che uno faccia il male, e altri ne paghino il fio? Che pochi cittadini abbiain contratto il debito, e tutte e tre le Università debbain pagare? Ma que-sto è poco. Il debito o vero o falso che sia stato non oltrepas-sava la somma di ducati quattrocento da doversi pagare in una sola vece, come si dice nelli riferiti nuovi capitoli, e perchè non avendo essi modo come pagar detta somma obbligarono le Università alle narrate contribuzioni, che oltrepassano la som-ma di annui ducati quattromila? »

In altro luogo dello scritto l'autore viene così a dimostrare come il possesso vantato da' Monaci di esigere secondo le Capi-tolazioni di Siscara non si riduca ad altro che ad attentati e vio-lenze continue de' medesimi per metter queste in esecuzione e non altro. — Ma riferiamo le sue parole.

« Nell'ampia rivoluzione di circa tre secoli, dacchè vennero gli Albanesi ad abitare in territoria oggi detto di S. Adriano, vi sono accadute delle gravi turbolenze ed isconcerti lagrime-voli, i quali cominciarono nel tempo appunto in cui passò la Badia in Commenda dell'Abbate D. Indico Siscara per causa de' Capitoli da lui falsamente formati, come nell'Introduzione di questa scrittura divisato abbiaino. Il possesso acquistato colla

forza e violenza mai giova al possessore, e bastano ad interromperlo le semplici mormorazioni ed i lamenti. »

« Ora rivolgendoci a spiegare la tela de' fatti occorsi troviamo un conflitto di violenze per parte de' Ministri della Badia, e di resistenze e clamori per parte delle Cittadinanze . . . »

« . . . Fin d'allora ricorsero le Università dal Cardinal Brancaccio, successore dello Siscara nella Commenda, declamarono contro de' nuovi Capitoli, descrissero le sanguinose oppressioni, accennarono il lagrimevole incendio, e con semplicità non iscompagnata da un vivo risentimento esposero le proprie ragioni. Ecco le mormorazioni e le querele. »

« Ne' tempi posteriori l'altro attentato dall' Abbate D. Pier Giovanni Grutta commesso, fu interrotto da quelle stesse armi che troncarono lo stame della sua vita e dell' Erario, e degli Esattori della Badia. (*Allude qui all' omicidio commesso in persona di questo Abbate, mentre celebrava la festa di S. Adriano, da que' di Macchia levati a tumulto*). La rappresaglia praticata da D. Maurizio Rodotà non sortì altro effetto che la fuga di molte famiglie, le quali abitano in Palisciano. Ed il tentativo adoperato da D. Demetrio Lopez restò con lui medesimo imprigionato nel carcere di Bisignano, mentre que' cittadini a folla ed a schiere andarono da quell' illustre Principe . . . Che diremo poi delle scorrerie praticate dai Monaci dopo che furono reintegrati nella Comenda, e della resistenza loro fatta da' cittadini? Le incursioni che hanno essi fatte non sono state meno luttuose e tristi di quelle che usa la militare licenza sopra l' abbattuto campo nemico. Levare i tetti dalle case, fracassare le porte dei granai, stritolare le pietre de' molini, andare il P. Cellerario alla testa d' una truppa di sgherri ed armigeri, facendo esecuzioni e carcerazioni a suo modo, sono i complimenti che vanno dispensando a quella povera e tapina gente per metterla in catene, come costa dal detto di sette testimoni . . . »

« All' incontro da' naturali della terra di S. Demetrio e suoi Casali s' è procurato resistere a tutto potere, e si sono a tale effetto avanzati i ricorsi in questo Supremo Tribunale del Sacro

Consiglio nove anni addietro, replicati tre anni sono, e continuati presentemente come dagli atti apparisce. È questo il possesso quieto e pacifico richiesto dal Pretore affine di accordare la manutenzione? . . . »

Ed allegando in fine la dottrina degli Scrittori del foro che per indursi prescrizione ne' dritti pretesi da' Baroni su' vassalli, si richiede che l'esazione sia seguita uniforme con tutti, e conforme all'usanza de' luoghi vicini, dice:

« Nel caso nostro però tutto il contrario scernesì e si ammira; mentre ove ne' luoghi convicini i padroni de' Molini non pagano più di annui carlini cinque, la Badia di S. Adriano ne pretende annui ducati cinque. Nelle convicine Badie del Patire e di Lignum Crucis per le terre, tutto che siano di miglior qualità delle nostre, si paga un grano a tumolata; e quella di S. Adriano sopra di alcune pretende un carlino a tumolata, e sopra l'altre un tumolo di grano per ciascun tumolo di seminato. Anzi quel che più rileva si è che da alcuni padroni di molini siti nello stesso territorio pretende soli carlini trenta l'anno, da D. Pietro Antonio Lopez per il suo mulino soli annui carlini dieci, e da tutti gli altri ducati cinque. In ordine poi alle altre pretensioni siccome non ha lasciato vessare per mille vie i poveri e miserabili, così mai ha inquietati i galantuomini, come a D. Agostino Umile, e D. Gian Andrea Tocci di S. Cosmo, D. Gaetano Campagna e D. Michele Pascuzzi della Macebia, D. Alessandro Marini, D. Pietr' Antonio Lopez ed altri di S. Demetrio, lo che tutto si è provato ad esuberanza con molti testimonii, cittadini e forestieri; e specialmente col detto del riferito Magnifico D. Niccolò Lopez, il quale solo basta a far piena pruova, come quello che da ambo le parti fu prodotto. »

E conchiude così:

« Altro dunque a fare non rimane se non che implorare la giustizia ed il zelo di questi saggi ed ornati Giudicanti, da' quali dipende il sollievo, o l'ultimo totale sterminio di tre intere Università, le quali invece di trovar accoglienza e compatimento per essere venute a ricoverarsi come al luogo di sicuro asilo in quel

territorio, si veggono miseramente tradite nelle di loro giuste speranze, colla violazione dei primi patti; e dopo aver abbandonato quanto possedevano nell' Albania ad unico oggetto di serbare illeso il deposito della fede, ed essere fedeli al Sovrano, si trovano nella necessità di tornare di nuovo donde sono venuti, lusingandosi di trovare più umanità tra' Turchi e Barbari, che non trovano presso i Monaci. Tanto essi sperano dal S. C. e di e notte incessantemente implorano da Dio con ruggiadose pupille, e caldi prieghi. »

BREVI CENNI

Sulle origini e primo stabilimento di S. Cosmo e degli altri.
Casali Albanesi di Acri.

Giacchè quella parte storica, che dovea secondo i nostri intendimenti, quando scrivevamo le prime pagine, entrare in questo scritto come semplice accessorio nel corpo del medesimo, o in nota a piè di pagina, e solo in tanta misura quanto servir poteva a dar luce ad una quistione, che come questa dei demanii si rapnoda e mette capo per sua natura alle prime origini e stabilimento d' una popolazione, è venuta poscia man mano ingrandendosi ed acquistando uno sviluppo fuori delle nostre previsionj, parte a cagione di altri documenti avuti in seguito e che prima ci mancavano, e specialmente per le Capitolazioni precedenti che ci vennero date nel corso dello scritto e della stampa, parte per l' amore che ci ha preso e vinto delle patrie memorie, quando avemmo occasione di andarle scovrendo nella ricerca e lettura delle antiche carte, e parte infine per gli incoraggiamenti di amici nostri concittadini; di maniera che quello che in questo scritto dovea essere accessorio ha finito

per diventare parte principale anche esso e tale da costituirne come uno scopo e quasi un libro a sè, vediamo noi ora la necessità di chiudere con un'articolo che avremmo dovuto premettere, se avessimo preso a scrivere un libro ordinato di storia invece di questi brani staccati: vale a dire un breve cenno sulla origine e primo stabilimento di questi Villaggi, loro condizione nei primi tempi della venuta degli Albanesi, o a quella vicini.

Questo ci farà meglio intendere i documenti sopra riportati e specialmente il lungo libro delle precedenti Capitolazioni; chiedendoci delle condizioni e dello stato delle nostre Università nascenti nel tempo che quelle stipulavano. Ed oltre a ciò, colla aggiunta di questo articolo il lettore potrà un po' meglio raccapezzare quel quadro storico a cui miriamo. Perchè, ordinando dietro del medesimo i documenti sparsi in questo libro, secondo le date e sottoponendoli ad un facilissimo lavoro d'induzione, e riempiendo i vuoti da una data all'altra con notizie proprie desunte dalla tradizione e da altri documenti, vedrà il lettore uscire quasi intera la storia della vita e del carattere dei nostri padri, nel primo secolo specialmente a cui si riferiscono la più parte dei documenti.

La mancanza delle Capitolazioni che sappiamo aver fatto Vaccarizzo col Principe di Bisignano, e quelle che avrà potuto fare S. Giorgio e che ignoriamo, formano un vuoto, come nella storia loro particolare, in quella di tutti questi Villaggi Albanesi; perchè come ora, così anche di quei tempi le condizioni dei medesimi erano le stesse, e quindi la storia di ciascuno di essi non si può altrimenti formare, che completandola con quella dell'altro. E non avendo della storia loro molte notizie, noi prenderemo per punto delle ricerche che andremo a fare il nostro S. Cosmo, e dicendo per gli altri quel poco che sappiamo, ci fermeremo principalmente sopra quest'ultimo, di cui abbiamo qualche notizia di più.

Ma ciò che va detto dell'uno può senza tema di errore applicarsi agli altri tutti — E della fondazione di S. Cosmo non abbiamo nemmeno una data certa. Questa potremmo averla nei Ca-

pitoli fatti anteriormente a quelli del 1603 colla Badia di S. Adriano, dei quali si parla nella Supplica dei cittadini di S. Demetrio al Cardinale Brancaccio a pag. 162, ove, chiedendo lo annullamento delle Capitolazioni del Siscara, domandano che si richiamassero in vigore quelle del 1741 fatte da S. Demetrio, che esibiscono una coll' *Istrumento di S. Cosmo*; ma disgraziatamente questo documento si è involato alle nostre ricerche.

La testimonianza però di un' uomo vissuto alla metà del secolo scorso, da noi riferita alla nota a pag. 27, può meritare fede perchè si riscontra con altri dati, ed autorizzarci a fissare l'epoca dello stabilimento di questo Villaggio nel luogo ove trovasi fondato ad una data non anteriore al 1510, o in quel torno. Ci è facile risalire alle circostanze che accompagnarono la fondazione del Villaggio per mezzo di una tradizione che trova il suo appoggio in un documento antico pervenuto fino a noi, e nella seguente osservazione.

Egli è a notare che in ogni Villaggio Albanese si trova di ordinario un casato che vi soprabbonda in numero; di modo che spesso a sentire solo il cognome di un' individuo voi potete arguirne la patria. Così al nome Camodeca p. es. ad ognuno di noi corre la mente la in Pollinò verso Castroreggio; a quello di Bassa in S. Solla; dove questi cognomi sono molto estesi in numero e via dicendo.

Ebbene, quel casato più numeroso è stato d' ordinario come il primo nucleo del Villaggio nascente, quando più famiglie di uno stesso stipite, emigrando dall' Albania, si ricoveravano unite in un luogo, e fermando ivi la loro dimora richiamavano poi altre che venivano a raggranelarsi attorno a quelle, dando così origine e ingraudendo i Villaggi che vediamo. Onde abbiam veduto dalle famiglie prendere nome talvolta anche i Villaggi nostri, che in origine erano una gran famiglia; come *Mbusati* fu così detto dai *Busa*, *Frascineto* dai *Frascino* che formano la maggior parte della popolazione di quei Villaggi.

La numerosa famiglia dei *Tocci* diè origine a quanto pare al Villaggio un tempo unito di S. Cosmo e Vaccarizzo. In tutte le

antiche scritture, la metà per lo meno dei componenti d'una di queste due Università che si costituiscono a contrattare in nome di esse, son sempre i Tocci, Toccio, Tocco o de Tocco, come variamente scrivevano quei buoni nostri antichi, ai quali non parendo forse legittima scrivendo italiano la desinenza in *i*, o per altre ragioni, la mutavano in *o*.

E dalla divisione di questa tribù dei Tocci, per gravi dissensioni insorte fra loro, pare che abbia avuto origine quella del Villaggio primitivo, che venne così a scindersi nei due Villaggi attuali di Vaccarizzo e di S. Cosmo; divisione attestata dalla tradizione costante e uniforme, e da altre scritture, come abbiamo notato altre volte in questo scritto. Di questi dissidii abbiamo un documento nella convenzione seguente che porta la data del 30 agosto 1603, epoca a cui si erano andati prolungando — Ecco il tenore: *Coram Cap. Baccaritiis. In gratia di Dio sono venuti a concordia l'infrascritti di Baccarizzo con l'infrascritti di S. Cosmo, essendo tra loro successi molti homicidii e roine, e per volere evitare l'inconvenienti e vivere cristianamente fra loro sono venuti alle infrascritte obbligazioni con Juramento* — E si prosegue stipulandosi l'obbligo fra le parti di mantenere quella pace non solo, ma di arrestare chiunque osasse di turbarla in prosieguo, sotto pena di una multa pecuniaria. E si sottoscrivono dieci delli Tocci di Baccarizzo, e quaranta dell'altra parte. La fazione di S. Cosmo avea a capo un Cola Tocci Spata.

E così ebbero origine anche altri Villaggi Albanesi. E tu p. es. vedendo in S. Demetrio e Macchia sparsi gli stessi cognomi di famiglie, i quali ne sono come l'elemento preponderante e che invano cercheresti negli altri Casali, ti ricordi come sia vero quel che ci viene riferito dal testimone di veduta Ferrari di Acri, di cui riportammo le parole a pag. 118: che, cioè, nei primi tempi prima di fondarsi S. Demetrio gli *Albanesi venuti di levante abitavano in Macchia*; ciò che importa la primitiva unione di quei due Villaggi, che si possono in origine riguardare come una grande famiglia primitiva, o riunione di più famiglie divise in due un pò più prima, o più tardi di quella di S. Cosmo e Vaccarizzo.

S. Cosmo nel principio del 1600 pare che si sia organizzato veramente in Comunità, e ce lo dicono due fatti: il vedere, cioè, che dal 1600 o in quel torno datano i suoi libri parrocchiali, lo stato civile di quei tempi, e fatto importantissimo quindi, come quello che è il fondamento, o il primo passo alla civile comunanza: e questo è il primo.

L'altro è il fatto della Chiesa che allora vediamo eretta, come risulta da una supplica che nel 1604 i cittadini di S. Cosmo dirigono all'Arcivescovo di Rossano, colla quale *chiedono licenza di celebrare li divini uffizii nella Chiesa nuova essendo già fatta*. Quella Chiesa era chiamata *nuova* per distinguerla da quella di S. Cosmo fuori l'abitato, detta la *vecchia* perchè esistente ab antico e rifatta poi nel 1648, epoca che quel fabbricato era *ospizio dell'Osservanza*, ossia dei *Min: Osservanti*, come viene chiamata in una scrittura di quel tempo; con cui tale Aloise Toccio dà al Procuratore dell'Ospizio una vettura *pel servizio della fabbrica di quella*.

E quindi possiamo concludere da ciò che solo in quell'epoca gli Albanesi si possono riguardare come già costituiti definitivamente in ordinate comunità, mentre prima di quella dobbiamo considerarli come accampati piuttosto a bivacco. E che questo fatto sia generale per gli Albanesi tutti, non solo per quei di S. Cosmo, e che la storia loro proceda eguale e di pari passo, possiamo accertarcene vedendo, che anche dalla stessa epoca quasi datano i libri parrocchiali di tutti, e che quasi nello stesso tempo sono edificate le loro Chiese; come, p. es., si può provare per quelli di S.^a Sofia, i quali non prima del 1580 aveano pensato a fondarla loro: lo che apparisce dalle Capitolazioni da noi riportate a pag. 49, dove quei cittadini chiedono licenza al Vescovo di *edificare una Ecclesia* — Inoltre fa pruova di quanto diciamo questo altro fatto; che nelle Capitolazioni stipulate dagli Albanesi prima del 1600, cioè quelle di Firmo nel 1503 e le altre fatte posteriormente da S.^a Sofia al 1530, che leggonsi alla pag. 134 e 35, fra i primi patti è prevista l'ipotesi che l'Albanese voglia abbandonare il luogo, onde si riserba la fa-

coltà di vendere a suo piacere vigne, maggesi e case che avesse fatto; lasciando così tralucere chiaro quel segreto presentimento, che gli affligge il profondo del cuore, dell'incertezza, cioè, del domani, e della possibilità di una novella emigrazione. Nelle Capitolazioni del 1580 poi fatte dagli stessi cittadini di S.^a Sofia (vedi pag. 45) questo patto è soppresso, perchè l'Albanese si è già incominciato ad affezionare alla terra che lo accolse.

Ma anche ai principii del 1600 non poteano dirsi consolidate stabilmente le nostre Università, e dovea essere ancora molto incerto e debole nell'Albanese l'attaccamento alla novella patria, se vogliamo considerare come tanti casati che figurano nelle scritture di quell'epoca, p. es., i Petta, i Matranga, i Camodeca di S. Cosmo etc. sono spariti dai nostri Villaggi e trovansi concentrati altrove; lo che è una pruova della instabilità delle famiglie Albanesi, e della loro facilità di emigrare ancora in quell'epoca da uno ad un'altro Villaggio.

E quanto dubbia dovea, p. es., essere l'affezione che legava in quel secolo alla loro dimora gli Albanesi di S. Demetrio, di cui molte famiglie per fuggire le angarie dei Monaci Basiliani vanno a stabilirsi in Palasciano, e quella degli Albanesi di S. Cosmo, che andati in collera coi Monaci stessi perchè si videro ingannati colle Capitolazioni del 1603, con tanta facilità applicano fuoco facendo falò delle loro case e vanno a stabilirsi in Vaccarizzo, come ci racconta il Mariui nella sua memoria?

Ai 26 giugno 1617 viene nominato il primo Cappellano di S. Cosmo nella persona di un cittadino del luogo, D. Matteo Toccio. Un'altro passo, perchè vediamo sorgere le professioni, cominciando da quella del prete. Non sappiamo che sianvi stati sacerdoti prima di quell'epoca; e la Chiesa era servita da Cappellani ambulanti, o forastieri, chiamati d'altrove, o pure un prete serviva a due Villaggi, come rileviamo da un certificato degli anni precedenti, dove vedesi firmato un prete nella qualità di Cappellano di Vaccarizzo e di S. Cosmo.

È degno di nota il gran numero dei Clerici che facean corteo a questo Cappellano e ad un'altro prete surto anche in

quell' epoca, come abbiamo veduto dallo stato del Reggente Tappia, dove è portato a sedici il numero di questi clerici. Ed è curioso, p. es., leggere un obbligo dell' anno 1600 scritto dal Diacono Giuseppe Toccio, con cui quello stesso D. Matteo poscia Cappellano, sedicente *Mastro di Scuola Greca*, come si qualifica in quella scrittura conviene con dieci capi di famiglia, Tocci, Filla, Busa, Petta, di *parare ai figli e fratelli dei medesimi li salmi vespertini e matutini et quelli della oratione, et ne lo agiutare alla messa per carlini 23, et per lo salterio carlini 24* — La quale scrittura ci fa intendere la natura delle attribuzioni di quei clerici e della professione loro, che non bisogna confondere con quella dei chierici attuali e col significato che annettiamo noi ora alla parola, cioè, di aspiranti a grado sacerdotale. L'assistenza ai divini ufficii era tutto il loro compito, e la loro missione; nè lasciavano per questo l'esercizio della professione loro abituale, accoppiando all' ufficio del clerico quello anche del coltivare i campi come i nostri attuali *massari*.

Certo però erano tenuti in tal quale stima, e non solo occupavano per questo loro ufficio quasi un grado onorifico rimpetto ai loro eguali, ma godevano molti privilegi ed immunità, come abbiamo potuto vedere nelle Capitolazioni, e come ci dicono le deposizioni di alcuni testimonii, che leggiamo in un processo istruito in Rossano nel 1684, i quali espongono che: *non solo i clerici dell' Albanesi che vivono sotto il rito greco godono l' esenzioni del foro e sono stati sempre franchi e immuni da ogni imposizione, ma anco le loro mogli e figli e robbe sono state immuni tanto vivente detto Prete o Clerico, ma etiam morto, usando però letto vedovile, habitando però con la detta vedova figli e figli dei figli come sempre si è osservato e si osserva come vedove pretere, cioè mogli di preti e Jaconere, cioè mogli di Clerici, le quali sono suddite di questa Arc: Corte; e non vi è memoria di huomo in contrario.*

A giudicare dell' istruzione di quei clerici non solo, ma dei preti ancora e degli altri di quell' epoca, basta prendere per

basi del nostro criterio quella del novello Cappellano, che dobbiamo supporre il più illuminato, e della quale abbiamo un documento nella Patente di nomina che gli si spedisce, in cui gli s'impone di recarsi una volta al mese in Rossano per istruirsi nel suo ministero; *Presbitero Albanensi Matteo Toccio Albanensi, salutem etc. . . pro tua mercede fructus omnes Ecclesiae predictae tibi assignamus, dummodo singulis mensibus personaliter te conferas Rossani ut ad curam ipsam bene gubernandam instrui possis.*

Né dobbiamo meravigliarcene, ed è facile per noi assegnare le ragioni di questa ignoranza di lettere negli uomini di quel secolo. La prima è l'aver quelli interrotta la loro quale che si fosse stata cultura nazionale, senza che avessero potuto, sperperati, come abbiamo detto, a piccoli gruppi di famiglie in questi luoghi deserti e col pensiero rivolto a costituire la loro dimora, aver agio di sostituire all'antica una nuova cultura. E non fu se non molto tardi dalla loro venuta, quando si adagiarono stabilmente e ristorarono mediocramente le loro fortune, che pensarono alcuni tra loro a mandare ad educare i loro figli in Roma nel Collegio Greco di S. Attanasio, che fu il primo faro di luce per quelli, prima che si fosse aperto questo Collegio Greco della Calabria. In secondo luogo vuolsi ricordare quanto poco favorevoli all'istruzione erano le condizioni di quei tempi, e quanto crasse le tenebre dell'ignoranza si addensavano nei paesi di questa Calabria. E se vi era un pò di luce nei paesi di Terranova, Corigliano e Rossano, i più culti del tempo fra i paesi a noi più vicini, di quel pò d'istruzione che si potea attingere colà non erano in grado di profittarne gli Albanesi nostri per la ragione su esposta dell'incertezza del loro stato, per la povertà dei mezzi finanziari e per un'altra ragione che cade in acconcio sviluppare qui, come quella che ci chiarisce un altro lato interessante del carattere degli Albanesi del tempo andato.

Col progresso del tempo e della civiltà oggi è omai sparita ogni distinzione fra Albanesi ed Italiani. Se diciamo di essere Albanesi noi altri in mezzo all'Italia, se gelosi conserviamo la lingua, il rito e molti avanzi degli antichi costumi, lo facciamo

per un culto alle patrie memorie, e perchè sarebbe indegnità rinnegare il proprio essere e disdire le proprie origini. Queste differenze di costumi e di caratteri vogliono del rimanente serbare anche per la bellezza della varietà tanto all'unità delle nazioni, necessaria.

Ma gli Albanesi oggi giorno si pregiavano di essere Italiani; anzi è notevole il vanto attribuito generalmente ai medesimi, che ad ogni appello fatto dalla patria comune Italia, gli Albanesi non solo risposero fra i primi, ma essi, figli adottivi, fecero a gara, e talvolta precorsero anzi i figli naturali e furono alle prime file in aiuto della patria.

Tutto il contrario è dei tempi di cui parliamo. Allora gli Albanesi non solo si consideravano come facienti parte di altra nazione e stranieri agli Italiani indigeni di cui ignoravano la lingua e i costumi, ma avevano quella che il Vico chiama boria nazionale, e che noi qui, restringendone il senso, chiameremmo boria municipale o albanese, di cui oggi ogni Albanese culto o intelligente si guarderebbe; e perciò quelli somigliavano agli antichi greci i quali chiamavano *barbari* quanti non erano greci. E se questo sentimento era vivo negli Albanesi fin nel secolo passato che vediamo un D. Agostino Tocci di S. Cosmo, in alcune memorie che lasciava scritte sulla sua famiglia, fra i titoli di onore della medesima annoverare quello di *aversi apparentato solamente e sempre con famiglie Albanesi della sua nazione*, quanto non dovea essere più pronunziato nel secolo di cui parliamo? Basta per convincercene leggere le diverse Capitolarioni stipulate in quel tempo, nelle quali queste gare municipali, come quistioni d'ordine pubblico formano oggetto di appositi articoli, in cui si pattuisce che, *non si numerino per cittadini nazione italiana od altra ad abitare in detti Casali, ma gli Albanesi etc.* (V. Nota pag. 36, e pag. 166).

Nè pare che maggior stima facessero quei nostri in quel primo tempo della coltura e della lingua degli Italiani o che desiderassero di apprenderla oltre di quanto bisognar poteva ai medesimi per le necessità della vita; e nè meno delle arti de-

gli Italiani, fra i quali erano progredite queste più che fra loro, facevano essi maggior conto. Anche oggigiorno vediamo presso noi l'uomo del popolo minuto e il contadino, che in ogni nazione è il più antico, cioè l'ultimo a smettere le tracce degli antichi costumi, dell'idole e del tipo primitivo, non approvare altre arti che quelle necessarie alla vita, nè desiderare di apprendere; e alla vista dei prodotti della raffinatezza dell'arte e del lusso, che riguarda come produzioni esotiche, perchè fa ancora differenza fra Albanesi e Italiani, da cui vengono quelle, sciamare meravigliato: « quanto fanno i latini per lucrar danari! » considerandole così da un lato sfavorevole, cioè come mezzo di sfuggire un lavoro più forte e più utile secondo lui, specialmente quello applicato all'agricoltura e l'arte di bagnare la terra dei propri sudori: l'arte che egli maggiormente conosce e più approva.

In questo stato di cose necessariamente quei nostri doveano imbarbarirsi, non avendo più coltura propria, e non volendo o non potendo ricevere quella di altri. Quindi avvenne che balbettavano sullo scrivere un misto di Albanese, di Greco e di Laliano che non era nè l'uno nè l'altro. E per es. leggiamo in due scritture del 1572 e 1573 fatte in Baccarizzo, tra D. Agostino Tocchi di Dimitri, e Corradino Marchianò di S.^a Sofia, il quale riceve una volta un bue per D. 15 ed un'altra volta D. 20 per dote, firmati i testimoni in lettere e parole greche, e il resto scritto italiano.

Lo stato delle nostre Università in embrione nel 1727 può rilevarsi dall'estratto degli stati discussi del Regg. Tappia, che abbiamo per S. Cosmo, Vaccarizzo e S. Giorgio, e che daremo qui unitamente a quello di Acri come l'abbiamo avuto dal G. Archivio, perchè lo stato di questa Università principale giova a far meglio intendere quello delle nostre, Casali di quella. Abbiamo notato a pag. 21 la rendita, ossia imposte governative e comunali come le chiamiamo noi, e la popolazione in fuochi. Ecco l'esito relativo:

« Baccarizzo — Pesi fiscali — A Giov. Aut. De Franchis as-

segnatario dei fiscali D. annui 309. Provvisioni all' Esattore dei fiscali e sne spese, annui D. 100. Allo Scrivano D. 5. Al Razionale D. 3 annui. Per spese straordinarie di contribuzioni di liti corronb D. 400. Totale D. 817. »

« S. Cosmo — Pesì; paga l' anno per li fiscali et non si specificano D. 310. Per li 4 grana a fuoco D. 12, 3. Alla persona che esige detto apprezzo per fatiche e provvisioni et per lo dinaro che paga anticipatamente, che li poveri cittadini non possono se non l' estate al tempo della raccolta, perciò si paga ducati 120. Al Capitano di campagna in mano del padrone della Jurisdizione Criminale di detto Casale D. 7. Item, per la casa dove si regge Justizia D. 5. Al Commissario di seta D. 18. Spese straordinarie che in dies occorrono 150. Totale 620, 3. Manco per anno per esito superante introito D. 20, 3. Non tene significhe per essere il loro peculio Universale poco; et si per sorte finito l' ufficio del Sindacato resta qualche ducato, visto lo conto si rimborsa in potere del Sindaco successore, et perciò non deve conseguire da nessuno. Non paga alloggio de soldati; solo che quando capitano li donano da mangiare et li mandano via. »

« Università di S. Giorgio in S. Mareo — La detta Università vive per apprezzo, lo quale importa tanto quanto basta a pagare li pagamenti fiscali et spese ordinarie e straordinarie come si va narrando — Pesì fiscali ad A. Lussaro di Geronimo Gimilino annui D. 118. Per la contribuzione di grana 4 a foco 6, 2. Totale dei pesì fiscali e spese D. 124, 2, 8. Al Barone di detto Casale per lo jus della montagna per lo servizio della Comunità annui D. 11. Per uno castagnito che serve similmente per la comodità di detta Università D. 20. Per lo presente al Barone D. 3. Al Baglivo D. 8 annui. Al Predicatore per alcune prediche D. 7. Allo Commissario dellì contrattandi di seta ducati 25. Al Capitano di Guerra per loro utensili annui D. 16. Per lo passaggio di Catene condannate in galera della Provincia Citra ed Ultra D. 10. Per lo passaggio dello nostro carriaggio per spese D. 4. Totale delle spese ordinarie e straordinarie che in dies a minuto si fanno, come sono corrieri di Corte, co-

pie di diversi ordini . . . con licenza di superiori, accomodo di fontane, strade ed altre spese in dies D. 30. Totale 258, 2, 8. Introito quale impongono quanto basta a pagare li soprascritti pesi 258, 2, 8, resta paro. Tene il Cassiere che è il proprio Sindaco. Non deve per lo passato a nessuno. Non tene significatoria. Non vi sono danari in fraude. Nè tampoco tene avvocato nè procuratore perchè non tengano lite. Non tengono affitti perchè lo Sindaco non da altri Eletti. Nè si fanno imposizioni sopra l' apprezzo per soddisfare li sopradetti pesi fiscali et spese sopra. Nè hanno fatto spese a Commissarii et non dicono altro. »

« Stato dell' Università di Aciri. Detta terra vive per apprezzo conforme distretto piccolo con la retracta de quale paga la Regia Caccia, cioè ogni persona che non possiede casa nessuna paga D. 14. Da un bove paga D. 3. Da uno porco carlini 4. Da una salma di erba carlini 2. Di una tumolata di terra carlini 4. Mille piedi di viti carlini 20. Un piede di celso dove si raccolgono 30 rot: di fronda grana 25. Fiuamente dalli beni più se ne paga che ce ne è di uno, e perciò lo detto apprezzo importa etc. » (V. pag: 14).

Da questi estratti si vede che le imposte di detti tre Comuni Albanesi, quelle che ora diciamo governative e le tasse comunali, che sono confuse in una col nome di *rendita*, eguagliano appena la fondiaria che paga oggi un solo dei tre Comuni suddetti, p. es. quello di S. Giorgio. Così pure il numero dei fuochi di quest' ultimo eguaglia quello di tutti e tre presi insieme di quel tempo. Ma se si volesse un altro riscontro della povertà delle nostre Università e dello stato delle medesime, possiamo averlo in quello della Chiesa di S. Cosmo nell' anno 1629, quando venendo il Visitatore Apostolico Andrea Perbenedetto Vescovo di Venosa lasciava Decreto, con cui provvedeva così, tra le altre cose, al Ciborio e alle campane della Chiesa, poste in luogo così basso e in modo che se ne tirava fa fune a farle suonare dalla pubblica via :

4. *Ciborium parte interiore pessulo ferreo D. Matteus Tocius*

Rector quam primum communitat — 2. Locus in quo campana extra ecclesiam pulsatur vel muro circum circa claudat, ne ab omnibus praetereuntibus pulsari queat, vel campana supra supra lectum alibi constituat, ita ut intra Ecclesiam funis attrahi possit etc.

E la ripartizione fatta addi 8 aprile stesso anno 1629 fra i Comuni Albauesi dal Clero e Capitolo di Rossano, della tassa per la venuta dello stesso Visitatore, ci è un dato per couoscere lo stato delle altre Università che, pare, non versavano in migliori condizioni di S. Cosmo; potendo noi di questo dato seruirci come di criterio a giudicare in che rapporto stavano fra loro nella popolazione e nello stato economico; perchè la ripartizione di quella tassa ha dovuto certo farsi su quei due criterii cui si aggiungeva forse quello del numero dei Chierici esistenti in ciascun Villaggio — Ecco la ripartizione fatta.

Clero dell' Albanesi — Spezzano D. 45, S. Dimitri D. 40, Macchia D. 6, S. Cosmo D. 8, Baccarizzo D. 6, S. Giorgio D. 8. In S. Cosmo poi vediamo questa tassa suddivisa nella ragione di gr. 70 per cadauno fra i due Sacerdoti D. Giuseppe e D. Matteo Toccio, e di gr. 35 a testa fra i 19 Clerici.

La popolazione di S. Cosmo nel 1642, e anche le sue condizioni economiche potranno desumersi dallo stato delle Decime che in quell' epoca si pagavano al Parroco Greco D. Matteo Toccio. *Pagano un tommolo per cadauno le seguenti famiglie: Clerico Gioane Toccio, Cler. Aloise Toccio, Cler. Franceseo Toccio, Cler. Francesco Toccio di Mar., Basilio Toccio, Bartholo Toccio, Antonio Toccio Spata, Cl. Paolo Toccio, Cl. Giorgio Toccio Filla, Subdiacono Andriano Toccio, Cl. Michele Buscia, Marchisa Toccio, Maria Toccio, Vascia Cassiano, Janaro Elmo, Catarina Pizarro, Chiara Melichirno — Tomola due pagano i seguenti: Cola Melichirno, Basilio Scillizza, Cl. Horatio Toccio, Minico Toccio Filla, Chiracco Toccio Filla, Agust. Toccio di Michele, Jano Bronetto, Pompeo Toccio, Pietro Brescia, Natale Toccio, Cl. Giacomo Buscia, Vola Clavaro, Acilo Damisi, Gioane Minisci, Jiano Malichirno, Lazzaro, Feraro, Pietro Toccio di Frabiziotto, Delia de lo Preite — Tomola quattro pagano i seguen-*

ti: Gioane Toccio di Filla, Cosimo Tramisi, Salvatore Toccio Tonacchio, Antonio Bua, Jacovo Elmo, Petrantonio Elmo.

In tutto 42 famiglie che pagavano al Parroco 76 tom. di grano.

Da questo stato possiamo dedurre quello del numero degli animali posseduti allora dai cittadini di S. Cosmo, dacchè sappiamo che, giusta la consuetudine conservata fino all'abolizione delle decime ultimamente avvenuta per Decreto, queste si corrispondevano al Parroco in ragione del numero dei bovi aratorij posseduti di ciascuna famiglia e non delle rendite; e poi da questo dato potremmo risalire allo stato della loro industria agricola e via dicendo.

Ecco le modeste origini dei nostri Villaggi, quelli che eressero a loro dimora i nostri padri dopo perdute le ricche loro città natie! E così sono pervenuti allo stato d'incremento e di fioridezza relativa in cui li vediamo!

Perchè noi non dovevamo scrivere una storia, nè siamo andati cercando documenti per questa, ma per la causa, non abbiamo avuto presenti in questo libro tutti i documenti che si sarebbero richiesti per una storia e che potevamo forse procurare, ma solo quelli che ci vennero fra mano per occasione, e come per caso. E questi pochi ancora, non avuti tutti in una volta e fin da principio, ma alla spicciolata, e quindi non potuti abbracciare con una sintesi meglio ordinata, si trovano sparsi qua e là in confuso. Ond'è che questi cenni, come tutta la parte storica di questo libro, sentono di due difetti principali, quello cioè di non rivelare che un lato solo, e spesso non il più interessante, della vita degli Albanesi; e l'altro più notabile della mancanza di assimilazione ad un concetto unico informatore delle diverse notizie e documenti storici sparsi in questo scritto. Però, indipendentemente dall'interesse che possono avere in se alcune notizie e date le quali noi abbiamo fissato per le diverse epoche della nostra storia, e che potranno servire più fruttuosamente a chi volesse imprendere a scriverla di proposito con maggior lena ed ingegno che non è in noi, abbiam voluto dare uno

esempio in questi cenni, come secondo il nostro modo di vedere si possa trarre la storia degli Albanesi dalla loro venuta in Italia da documenti e notizie in apparenza le più indifferenti, da vecchie carte le quali a tutt'altro parrebbero poter servire che alla storia, e che si sarebbe tentati a gettar via.

In un altro nostro lavoro in progetto, alcuni studii sui tempi del Varibobba e quasi una storia dei nostri Villaggi nei quali egli ha vissuto, che dovranno servire come di prefazione alla vita e ai suoi canti popolari, che andremo a pubblicare; noi vorremo avvalerci di questi stessi materiali per ricostruire un concetto meglio ordinato e più esatto della storia patria. Nè si dica che questa non è storia, perchè manca di avvenimenti politici, e di grandi fatti sociali la nostra; giacchè anche la povertà può averne la sua! e anche senza grandi fatti sociali può esservi una storia e interessante anche essa in certi limiti, e dentro una data sfera; quella cioè della vita e del carattere di un popolo.

Inoltre dalle cose dette in quest'ultimo articolo, possono i nostri lettori concittadini rilevare quanto basta per istituire un paragone esatto fra le condizioni dei nostri Villaggi nei secoli passati, e le attuali.

Da tale confronto si proverà un piacere guardando ai piccoli principii da cui i nostri Municipii sorsero e divennero poi adulti. E se da un lato di questo confronto emergerà un favorevole pronostico per gli incrementi futuri, che abbiam ragione di sperare per essi dalle condizioni propizie dei tempi presenti; d'altra parte ci farà il confronto provare il debito che abbiamo di riconoscenza e di lode ai nostri padri, che attraverso tante difficoltà li portarono allo stato di grandezza relativa in cui li vediamo, e l'obbligo ed il desiderio in noi ancora di volerli imitare.

E il racconto di queste miserie può destare interesse, o almeno un sentimento di commozione anche fuori delle mura dei nostri Villaggi, quando si voglia questa umile storia considerare qual'essa è col fatto parte e appendice della storia eroica degli Albanesi e un episodio della epopea di Scanderbeck, del cui gran dramma questa detta qui viene quasi ultima scena e come le catastrofe.

INDICE

- 1.^o *MEMORIA per i Comuni Albanesi di S. Giorgio, Vaccarizzo e S. Cosmo nella causa di promiscuità col Comune di Acri.*
- Idea generale della contesa* PAG. 3
- Dritti e usi acquistati dai Comuni Albanesi sui Demanii di Acri prima dell'abolizione della feudalità* 8
- Ove si svolge la storia della venuta degli Albanesi, e si provano colla storia e con documenti i dritti da essi acquistati, 1. per concessioni avute nella venuta dai Sovrani pag. 11. — 2. Per la cittadinanza acquistata nel feudo e territorio di Acri pag. 18. — 3. Per concessione del Barone pag. 31 — 4. Per il fatto dall'esercizio degli usi pag. 40 — Si conchiude la prima parte citando in appoggio delle cose esposte le deduzioni degli stessi avversarii pag. 56.
- Dritti acquistati dagli Albanesi nei Demanii controversi dopo l'abolizione della feudalità* 61
- Ove si fa lo stato dei demanii posseduti da ciascuno dei tre Comuni litiganti, provando i dritti provenuti agli Albanesi sui demanii controversi dalle leggi eversive della feudalità pag. 61 — Si dimostra come i dritti dei Comuni Albanesi non sono stati punto pregiudicati dall'Ordinanza dei 10 settembre 1811 resa tra Acri e l'ex feudatario, ma riconosciuti e dichiarati da questa e dai Sovrani Rescritti e giudicati posteriori pag. 74. — Si confutano le obbiezioni di Acri, dimostrandosi che questa promiscuità di dritti esistente fra i Comuni sui Demanii controversi ora conferisce dritti di proprietà ai Comuni Albanesi pag. 81. — E non ha potuto sciogliersi nè prima dell'Ordinanza dei 10 settembre 1811 pag. 85 — Nè con questa stessa Ordinanza pag. 86 — Nè dopo di questa e prima del Sovrano Rescritto dei 21 novembre 1811 che ne disponeva la continuazione pag. 88 — Nè dopo del Sovrano Rescritto stesso pag. 93 — Si confuta la prescrizione, conchiusione pag. 96.
- 2.^o *CAUSA dello scioglimento di promiscuità sul Demanio Ecclesiastico S. Angelo, di pertinenza del Collegio di S. Adria-*

- no, fra i Comuni Albanesi suddetti, e quelli di S. Demetrio e Macchia con il Comune di Acri. . . . » 101
- Notizie storiche e documenti relativi ai Comuni Albanesi suddetti in appendice alle due memorie precedenti. Avvertenza » 109
- Designazione dei confini del feudo di Acri secondo la Plattea di S. Lavallo e de Rinaldis, e breve descrizione di Acri e Villaggi Albanesi siti nel feudo; costumi dei suoi abitanti diversi pag. 113 — Brevi notizie storiche sopra i Casali Albanesi di Altomonte, i quali si trovano rimpetto alla loro madre patria Altomonte nelle identiche condizioni di questi Casali rimpetto ad Acri e si riportano le Capitolazioni fatte da quei di Firmo con i Domenicani pag. 127 — Storia de' privilegi accordati dai Sovrani agli Albanesi nella loro venuta pag. 134 — Demanii spettati ai Comuni Albanesi nella eversione della feudalità di cui sono in possesso; descrizione de' confini de' medesimi giusta i verbali di divisione; capitolazioni fatte fra S. Cosmo colla Badia di S. Adriano pag. 141. Capitolazioni fatte dagli Albanesi di San Demetrio nel 1603, pag. 145 — Grazie concesse ai medesimi il 1628, ossia modifiche alle capitolazioni precedenti pag. 158. Reclamo dei cittadini di S. Demetrio contro le precedenti capitolazioni nel 1644, e altre modifiche apportate alle medesime. Dichiarazioni che fa l'Agente della Badia sopra i singoli articoli delle Capitolazioni del 1603, e sul modo onde erano posti in esecuzione pag. 167 — Concessioni particolari fatte ai cittadini di S. Demetrio, Macchia, S. Cosmo sopra il Demanio Ecclesiastico S. Angelo, e modo di usarne. Concessione di una Difesa a quei di S. Demetrio pag. 172 — Osservazioni sulle precedenti capitolazioni, ossia riflessioni generali sulla storia degli Albanesi tratte da queste Capitolazioni pag. 175. Brevi cenni sulle origini e primo stabilimento di S. Cosmo e degli altri Casali Albanesi di Acri pag. 188.

